

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	53
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	106
DIFESA (IV)	»	108
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	122
FINANZE (VI)	»	140
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	155
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	156

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	157
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	166
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	173
AFFARI SOCIALI (XII)	»	188
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	217
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	218
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	220
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CON- DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	222
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	224

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10)	3
Sui lavori della Giunta	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 24 giugno 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.10.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, informa che i legali di Nicola Cosentino, cui è stata inviata la rituale comunicazione sulle convocazioni della Giunta e sulla facoltà per il loro assistito di fornire alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, hanno trasmesso una nota lo scorso 22 giugno, nella quale rappresentano, in particolare, le difficoltà di contattare l'onorevole Cosentino, detenuto presso il carcere di Terni, per concordare eventuali chiarimenti – che in ogni caso egli, personalmente o tramite i suoi legali, intende dare – e stabilire le modalità di interlocuzione con la Giunta. Chiedono quindi « *che sia fissato un termine onde poter fornire alla Giunta i chiarimenti opportuni e far conoscere le intenzioni di Nicola*

Cosentino circa le modalità di interlocuzione ».

Tenuto conto che l'eventuale audizione dell'onorevole Cosentino richiederebbe la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, propone di indicare come possibili date per tale audizione quelle di mercoledì 8 luglio, alle ore 13, ovvero giovedì 9 luglio, alle ore 13. Qualora l'interessato, entro i predetti termini, non ritenesse di fornire chiarimenti, personalmente o tramite il deposito di note scritte, la Giunta proseguirebbe comunque l'esame della domanda.

La Giunta concorda.

Paola CARINELLI (M5S) chiede se vi sia una programmazione dei tempi d'esame della domanda di autorizzazione in oggetto da parte della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene che la Giunta debba oggi iniziare l'esame della domanda di autorizzazione, dedicare le sedute delle prossime due settimane agli opportuni approfondimenti – compresa la valutazione delle eventuali deduzioni dell'interessato – e formulare la proposta all'Assemblea entro la metà del mese di luglio. Non essendovi obiezioni, dà la parola al relatore Bragantini.

Matteo BRAGANTINI (Misto), *relatore*, rileva come il 12 giugno 2015 sia pervenuta alla Camera dei deputati l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, recante la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 325/11 RG Mod. 16 – n. 61604/10 RG Mod. 21 DDA, avanzata dal Presidente della I sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (doc. IV, n. 10).

Tale richiesta, dalla quale si apprende che Nicola Cosentino è imputato del delitto di cui agli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale (e, dunque, di « concorso esterno in associazione mafiosa »), è stata assegnata alla Giunta per le autorizzazioni.

Nell'ordinanza, in particolare, si chiede che la Camera « *voglia autorizzare l'utilizzazione processuale delle intercettazioni indicate dal P.M., eseguite nell'ambito del procedimento n. 48291/08 Mod. 21 (ora 30547/10 a seguito di stralcio) della Procura della Repubblica di Roma, alle quali risulta aver preso parte l'imputato Nicola Cosentino, all'epoca componente dell'Assemblea legislativa* ».

Chiarisce sin d'ora come la peculiarità del caso in esame sia rappresentata dalla circostanza che le intercettazioni in questione risultino essere le medesime delle quali la Camera dei deputati ha già autorizzato l'utilizzo nella seduta del 27 novembre 2013, con riferimento però ad altro e diverso procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma sempre nei confronti di Nicola Cosentino, imputato dei delitti di diffamazione aggravata e tentata violenza privata (*vedi Doc. IV, n. 2 e Doc. IV, n. 2-A*).

L'Autorità giudiziaria di Roma, infatti, ha disposto le intercettazioni in questione, ottenendo poi dalla Camera l'autorizzazione ad utilizzarle nell'ambito del procedimento di sua competenza. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, invece, si è limitato ad acquisire le stesse intercettazioni, già disposte dal Tribunale di Roma, ed oggi presenta autonoma richiesta di

autorizzazione al fine di utilizzarle nel diverso procedimento penale dal quale è originata la citata ordinanza.

In tale contesto, merita evidenziare come l'articolo 270 del codice di procedura penale consenta di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, sempre che risultino « *indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza* ».

Osserva, inoltre, come il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pur avendo richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle sole intercettazioni di conversazioni alle quali risulta aver preso parte Nicola Cosentino (si tratta di circa 90 intercettazioni, avvenute tra il 24 settembre 2009 e il 14 febbraio 2010), abbia ritenuto comunque opportuno allegare all'ordinanza il complesso delle trascrizioni delle intercettazioni acquisite dal procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma e, dunque, anche intercettazioni di conversazioni alle quali l'imputato non ha partecipato.

Ricorda come la Giunta abbia la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta (ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003).

Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, esula dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'indagato. Le valutazioni dell'organo parlamentare devono, dunque, concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura « casuale » delle intercettazioni e la « necessità » del loro utilizzo processuale.

Quanto alla valutazione sulla natura « casuale » delle intercettazioni, evidenzia come si tratti di verificare che il soggetto intercettato non fosse l'onorevole Cosentino ma che costui sia stato captato casualmente in quanto colloquante con altri soggetti indagati. Se non si trattasse di intercettazioni casuali, infatti, il giudice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e non

– come nel caso in esame – l'autorizzazione (postuma) per utilizzare le intercettazioni già captate, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge.

Il giudizio sulla casualità delle intercettazioni si forma – in ossequio alla sentenza n. 390 del 2007 della Corte costituzionale – in base alla verifica non già della mera titolarità o disponibilità dell'utenza captata, ma della « direzione dell'atto d'indagine ». Se l'atto di indagine è rivolto in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata preventivamente è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento penale riguardi terzi soggetti o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. Se l'indagine non è invece indirizzata verso il parlamentare, non occorre la preventiva autorizzazione parlamentare (ma solo, eventualmente, quella successiva ove sia necessario un uso processuale del mezzo di prova), in quanto appunto si tratta di conversazioni captate in modo occasionale. Precisa la stessa Corte costituzionale – nelle sentenze nn. 113 e 114 del 2010 – che solo qualora si ritenga sopravvenuto un mutamento di obiettivi dell'indagine, ogni « casualità » iniziale verrebbe evidentemente meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero « mirate » (risultando quindi acquisite illegittimamente in assenza di preventiva autorizzazione parlamentare).

Ritiene di tutta evidenza che la valutazione circa la natura casuale o meno delle intercettazioni debba essere sempre e necessariamente riferita all'attività investigativa svolta dal soggetto che le ha disposte e, quindi, individuando in tale contesto quale sia la « direzione degli atti d'indagine ». Pertanto, la natura casuale o meno delle intercettazioni acquisite (ma non disposte) dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deve essere valutata con riferimento alla direzione che gli atti di indagine hanno assunto nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Roma, poiché è in quella sede che le intercettazioni sono state disposte. Ciò

vale indipendentemente dalla circostanza che le intercettazioni siano destinate ad essere utilizzate nell'ambito del medesimo procedimento nel quale sono state disposte ovvero anche, a seguito di acquisizione ai sensi dell'articolo 270 c.p.p., in un diverso procedimento pendente dinanzi ad altro giudice.

Come già accennato, peraltro, la peculiarità del caso in esame consiste proprio nel fatto che l'Assemblea, nella seduta del 27 novembre 2013, ha già autorizzato – su proposta in tal senso della Giunta – l'utilizzo delle intercettazioni in questione nell'ambito del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma. Con ciò sembra essere stata già effettuata dalla Camera una valutazione positiva circa la sussistenza del presupposto della natura casuale delle intercettazioni, con riferimento alla direzione che gli atti di indagine hanno assunto nell'ambito del procedimento nel quale le intercettazioni sono state disposte.

Questo dato emerge con chiarezza dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni allora sottoposta all'esame dell'Assemblea, che conteneva la proposta di concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni, corredata da una puntuale motivazione volta, tra l'altro, a dimostrare la sussistenza del presupposto della natura casuale delle intercettazioni.

Nella relazione si legge che « *a sostegno della proposta di concedere l'autorizzazione richiesta milita, in primo luogo, l'assenza di elementi idonei a porre in dubbio la legittima emissione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni e delle successive proroghe delle operazioni di registrazione delle conversazioni. Appare infatti decisiva l'argomentazione esposta dal giudice secondo cui, al momento in cui venivano emessi, i decreti non erano volti ad accedere intenzionalmente nella sfera delle comunicazioni del parlamentare. (...) In base ad una valutazione ex ante, il controllo sulle utenze degli imputati comuni era funzionale ad accertare eventuali profili illeciti della condotta di questi ultimi e non di quella di Cosentino* » (Doc. IV, n. 2-A).

Poiché l'approvazione di una proposta costituisce, sotto il profilo giuridico, anche un «atto di appropriazione» delle motivazioni circa la sussistenza dei presupposti sui quali si fonda la proposta medesima, si può ritenere che l'Assemblea (ovvero l'organo che ha il potere di esprimere in via definitiva la volontà della Camera) si sia già sostanzialmente pronunciata nel senso di riconoscere la natura casuale e, quindi, la legittimità – sotto questo profilo – delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale n. 30547/10 RGNR pendente innanzi al Tribunale di Roma.

E di tale pronuncia occorre tenere conto oggi con riferimento alla richiesta del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Pertanto, come correttamente rilevato dal Presidente La Russa nella seduta della Giunta del 18 giugno scorso, appare necessario verificare se, limitatamente alla specifica questione, essa possa considerarsi già definita e quindi la Giunta, per un principio di coerenza delle proprie deliberazioni e di rispetto del *ne bis in idem*, debba dare per acquisita la natura casuale delle intercettazioni; l'esame della Giunta dovrebbe focalizzarsi invece sulla sussistenza dell'ulteriore presupposto della «necessità» processuale.

La valutazione circa la «necessità» dell'utilizzo processuale delle intercettazioni deve essere effettuata – come è ovvio – con riferimento allo specifico contesto fattuale e probatorio che caratterizza il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

In base all'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, il giudice richiede l'autorizzazione alla Camera competente qualora «ritenga necessario utilizzare le intercettazioni» a fini probatori.

La Corte Costituzionale ha avuto modo di individuare gli ambiti di valutazione che, rispetto al requisito della necessità, competono, rispettivamente al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare.

In particolare, la Corte, nella sentenza n. 188 del 2010, ha precisato che «la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale "necessità" spetta indubbia-

mente all'autorità giudiziaria richiedente», la quale è peraltro tenuta «a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale». Pertanto, la Camera alla quale appartiene (o apparteneva) il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare» – e che la asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità».

Dunque, come chiarito dalla Corte nella sentenza n. 74 del 2003, la norma in commento «non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa». D'altra parte, «l'articolo 68 della Costituzione protegge l'attività parlamentare dalle interferenze giudiziarie a condizione che queste (...) siano anche «illegittime», ossia impiegate «con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione» (...). Ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal giudice (...) abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l'esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l'intento persecutorio della richiesta».

Al fine di consentire alla Giunta di concentrare il proprio sindacato sull'obiettivo di valutare, in termini astratti, se il processo di formazione e di rappresentazione al Parlamento del giudizio dell'autorità procedente sia maturato su motivazioni «non implausibili», secondo i criteri

enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, si riportano i passaggi più significativi dell'ordinanza trasmessa dal Tribunale richiedente.

L'ordinanza riporta la formulazione dell'imputazione, in base alla quale Nicola Cosentino risulta imputato del delitto di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale, e quindi, di concorso esterno in associazione mafiosa, in ragione del sostegno fornito all'associazione armata di tipo mafioso denominata «clan dei casalesi».

Ai fini dell'esame che la Giunta è chiamata a svolgere rilevano, in particolare, due tra le molteplici condotte descritte nei capi d'imputazione. In primo luogo l'imputato intrecciava rapporti con detta organizzazione «nella prospettiva dello scambio "voti contro favori" – infatti, dal sodalizio Cosentino riceveva sostegno in occasione delle elezioni a cui partecipava quale candidato (...)». Inoltre «contribuiva in modo decisivo alla programmazione ed attuazione del progetto finalizzato – in particolare concretizzato attraverso (...) il Consorzio CE4 e gli altri consorzi della Provincia di Caserta, dallo stesso controllati – a realizzare, nella regione Campania, un ciclo integrato dei rifiuti alternativo e concorrenziale a quello legittimamente gestito (...)».

Quanto allo stato del procedimento penale, il dibattimento risulta in fase di avanzata istruzione, pur non essendo ancora completa l'articolata attività di raccolta del materiale probatorio (in particolare, non è stata ancora ultimata una complessa perizia per la trascrizione di una ingente mole di intercettazioni).

In ordine al sub-procedimento cautelare, nell'ordinanza si precisa come l'imputato sia attualmente in stato di detenzione in carcere.

Inoltre, si segnala come il P.M. abbia avanzato al Collegio l'istanza per l'acquisizione di intercettazioni di conversazioni disposte in un diverso procedimento penale (ai sensi dell'articolo 270 c.p.p.) e per la trasmissione alla Camera competente della richiesta di autorizzazione all'utilizzo processuale di quelle, tra le predette intercettazioni, alle quali risulta aver preso

parte l'imputato (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003).

Il Collegio ha ritenuto la richiesta del P.M. meritevole di accoglimento, in quanto legittima e non manifestamente superflua o irrilevante (secondo i criteri generali di ammissibilità della prova previsti dal codice di rito). Si riportano, quindi, i passaggi più significativi della motivazione.

Sotto il profilo della non manifesta superfluità o irrilevanza della prova, il Collegio osserva che: «a sostegno della sua richiesta, il P.M. ha rilevato che le intercettazioni di cui trattasi evidenziano i rapporti tra il Cosentino e Pasquale Lombardi e, indubbiamente, tali rapporti non possono considerarsi estranei ai temi oggetto di imputazione, tenuto conto che il Lombardi fu componente del C.d.A. del Consorzio CE4».

Si rileva, inoltre che «le risultanze delle intercettazioni di cui trattasi mettono in luce la condotta dell'imputato in un contesto comunque illecito, sebbene diverso da quello relativo alle vicende oggetto dell'imputazione, e, pertanto, non possono ritenersi manifestamente superflue o irrilevanti nell'ambito del presente procedimento, poiché offrono elementi di valutazione della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato rilevanti ai sensi dell'articolo 133 c.p. Invero, secondo la previsione dell'articolo 187 c.p.p., sono oggetto di prova anche «i fatti che si riferiscono (...) alla determinazione della pena» e quindi, tra gli altri, «la condotta (...) antecedente (...) contemporanea o susseguente al reato», che ai sensi dell'articolo 133 c.p. costituisce indice della capacità a delinquere dell'imputato di cui il giudice deve tenere conto».

Nel contesto del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma, Nicola Cosentino «è imputato dei delitti di diffamazione aggravata e tentata violenza privata ai danni di Caldoro Stefano in relazione alla vicenda relativa alla candidatura alla Presidenza della Regione Campania per le elezioni dell'anno 2010. Con riferimento a tale vicenda l'ammissibilità della prova richiesta dal PM nei sensi sopra

indicati appare conseguentemente evidente ».

Ad avviso del Collegio, inoltre, « elementi di valutazione rilevanti ai sensi dell'articolo 133 cp si ricavano anche dalle intercettazioni che riguardano l'altra vicenda, che il PM indica come il « tentativo di aggiustamento » della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti il 7.11.2009, sebbene il Cosentino per tale vicenda non risulti imputato del delitto di corruzione in atti giudiziari, ascritto ai soli Lombardi Pasquale, Martino Arcangelo e Carbone Vincenzo. Ed invero, effettivamente le intercettazioni rivelano le sollecitazioni del Cosentino affinché Lombardi Pasquale, avvalendosi delle sue conoscenze presso la Corte di Cassazione, ottenga « un giudizio accelerato » (...) e favorevole ».

Quanto alla legittimità della prova, il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dall'articolo 270 c.p.p., che consente di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, sempre che risultino « indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ».

In primo luogo si osserva come ricorra il presupposto del titolo di reato, essendo Nicola Cosentino imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio. Il Collegio, peraltro, ha ritenuto opportuno sottolineare come non rilevi che i risultati delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento « non siano specificamente attinenti ai fatti che, secondo l'accusa, concretano il concorso esterno dell'imputato nell'associazione mafiosa », richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento è ammissibile non solo quando detti risultati attengano propriamente al fatto-reato, ma anche quando riguardino, tra gli altri, i fatti relativi alla determinazione della pena.

Il Collegio precisa, inoltre, che il presupposto della indispensabilità della prova « va inteso nel senso che la prova non può essere altrimenti acquisita se non utilizzando le intercettazioni di cui trattasi. Ciò deve ritenersi nel caso di specie, avuto riguardo alle concrete risultanze delle intercettazioni che hanno rivelato fatti in precedenza del tutto ignoti all'A.G. ». Sicché, in definitiva, « non v'è dubbio che nel caso di specie l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento [pendente presso il Tribunale di Roma] debba ritenersi legittima quanto meno al fine di accertare la condotta dell'imputato, che ai sensi dell'articolo 133 costituisce indice della capacità a delinquere dell'imputato di cui il giudice deve tener conto ».

Il Tribunale richiedente ritiene sussistenti i presupposti di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ovvero la natura « casuale » delle intercettazioni e la « necessità » dell'utilizzazione delle intercettazioni ai fini di prova.

Quanto alla natura causale delle intercettazioni, tema già affrontato nella prima parte della relazione, si afferma che « meritano piena adesione i rilievi e le considerazioni dell'A.G. di Roma, già ritenuti fondati dalla Camera dei deputati con la menzionata deliberazione del 27/11/2013 ». Segue, quindi, una diffusa citazione di brani dell'ordinanza con la quale il GIP di Roma aveva chiesto alla Camera l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nell'ambito del procedimento n. 30547 RGNR – n. 16607 RG GIP.

Il Collegio ritiene, infine, che « il presupposto della "necessità" del mezzo di prova rappresenta un minus rispetto a quello della "indispensabilità" di cui all'articolo 270 c.p.p. e, pertanto, è da ritenersi senz'altro ricorrente nei sensi sopra indicati. ».

Ciò premesso, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, letto l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, chiede che la Camera dei deputati voglia autorizzare l'utilizzazione processuale delle intercettazioni in questione.

Si riserva di formulare una compiuta proposta alla Giunta all'esito della discussione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ribadisce come la peculiarità del caso in esame consista nel fatto che l'Assemblea ha già autorizzato l'utilizzo delle intercettazioni in questione nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma. Pertanto, come illustrato dal relatore, è stata già effettuata dalla Camera una valutazione positiva circa la sussistenza del presupposto della natura casuale delle intercettazioni. La Giunta dovrà quindi valutare se tenere conto di tale pronuncia – per un principio di coerenza delle deliberazioni e di rispetto del *ne bis in idem* – e considerare acquisita la natura causale delle intercettazioni, concentrando l'esame sulla valutazione circa la « necessità » dell'utilizzo processuale di tali mezzi di prova nell'ambito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di escludere qualsiasi intento persecutorio nei confronti di Nicola Cosentino.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Sui lavori della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che è stata assegnata alla Giunta l'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Silvio Berlusconi, deputato nella XVI legislatura, nell'ambito del procedimento penale n. 10443/2013 RGNR PM – n. 15860/2013 RG DIB, pendente presso il Tribunale di Napoli, per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nell'istanza Silvio Berlusconi riferisce di essere imputato del delitto di corru-

zione per atti contrari ai doveri d'ufficio e che l'ipotesi delittuosa contestata « è strettamente connessa all'attività parlamentare svolta dallo stesso e al ruolo politico apicale nella compagine di centro-destra ». Riferisce, altresì, che l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, è stata ritualmente sollevata dai suoi difensori, sia in udienza preliminare sia avanti al giudice del dibattimento, ma il Tribunale di Napoli ha ritenuto di non sospendere il processo per adire la Camera dei deputati, riconoscendo espressamente che anche l'interessato può sottoporre direttamente la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione alla Camera competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003.

Osserva come, nel caso di specie, la Giunta debba verificare in via preliminare se la condotta contestata a Silvio Berlusconi sia o meno ascrivibile all'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, secondo il quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere « delle opinioni espresse e dei voti dati » nell'esercizio delle loro funzioni.

In subordine, ove tale questione fosse risolta positivamente, e prima di entrare nel merito dell'istanza, ritiene che la Giunta dovrebbe approfondire le motivazioni che hanno indotto il Tribunale di Napoli a non sospendere il processo per trasmettere gli atti alla Camera dei deputati, come invece previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), Peter Maurer, sulle attività di carattere umanitario nelle situazioni di conflitto e nelle altre sfide di tipo globale

10

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 giugno 2015.

Audizione del presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), Peter Maurer, sulle attività di carattere umanitario nelle situazioni di conflitto e nelle altre sfide di tipo globale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) 11

Rappresentanti di Assotelecomunicazioni-Assstel 11

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 giugno 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 15.

Rappresentanti di Assotelecomunicazioni-Assstel.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00665 Culotta e Borghi: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia (<i>Discussione e rinvio</i>)	12
--	----

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente dell'VIII Commissione Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00665 Culotta e Borghi: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in titolo.

Magda CULOTTA (PD) illustra la sua risoluzione, sottolineando gli insostenibili disagi che il crollo del viadotto Himera ha provocato in Sicilia sotto il profilo commerciale, turistico e sanitario. Si riserva, infine, di integrare il testo della risoluzione sulla base di quanto accaduto a seguito degli ulteriori recenti eventi meteorologici che hanno colpito l'isola.

Claudia MANNINO (M5S) preannuncia che il suo gruppo presenterà una risoluzione su materia analoga a quella trattata dalla risoluzione in discussione, ricordando che sono già stati presentati alcuni atti di sindacato ispettivo sulla medesima questione. Ricorda, inoltre, che il suo gruppo politico ha predisposto due concrete proposte di viabilità alternativa, al fine di risolvere il problema della viabilità in Sicilia, relative alla circolazione nel comune di Caltavuturo, dove si è verificato il movimento franoso, e al progetto cosiddetto « *bypass* », effettuato grazie al coinvolgimento del Genio militare. Al riguardo, precisa che tali programmi determinerebbero un notevole risparmio di risorse rispetto alle valutazioni effettuate dal Ministero competente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Atto n. 169) di rappresentanti di UNMIG

13

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 giugno 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Atto n. 169) di rappresentanti di UNMIG.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO (<i>Emendamenti dei relatori</i>)	14

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza
del presidente della XIII Commissione Luca
SANI.*

La seduta comincia alle 14.05.

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del
suolo edificato.**

Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 9 aprile scorso le Commissioni avevano iniziato l'esame delle proposte emendative al testo in esame. In particolare, i relatori e il

Governo avevano espresso i pareri sulle proposte emendative all'articolo 1 e avevano quindi avviato le votazioni riferite a tale articolo.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, a nome anche del relatore per la XIII Commissione, onorevole Fiorio, presenta e illustra una serie di emendamenti, precisando che si tratta di modifiche al testo volte a recepire le istanze formulate nel corso del dibattito svoltosi sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori testé illustrati per il prossimo lunedì 29 giugno.

Paolo RUSSO (FI-PdL), dopo aver espresso apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dai relatori, constatato che gli emendamenti testé presentati incidono profondamente sul testo del provvedimento in esame, chiede di posticipare il termine per la presentazione di subemendamenti, alla luce della necessità di svolgere i dovuti approfondimenti.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nell'evidenziare che gli emendamenti presentati dai relatori, che recano modifiche sostanziali al testo del provvedimento in esame, a suo giudizio, sottendono la volontà di rallentare l'*iter* dello stesso, concorda con la richiesta formulata dal collega Russo di posticipare il termine per la presentazione di subemendamenti. Sottolinea, infine, l'inapplicabilità in concreto di alcune disposizioni contenute nel provvedimento in esame, pur considerando condivisibili alcune norme in esso previste.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, sottolinea come l'*iter* del provvedimento abbia subito rallentamenti a causa dei ritardi nell'interlocuzione con i Ministeri competenti e a causa del calendario dei lavori parlamentari. Chiari-
sce, quindi, la *ratio* degli emendamenti presentati dai relatori, volti, a suo avviso, a migliorare il testo, per esempio con

riferimento alla definizione di consumo di suolo, di superficie agricola e con riferimento al ruolo riconosciuto alle infrastrutture ai fini dell'individuazione del consumo di suolo.

Luca SANI, *presidente della XIII Commissione*, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per giovedì 2 luglio alle ore 18.

Le Commissioni concordano.

Luca SANI, *presidente della XIII Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dare atto della presenza dei deputati Catanoso, Genoese, Capozzolo, Fiorio, Parentela, Oliverio e Zaccagnini, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
(Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.).**

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie agricola naturale e seminaturale soggetta a interventi di impermeabilizzazione;

b) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) per « impermeabilizzazione »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola tali da eliminarne la permeabilità, anche attraverso interventi di compattazione dovuti alla presenza di infrastrutture, manufatti, e depositi permanenti di materiale;

c-bis) per « area urbanizzata »: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti

tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;

2. 100. I relatori.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Compendi agricoli neorurali).

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 3, lettera l), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono: il recupero edilizio, inclusa la demolizione e ricostruzione, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e la presenza di adeguata accessibilità.

2. Per compendio agricolo neorurale s'intende l'insediamento rurale oggetto

dell'attività di recupero e riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale.

3. Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all'attività agricola, con le modalità previste al comma 4 successivo. La demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale e testimoniale. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non possono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo alla data di approvazione della presente legge. Le regioni e i comuni provvedono a definire la percentuale di superficie ricostruibile, a seconda delle tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie, dovutamente certificata e accertata dal comune territorialmente competente, non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che eventualmente concorrono a costituire il compendio.

4. I nuovi fabbricati sono da realizzarsi con tipologie, morfologie e scelte materiche ed estetiche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigenti, del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. All'interno del medesimo compendio agricolo neorurale, in conformità ai presupposti di cui ai commi precedenti e sulla base di valutazioni di sostenibilità territoriale ed ambientale, ferma restando la

prevalente destinazione ad uso agricolo, possono prevedersi anche le seguenti destinazioni d'uso:

- a) attività amministrative;
- b) servizi ludico-ricreativi;
- c) servizi turistico-ricettivi;
- d) servizi dedicati all'istruzione;
- e) servizi medici e di cura;
- f) servizi sociali;
- g) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali;
- h) artigianato artistico

6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso:

a) residenziale, ad esclusione di quello già esistente alla data di approvazione della presente legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti;

b) produttiva di tipo industriale o artigianale.

7. Il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato nonché dall'impegno a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.

8. Il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.

5. 100. I relatori.

ART. 7.

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

7. 100. I relatori.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: nei centri storici, *aggiungere le seguenti:* a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico,

nonché a interventi volti a favorire l'inse-diamento di attività di agricoltura in am-bito urbano, attuati dai soggetti pubblici.

9. 100. I relatori.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nel programma *fino alla fine del periodo con le seguenti:* per le opere prio-ritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nell'allegato VI al Docu-mento di economia e finanza del 2015.

10. 101. I relatori.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al primo pe-riodo, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

10. 100. I relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	19
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del relatore 6.71 (Nuova formulazione), 15.500, 9.1000, 9.1001, 9.1002, 9.1003, 9.1004 e 9.1005 e relativi subemendamenti</i>)	46
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti approvati</i>)	51
ERRATA CORRIGE	28
AVVERTENZA	28

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno previsto, nel senso di procedere, in primo luogo, all'esame dell'atto del Governo n. 170, e, successivamente, all'esame in sede referente del disegno di legge C. 3098.

La Commissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale. Atto n. 170.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 1*), auspicando che nelle prossime sedute si possa avviare un confronto sul merito con tutte le forze politiche.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo del MoVimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*). Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono pervenuti i pareri della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici e della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni.

Avverte, altresì, che il deputato Tino Iannuzzi sottoscrive la proposta emendativa 9.284, a prima firma della deputata Mucci.

Comunica, quindi, che alle ore 9 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 6.71, come riformulato dal relatore, nonché agli

emendamenti 12.500, 14.500 e 15.500 del relatore. Sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 3*).

Comunica che il relatore ha ritirato l'emendamento 12.500.

Con riferimento ai subemendamenti presentati all'emendamento 6.71, come riformulato dal relatore, avverte che i subemendamenti Invernizzi 0.6.71.2, Dadone 0.6.71.3, Colletti 0.6.71.4, Cozzolino 0.6.71.6 e Ferraresi 0.6.71.7 sono di contenuto identico rispettivamente agli emendamenti: Invernizzi 6.41, Dadone 6.26, Colletti 6.21, Cozzolino 6.44 e Ferraresi 6.6. Pertanto, in ossequio al principio del *ne bis in idem*, saranno posti in votazione esclusivamente i predetti subemendamenti.

Avverte, inoltre, che il subemendamento Invernizzi 0.6.71.5 non verrà posto in votazione in quanto di contenuto identico all'emendamento Invernizzi 6.5, che incide sulla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6, non modificata dall'emendamento 6.71 del relatore.

Avverte, altresì, che deve ritenersi irricevibile un subemendamento presentato all'emendamento 15.500 del relatore dal deputato Quaranta, in quanto privo di portata subemendativa.

Comunica, infine, che il relatore ha presentato gli emendamenti 9.1000, 9.1001, 9.1002, 9.1003, 9.1004 e 9.1005 (*vedi allegato 3*) e che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 13 di oggi, sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 3*).

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone alla Commissione di proseguire l'esame partendo da alcune delle proposte emendative riferite all'articolo 5, accantonate nella seduta di ieri.

La Commissione acconsente.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lauricella 5.8 e parere contrario sugli identici emendamenti Realacci 5.40, Quaranta 5.43, D'Ambrosio 5.12 e Pinna 5.31. Resterebbero accantonati, pertanto, gli articoli aggiuntivi Centemero 5.01 e 5.02.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento Lauricella 5.8 (*vedi allegato 4*).

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) illustra il suo emendamento 5.12, identico agli emendamenti Realacci 5.40, Quaranta 5.43 e Pinna 5.31, facendo notare che esso mira a sopprimere, al comma 1, lettera *b*), il numero 2), al fine di mantenere l'attuale regime sanzionatorio.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Realacci 5.40, Quaranta 5.43, D'Ambrosio 5.12 e Pinna 5.31.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, procedendo con l'esame, iniziato nella seduta di ieri, delle proposte emendative riferite all'articolo 14, con riferimento a quelle precedentemente accantonate, esprime parere favorevole sugli emendamenti Centemero 14.2 e Dorina Bianchi 14.54. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 14.500. Esprime, quindi, parere contrario sugli altri emendamenti accantonati: Daga 14.35, Mazziotti Di Celso 14.63, Lombardi 14.41 e Pesco 14.10.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 14.35, sottolineando che è esso volto a ripubblicizzare determinati servizi di particolare interesse per la collettività.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Daga 14.35.

Paola PINNA (SCpI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mazziotti Di Celso 14.63.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Maz-

ziotti Di Celso 14.63, approva l'emendamento 14.500 del relatore (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Lombardi 14.41.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 14.10, rilevando che esso mira a favorire la gestione pubblica di determinati servizi, al fine di evitare ingiustificati favori alle società multinazionali. Sottolinea, inoltre, che il testo del provvedimento prevede deleghe troppo generiche con il rischio di autorizzare il Governo a realizzare interventi eccessivamente vasti.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 14.10.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Centemero 14.2.

Dorina BIANCHI (AP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Centemero 14.2.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Centemero 14.2 (*vedi allegato 4*) e Dorina Bianchi 14.54 (*vedi allegato 4*).

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 14.40, chiedendo al relatore e al Governo di rivedere i propri pareri, dal momento che tale proposta emendativa non reca oneri finanziari e consente di prevenire il contenzioso.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 14.40.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che, a seguito della proposta di riformulazione avanzata dal relatore, l'emendamento Dadone 14.19 sarà posto in votazione dopo l'emendamento Cozzolino 14.47, in quanto riferito alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 14.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Dorina Bianchi 14.55.

Paola PINNA (SCpI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mazziotti Di Celso 14.64.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mazziotti Di Celso 14.64 e Dorina Bianchi 14.78.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 14.23, di cui è cofirmatario, chiedendone l'accantonamento.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Villarosa 14.23.

La Commissione accantona l'emendamento Villarosa 14.23.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), intervenendo sull'emendamento Dadone 14.20, ne raccomanda l'approvazione.

Riccardo NUTI (M5S) chiede al relatore il motivo del suo parere contrario sull'emendamento Dadone 14.20.

Mara MUCCI (Misto-AL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Dadone 14.20.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, fa presente che, ai sensi della normativa vigente, gli incarichi nella società partecipate dalle amministrazioni pubbliche a soggetti in quiescenza sono a titolo gratuito. Conferma, pertanto, il parere contrario sull'emendamento Dadone 14.20.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 14.20.

Riccardo NUTI (M5S) interviene sull'emendamento Cozzolino 14.47, rilevando come esso sia volto a garantire una maggiore trasparenza nella nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 14.47.

Roberta LOMBARDI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Dadone 14.19, di cui è cofirmataria, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Dadone 14.19 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 14.71, volto a porre precondizioni di terzietà e trasparenza rispetto al criterio dell'autonomia previsto per le società partecipate.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 14.71.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 14.9, rilevando come esso ponga per le società partecipate la garanzia del perseguimento del pubblico interesse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 14.9, Lombardi 14.42 e Baroni 14.18.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 14.8, volto a prevedere l'obbligatorietà di un concorso pubblico per la selezione dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche negli organi di gestione e controllo delle società partecipate.

Riccardo NUTI (M5S) interviene sull'emendamento Pesco 14.8, sottolineando come il gran numero di scandali verificatisi negli ultimi tempi imponga la ricerca di un'adequata soluzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 14.8 e Lombardi 14.43.

Roberta LOMBARDI (M5S) rileva la presenza di un errore materiale nel testo a stampa dell'emendamento Cozzolino 14.44: in luogo della parola « revisione »

bisogna intendere la parola « previsione ». Chiede, pertanto, al relatore e al Governo di modificare il parere contrario espresso su tale proposta emendativa.

Riccardo NUTI (M5S) interviene sull'emendamento Cozzolino 14.44, rilevando come esso persegua l'obiettivo del divieto per lo stesso soggetto di ricoprire contemporaneamente più di un incarico nei consigli di amministrazione.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, sottolinea come la partecipazione ad un consiglio di amministrazione non sia assimilabile ad un lavoro dipendente, e che nella prassi corrente accade che gli stessi soggetti ricoprano incarichi in più società partecipate, il più delle volte con la rinuncia ai connessi emolumenti.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 14.44.

Daniele PESCO (M5S) interviene sull'emendamento Cozzolino 14.45, volto a definire dei criteri di incompatibilità relativi alla nomina degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) rileva come la legge già ponga per gli enti locali l'obbligo di definire dei criteri di scelta per gli amministratori, comprensivi di limiti, competenze e modalità di ricerca.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea la necessità di rafforzare tramite un'esplicita previsione normativa tale obbligo.

Riccardo NUTI (M5S) ribadisce come, per quanto attualmente tale obbligo sia previsto per i singoli enti locali, sia più opportuno delegare il Governo al riordino della materia a livello nazionale, affinché siano uniformati i criteri.

Marilena FABBRI (PD) ricorda come i criteri di incompatibilità siano già presenti nel nostro ordinamento, e che la loro

definizione spetta ai singoli enti locali in virtù di un'autonomia che è costitutiva della nostra attuale cultura giuridica. Ricorda altresì l'esistenza di una direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze relativa a tale ambito. Fa, infine, presente come sia pleonastico sovrapporre norme nuove a quelle già esistenti.

Daniele PESCO (M5S) ricorda il caso recente della società ENEL, che dopo aver posto dei criteri di onorabilità per la scelta degli amministratori, ha dovuto dimmetterli perché non era in grado di rispettarli; e di fronte a fatti di questo genere, evidenzia come sia indispensabile intervenire per legge.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 14.45.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, propone di accantonare l'emendamento Centemero 14.4, identico all'emendamento Quaranta 14.79, e l'emendamento Centemero 14.3.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, rileva come, essendo gli emendamenti Centemero 14.4 e 14.3 riferiti alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 14, ciò comporti che vadano accantonati tutti gli emendamenti volti ad incidere su tale lettera.

La Commissione accantona gli identici emendamenti Centemero 14.4 e Quaranta 14.79, gli emendamenti Monchiero 14.74, Baroni 14.17, Miccoli 14.73, Dieni 14.14, Giorgis 14.50, Brugnerotto 14.31, Castelli 14.30, D'Incà 14.29, Cominardi 14.86, Mazziotti Di Celso 14.65 e Centemero 14.3.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Baroni 14.21, di cui è cofirmatario, finalizzato a garantire la previsione e l'effettività di sanzioni in caso di inottemperanza delle disposizioni previste dal comma 1, lettera *f*), dell'articolo 14 del testo in esame. A suo avviso, infatti, le norme di tale genere hanno un senso solo con la previsione di sanzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 14.21.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Sorial 14.34, di cui è cofirmatario, volto a sancire, anche in questa parte del disegno di legge, il principio dell'invarianza finanziaria disposto all'articolo 18. Non comprende, quindi, le ragioni del parere contrario di relatore e Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sorial 14.34 e Nuti 14.24.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento 14.7, di cui è primo firmatario, soppressivo della lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 14.

Non comprende, infatti, perché debba essere previsto un piano di risanamento per le società sottoposte a commissariamento, anche se eventuale. Il commissariamento è, infatti, uno strumento già previsto e, quindi, a suo avviso, si tratta di una norma pleonastica, se non inutile.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 14.7.

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Mazziotti Di Celso 14.66.

Mara MUCCI (Misto-AL) si dichiara favorevole al contenuto dell'emendamento Mazziotti Di Celso 14.66, che a suo avviso fornisce una lettura più appropriata della previsione di cui alla lettera *i*).

Ritiene, infatti, che non abbia senso prevedere un piano di rientro quando le possibilità di risanamento e di rientro per le società con bilanci in disavanzo sono scarse.

La Commissione respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 14.66.

Dore MISURACA (AP) sottoscrive l'emendamento Dorina Bianchi 14.56.

La Commissione respinge l'emendamento Dorina Bianchi 14.56.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'emendamento 14.83, di cui è primo firmatario, identico all'emendamento Daga 14.36, volto a sopprimere la previsione del risanamento delle aziende partecipate in caso di commissariamento.

Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento 14.36, di cui è prima firmataria, identico all'emendamento Quaranta 14.83.

Ritiene che si possano trovare sistemi per evitare il commissariamento, procedura purtroppo spesso utile solo a coprire illegalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Daga 14.36 e Quaranta 14.83, nonché l'emendamento Mucci 14.70.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che l'emendamento Quaranta 014.01 deve intendersi correttamente numerato come 14.87.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'emendamento 14.87, di cui è primo firmatario, volto a definire criteri e modalità per assicurare la gestione pubblica dell'acqua. Si tratta, a suo avviso, di un nodo fondamentale del disegno di legge.

La Commissione respinge l'emendamento Quaranta 14.87 (*ex* 014.01).

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Mazziotti Di Celso 14.67.

La Commissione respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 14.67.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Dorina Bianchi 14.57.

La Commissione accantona l'emendamento Dorina Bianchi 14.57.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento 14.6, di cui è primo firmatario, volto ad assicurare esclusivamente il perseguimento dell'interesse pubblico nella gestione di servizi pubblici e ad eliminare, di conseguenza, il riferimento ad effetti distorsivi della concorrenza che sottintende un atteggiamento di favore verso le grandi multinazionali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 14.6, Nuti 14.25 e Mucci 14.72.

Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento 14.37, di cui è prima firmataria, volto a far sì che non siano escluse dalla gestione del servizio idrico modalità permesse dal diritto comunitario.

Ricorda che in Commissione Ambiente si discute da tempo su proposte di legge che diano attuazione a quanto voluto dai cittadini con il *referendum* del 2011. Non comprende, quindi, perché si debba delegare il Governo a disciplinare la materia.

Stefano QUARANTA (SEL) condivide quanto affermato dalla collega Daga e ricorda che il suo gruppo aveva proposto lo stralcio di questa parte del disegno di legge.

Ritiene, poi, che sarebbe utile comprendere quali siano le intenzioni del Governo.

La ministra Maria Anna MADIA interviene sull'emendamento Daga 14.37 ma più in generale su tutta la materia dell'articolo 14.

Ricorda che dopo una lunga discussione nella Commissione Affari costituzionali del Senato, si è deciso di inserire all'articolo 15 il tema dell'attuazione degli esiti del *referendum* del 2011, non in contrasto con la legislazione europea.

La Commissione, con distinte votazione, respinge gli emendamenti Daga 14.37 e Costantino 14.81.

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Mazziotti Di Celso 14.68.

La Commissione respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 14.68.

Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento 14.38, di cui è prima firmataria, volto a sopprimere la previsione dell'incentivazione dei processi di aggregazione. Rileva, infatti, che tali processi hanno riguardato solo quattro grandi aziende e che sotto il termine di aggregazione si nasconde, dal 2011, il concetto di privatizzazione.

Ricorda, inoltre, che l'inciso che si prone di sopprimere è stato introdotto al Senato con l'approvazione di un emendamento della senatrice Lanzillotta, da tempo fautrice dei processi di privatizzazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daga 14.38 e Pesco 14.5.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Dorina Bianchi 14.58; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Cariello 14.28, di cui è cofirmatario, volto a prevedere la valutazione delle sezioni regionali della Corte dei conti per la costituzione di nuove società partecipate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cariello 14.28, approva l'emendamento Colonnese 14.33 (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Baroni 14.22.

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Mazziotti Di Celso 14.69.

La Commissione respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 14.69.

Ernesto CARBONE (PD), modificando il parere espresso nella seduta di ieri,

precisa che il parere sull'emendamento Dorina Bianchi 14.59 è da intendersi favorevole anziché favorevole con riformulazione, in quanto la proposta di riformulazione avanzata nella seduta di ieri era mirata esclusivamente a correggere errori di stampa riportati nel fascicolo degli emendamenti.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quelli espresso, da ultimo, dal relatore.

Dore MISURACA (AP) sottoscrive l'emendamento Dorina Bianchi 14.59.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Dorina Bianchi 14.59 (*vedi allegato 4*), respinge l'emendamento Baroni 14.16, approva l'emendamento Fabbri 14.60 (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Cominardi 14.85.

Riccardo NUTI (M5S) interviene sull'emendamento Cominardi 14.84, dichiarando il proprio voto favorevole. L'emendamento, infatti, prevede l'introduzione di meccanismi di sospensione di erogazione dei trattamenti economici per i dirigenti e amministratori sottoposti ad indagine penale e il divieto di erogazione dei medesimi emolumenti nel caso di condanna definitiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cominardi 14.84 e l'articolo aggiuntivo Invernizzi 14.01.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, passando ad esaminare le proposte emendate riferite all'articolo 15, esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 15.82, in origine erroneamente riferito all'articolo 13 come emendamento 13.83. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 15.500, esprimendo parere contrario sul subemendamento Invernizzi 0.15.500.1 ad esso riferito. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Giorgis 15.50, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime poi parere

favorevole sull'emendamento D'Alia 15.52, a condizione che sia riformulato sostituendo alle parole: « la definizione » le parole: « l'armonizzazione ». Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Pesco 15.10, che risulterebbe assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento D'Alia 15.52, ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Braga 15.29 e Centemero 15.7, nonché sull'emendamento Pesco 15.11. Dopo aver proposto di accantonare l'emendamento Ferrari 15.57, esprime parere favorevole sugli emendamenti Colonnese 15.23 e Nuti 15.37, a condizione che siano riformulati sopprimendo la parola: « obbligatorie ».

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Fabbri 15.58, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: *Al comma 1, dopo la lettera r*), aggiungere le seguenti: *s*) definire strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale; *t*) definire strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici, industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza. Invita, infine, al ritiro dell'emendamento D'Alia 15.53, suggerendo la presentazione di un ordine del giorno sulla materia.

Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 15.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano QUARANTA (SEL), illustrando il suo emendamento 15.67, identico all'emendamento Invernizzi 15.15, osserva che esso mira alla soppressione dell'articolo 15. Rilevato che il riordino dei servizi pubblici spetta al Parlamento, auspica che

sia rispettata la volontà dei cittadini espressa dal *referendum* abrogativo del 2011.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Invernizzi 15.15 e Quaranta 15.67, nonché gli emendamenti Costantino 15.78, Quaranta 15.70, Costantino 15.66, Quaranta 15.65, 15.74 e 15.79.

Federica DAGA (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Busto 15.38 e di ritirarlo. Illustra, quindi, il suo emendamento 15.24.

La Commissione respinge l'emendamento Daga 15.24.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 15.9, che pone come prioritario l'interesse pubblico alla gestione di determinati servizi.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 15.9, Costantino 15.68, Nuti 15.32 e 15.31.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, fa notare che si passerà ora all'esame dell'emendamento Mazziotti Di Celso 15.82, in origine erroneamente riferito all'articolo 13 come emendamento 13.83.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, approva l'emendamento 15.82 (*vedi allegato 4*), respinge gli emendamenti D'Alia 15.54, Nuti 15.33, D'Alia 15.51 e Baroni 15.81.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame dell'emendamento 15.500 del relatore, al quale è stato presentato il subemendamento Invernizzi 0.15.500.1.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.500.1 ed approva l'emendamento 15.500 del relatore (*vedi allegato 4*).

Federica DAGA (M5S), dopo aver dichiarato di sottoscrivere l'emendamento Baroni 15.80, ne illustra il contenuto, sottolineando che esso mira a porre un freno ai processi di privatizzazione, che, a suo avviso, stanno assumendo dimensioni esagerate, con il rischio di favorire esclusivamente la formazione di aggregazioni di imprese ai danni della collettività.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 15.80.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Giorgis 15.50, accettandone la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento Giorgis 15.50 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mazziotti Di Celso 15.59 si intende precluso dall'approvazione dell'emendamento Giorgis 15.50 (*Nuova formulazione*).

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Costantino 15.73.

Federica DAGA (M5S) illustra il suo emendamento 15.25, sottolineando la sua finalità di dare agli enti locali la libertà di scegliere il tipo di gestione dei servizi di interesse pubblico.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Daga 15.25.

Roberta AGOSTINI, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 469 del 23 giugno 2015, a pagina 29, prima colonna, ventesima riga, le parole da: « fa presente » fino a: « volte ad incidere sulla medesima lettera b) » sono soppresse.

Sempre a pagina 29, prima colonna, trentesima riga, la parola: « altresì » è soppressa.

Sempre a pagina 29, prima colonna, trentatreesima riga, dopo le parole: « risultano preclusi gli emendamenti » aggiungere le seguenti: « Centemero 14.1, ».

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale. Atto n. 170.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale;

tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame ridisegna il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sulla base, in particolare per quanto riguarda le strutture, del « Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari », definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinati ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi;

preso atto che il provvedimento in esame reca inoltre disposizioni vertenti su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattamento del richiedente;

rilevato che le direttive di cui viene data attuazione con lo schema in esame

(2013/32UE e 2013/33/UE) sono parte costitutiva – assieme al regolamento « Dublin III » (n. 604 del 2013) e alla cd. direttiva « qualifiche » (2011/95/UE) – del Sistema europeo comune di asilo;

ricordato che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) reca una delega al Governo – da esercitare entro il 20 luglio 2019 – per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea;

richiamati i principali dati relativi al fenomeno migratorio, con particolare riguardo al numero di richieste di asilo nell'Unione Europea che, secondo l'elaborazione di Eurostat, è salito nel 2014 a 626.000 rispetto alle 435.000 richieste dell'anno precedente e ricordato che, per quanto concerne nello specifico l'Italia, nel 2014 si è registrato un forte aumento delle domande di protezione internazionale: 63.456 sono state le domande presentate a fronte di 26.620 domande del 2013 (+138 per cento); sono state esaminate 36.270 richieste (indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta); di queste circa 22.000 sono state accolte;

ricordato che nel febbraio 2015 risultano esaminate, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa

istanza, 3.301 domande, con esito negativo nel 49 per cento dei casi, pari a 1.609 dinieghi; per l'8 per cento (276 casi) c'è stato il riconoscimento dello *status* di rifugiato; la protezione sussidiaria è stata riconosciuta al 20 per cento (644) dei richiedenti, quella umanitaria al 22 per cento (711); 61, ossia il 2 per cento gli altri esiti;

evidenziato, riguardo ai dati relativi agli sbarchi nel territorio nazionale e alla presenza degli stranieri nelle strutture di accoglienza, che nel corso del 2014 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 170.000 persone e che, nei primi mesi del 2015, il ritmo degli sbarchi si è ulteriormente intensificato e che in questo ultimo periodo si assiste a un ulteriore incremento: fino alla fine di febbraio 2015, sono stati 7.882 i migranti sbarcati sulle coste italiane mentre nello stesso periodo del 2014 gli stranieri arrivati via mare furono 5.506, con un aumento dunque del 43 per cento nel raffronto tra quei due primi bimestri;

ricordato che gli stranieri presenti nelle strutture d'accoglienza (temporanee, centri d'accoglienza e per richiedenti asilo, posti SPRAR) al mese di febbraio 2015 sono pari a 67.128;

richiamate le procedure di infrazione avviate in sede UE a carico dell'Italia su profili connessi alla materia in esame: n. 2014/2171, su aspetti relativi alla tutela dei minori non accompagnati che vogliano fare domanda di protezione internazionale; n. 2014/2235, sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo trattenuti nei CIE; n. 2014/2126, sulla vicenda di alcuni cittadini di Paesi terzi rinviiati in Grecia in applicazione dell'Accordo di bilaterale Grecia-Italia; n. 2012/2189, sulla limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo e sull'accesso alle condizioni di accoglienza;

evidenziato, riguardo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, che all'articolo 4 viene previsto il rilascio di un « permesso di soggiorno provvisorio » attestante la domanda di

protezione internazionale; successivamente, il richiedente ottiene un « permesso di soggiorno per richiesta asilo » per il quale non pare specificato il termine per il relativo rilascio (nel corrispettivo articolo del decreto legislativo n. 140 del 2005, ora superato, è previsto entro venti giorni dalla presentazione della domanda di protezione);

rilevato che, al medesimo articolo 4, è posta – al termine dell'articolo – una disposizione che prevede che non possano richiedersi requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nello schema, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza, e che, per la sua portata generale, parrebbe più opportunamente collocabile entro il dispositivo dell'articolo 1;

ricordato che l'articolo 6 reca disposizioni relative al trattenimento – oggetto dell'articolo 8 della direttiva 33/2013/UE – che, nell'ordinamento italiano, è configurato alla stregua di « detenzione amministrativa » disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico sull'immigrazione che configura l'immigrazione irregolare come illecito amministrativo, fronteggiata in via preminente con lo strumento dell'espulsione amministrativa, specificando – al comma 2 – i relativi casi di applicabilità;

preso atto che, in base al suddetto comma 2 dell'articolo 6, il trattenimento si applica a stranieri che si trovano in determinate condizioni, riguardo alle quali sarebbe opportuno valutare la possibilità di una differenziazione che tenga conto delle peculiarità delle diverse fattispecie, anche considerato che la direttiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento;

al medesimo articolo 6, il comma 2 prevede – tra i casi a cui si applica il trattenimento – il caso in cui sussista il pericolo di fuga (lettera *d*)), e che la valutazione del rischio di fuga in pendenza della decisione sulla domanda di protezione internazionale sia svolta (caso per caso) allorché il richiedente sia stato sistematicamente mendace sulle proprie generalità onde evitare l'espulsione;

evidenziata l'opportunità che, in proposito, si tenga conto del caso in cui alla base di false generalità vi siano problematiche connesse anche alle difficoltà di traduzione;

ricordato – in relazione all'articolo 6 ed ai tempi massimi di trattenimento degli stranieri – che l'articolo 14 del Testo unico immigrazione, come recentemente modificato dalla legge 161 del 2014, fissa in 90 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero irregolare all'interno del centro di identificazione e di espulsione mentre il comma 7 dell'articolo 6 dello schema in esame stabilisce, per i richiedenti protezione internazionale, che il trattenimento complessivo – includente anche la quota parte di trattenimento connessa alla pendenza di ricorso giurisdizionale – non possa comunque superare 12 mesi;

evidenziata l'opportunità di valutare quindi la modulazione di tali termini anche alla luce del fatto che le direttive di riferimento prevedono, in via generale, che « il richiedente sia trattenuto solo per un periodo il più breve possibile » (direttiva 2013/33/UE) e che il « trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio » (direttiva 2008/115/CE, cosiddetta direttiva rimpatri);

richiamato l'articolo 7 che prevede che l'accesso ai centri di identificazione ed espulsione come la libertà di colloquio con i richiedenti siano consentiti – ai sensi del comma 2 – ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e delle organizzazioni che operano per suo conto, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei rifugiati, agli altri soggetti indicati nelle direttive del ministero dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;

evidenziata in proposito l'opportunità di chiarire maggiormente se si intende demandare ad una direttiva ministeriale

l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;

richiamato l'articolo 8 – relativo alle misure di prima accoglienza – che, al comma 5, dispone che il richiedente che ne faccia richiesta (anche se non siano state completate le procedure di esame della sua domanda e non ne possa conoscere l'esito) sia trasferito in una struttura di accoglienza del sistema SPRAR, purché privo di mezzi di sostentamento; il testo prevede che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimane nel centro di prima accoglienza;

sottolineata quindi l'esigenza di un'ulteriore valutazione di tale previsione rispetto alla *ratio* di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una « riconversione » degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali *hub* temporanei;

sottolineata, altresì, l'esigenza di dare piena attuazione all'intesa tra Stato ed Enti locali, adottata dalla Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, che prevede una ridefinizione dell'architettura del sistema d'accoglienza attraverso l'abolizione dei CARA ed il rafforzamento del sistema dei progetti d'accoglienza territoriali, rappresentato dalla rete SPRAR;

rilevato che all'articolo 10, il comma 2 dispone – con erronea menzione dell'articolo 8, comma 1 dello schema, anziché del suo articolo 9, comma 1 – che le strutture siano individuate dalle prefetture secondo le normali procedure di affidamento dei contratti pubblici;

tenuto conto che l'articolo 14 – corrispondente all'articolo 6 del decreto legislativo n. 140 del 2005 – disciplina nel

dettaglio le modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale dello straniero che si trovi in Italia ed abbia presentato la richiesta di riconoscimento di protezione internazionale o che intenda farlo; peraltro, la disciplina vigente – posta dal decreto legislativo n. 140 del 2005 (articolo 6, comma 7), che fa rinvio all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 416 del 1989 – prevede la corresponsione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo non accolto nel sistema di accoglienza territoriale per mancanza di posti;

evidenziato che la suddetta previsione non è ribadita nello schema e pertanto, posta l'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005 in esso prevista, verrebbe meno;

ricordato che all'articolo 16, comma 6, viene chiarito che i servizi speciali predisposti nelle diverse strutture di accoglienza devono assicurare una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle particolari condizioni di vulnerabilità da parte di personale qualificato;

rilevato che tale disposizione sembrerebbe porsi in attuazione di quanto previsto sia dall'articolo 24 della direttiva 2013/32/UE, sia dall'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE, nella parte in cui prevedono che gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari tenga conto delle loro esigenze di accoglienza durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione; per contro, le medesime disposizioni europee citate richiedono che la valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili non debba assumere la forma di una procedura amministrativa;

evidenziato che all'articolo 17, il comma 4 prescrive che nella predisposizione dei servizi di accoglienza siano garantiti servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese le esigenze ricreative;

ricordato che sul punto la direttiva richiede, più specificamente, agli Stati membri di provvedere affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza e attività all'aria aperta;

evidenziata l'esigenza di un maggiore rafforzamento delle disposizioni che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE e siano stanziati risorse adeguate;

rilevato che, all'articolo 26, tutti i casi previsti dall'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, sembrano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione;

rilevata, infine, la necessità che lo strumento di programmazione delle esigenze di accoglienza, essenziale per evitare il protrarsi ormai cronico della cosiddetta « emergenza immigrazione », sia rafforzato prevedendo meccanismi di stabilizzazione dei fondi necessari per la sua attuazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della direttiva 2013/33/UE;

rilevata la necessità di introdurre interventi migliorativi significativi, quali ulteriori norme sulla formazione dei membri o sull'incarico esclusivo quantomeno per i presidenti delle Commissioni territoriali, tenendo conto che la direttiva 2013/32/UE richiede agli Stati membri di provvedere affinché gli enti deputati ad esaminare le domande di asilo dispongano di mezzi appropriati ed in particolare di personale competente in materia di diritti umani e protezione internazionale;

evidenziato che il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema in esame, stabilisce che la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso;

ricordato, al riguardo, che l'articolo 14, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, stabilisce che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso in due casi: quando « l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo *status* di rifugiato basandosi sulle prove acquisite » ovvero quando « l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

sia valutata l'opportunità – all'articolo 4 – di specificare il termine per il rilascio del « permesso di soggiorno per richiesta asilo » tenendo conto che nel corrispettivo articolo del decreto legislativo n. 140 del 2005, ora superato dallo schema di esame, è previsto che il rilascio avvenga entro venti giorni dalla presentazione della domanda di protezione;

all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di una differente modulazione delle fattispecie previste per il trattenimento, tenendo conto delle peculiarità delle stesse, anche considerato che la direttiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento;

relativamente all'articolo 6, si evidenzia l'opportunità di un'ulteriore valuta-

zione riguardo ai tempi massimi di trattenimento degli stranieri stabiliti per i richiedenti protezione internazionale (12 mesi) rispetto a quelli fissati per lo straniero irregolare trattenuto all'interno del centro di identificazione e di espulsione (90 giorni) – ferma restando l'esigenza di disporre di tempi congrui per l'esame delle domande di protezione internazionale – anche considerato che le direttive UE prevedono, in entrambi i casi, che di trattenimento abbia la più breve durata possibile;

all'articolo 7 appare opportuno chiarire maggiormente se si intende demandare ad una direttiva ministeriale, prevista nella disposizione in tale sede richiamata, l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi espressamente nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;

all'articolo 8, comma 5, si sottolinea l'esigenza di una ulteriore valutazione della previsione che stabilisce che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimanga nel centro di prima accoglienza anziché essere trasferito nei posti SPRAR, rispetto alla *ratio* di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una « riconversione » degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali *hub* temporanei;

sia valutata l'opportunità di prevedere un maggiore rafforzamento delle disposizioni di cui agli articoli 16 e seguenti dell'atto in esame che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE;

sia valutata l'opportunità, in sede di assestamento del bilancio, di reperire adeguate risorse per il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

all'articolo 26, sia valutato se i casi previsti dall'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguar-

dando comunque soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, non siano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale. Atto n. 170.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

premesso che:

le due direttive sono recate nell'Allegato B della Legge di delegazione europea (legge 7 ottobre 2014, n. 154), che contiene le direttive oggetto di recepimento soggette a parere parlamentare;

la citata legge, con riferimento alle due direttive, non reca nell'articolato principi e criteri direttivi specifici, salvo l'articolo 7, comma 3 che prescrive che dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che perciò occorre fare riferimento, per l'esercizio della delega al recepimento della direttiva, ai principi e criteri direttivi ricavabili dalle due direttive e dai principi generali contenuti all'articolo 1;

i contenuti della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'acco-

glienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

le citate direttive non recano indicazioni in ordine al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma consentono di mantenere o prevedere trattamenti più favorevoli o ulteriori ipotesi di protezione;

lo schema di decreto in esame, nel dettare disposizioni volte al recepimento della direttiva, affronta il delicato tema della disciplina del diritto di asilo, della condizione giuridica dello straniero, delle domande di protezione internazionale e degli organi e soggetti, amministrativi e giudiziari, competenti ad accogliere, ad esaminare e a decidere le domande di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale e di accoglienza dei richiedenti asilo;

si ritiene indispensabile che le norme del decreto legislativo ai fini della loro legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 10, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione diano completa attuazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni delle due direttive;

la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1996 ha affermato che il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie « deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle

sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega»;

si ritiene opportuno che nel recepimento delle due direttive si tenga altresì conto delle più recenti sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo in materia di accoglienza e procedure nei confronti dei richiedenti asilo e delle modificazioni alla disciplina generale dei trattamenti introdotta dalla legge europea 2013-*bis*;

l'articolo 32, comma 1, lettera *c*) della legge n. 234 del 2012, che stabilisce che «gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246», richiamati gli articoli 10 e 117 della Costituzione;

alla luce dell'emergenza flussi migratori che sta interessando il bacino Mediterraneo e più in generale l'intera Unione Europea, in considerazione delle ricadute in termini umanitari, sociali, economici e di sicurezza e igiene da essa scaturenti, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM(2015)240, denominata Agenda europea sulla migrazione, con la previsione di un generale rafforzamento del sistema di accoglienza con un approccio solidaristico tra i paesi europei al fine di proporzionare il numero di immigrati da destinare per ciascuno Stato membro; al tempo stesso un potenziamento della cooperazione con i paesi terzi al fine di meglio gestire le crisi socioeconomiche e umanitarie nei territori di provenienza; altresì sono previste azioni finalizzate ad accrescere e adeguare la cooperazione e la collaborazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie dei paesi europei per meglio contrastare il fenomeno del traffico e della tratta di esseri umani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

al fine di recepire in modo completo l'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti devono riguardare anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria;

anche in considerazione dell'esigenza di trasferire in altri Stati richiedenti asilo il Governo si avvalga della facoltà data agli Stati dall'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 2013/33/UE e perciò sia modificato l'articolo 4 del decreto legislativo in modo da prevedere che il Questore ha facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare le domande;

al fine di rispettare le riserve di legge in materia di stranieri (prevista dall'articolo 10, comma 2 della Costituzione) e di misure limitative della libertà di circolazione (prevista dall'articolo 16 della Costituzione), il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo, con cui l'Italia si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7, par. 2 della direttiva 2013/33/UE, sia modificato in modo che la disposizione nazionale sia conforme a questa norma e perciò in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica del richiedente con atto scritto e motivato tradotto in lingua comprensibile al richiedente nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico

interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;

al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4 della direttiva 2013/33/UE e di evitare dubbi interpretativi dell'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo, sia modificato l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998 può essere disposto o prorogato soltanto se nel caso concreto non sia applicabile più efficacemente nessuna tra le misure alternative meno coercitive indicate nell'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998;

al fine di dare effettiva implementazione alla definizione di rischio di fuga del richiedente quale presupposto del suo trattenimento consentito dall'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*) della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo sia modificato nella parte in cui tale rischio si riferisce all'inottemperanza dei provvedimenti dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per limitare tale riferimento ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14 nei quali il rischio di fuga è concreto, cioè sia modificato in modo che il riferimento sia fatto soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, sempreché nel caso concreto vi siano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, e ai provvedimenti indicati nei commi 7 dello stesso articolo 14 (quest'ultimo comma si riferisce all'indebito allontanamento dal centro di identificazione);

al fine di dare completa attuazione all'ipotesi in cui l'articolo 8, paragrafo 3,

lettera *d*) della direttiva 2013/33/UE della direttiva 2013/33/UE consente il trattenimento del richiedente, l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resta trattenuto nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona nel caso concreto prima del trattenimento abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;

al fine di dare piena attuazione all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2013/33/UE, e di dare effettiva attuazione al diritto alla difesa previsto nell'articolo 24 della Costituzione e alla riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'articolo 13 della Costituzione e di evitare dubbi rispetto all'applicabilità della disciplina generale del trattenimento prevista nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che il provvedimento del Questore con cui si dispone il trattenimento del richiedente e la sua richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e contestualmente all'invio al tribunale siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso Questore, e in modo da prevedere che il tribunale decide sulla convalida o sulla richiesta di proroga sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;

al fine di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, durata che è oggi stata ridotta a 30 giorni, prorogabili due volte, per non più di tre mesi dall'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*) della legge 30

ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis*), il che renderebbe costituzionalmente illegittima la durata del trattenimento del richiedente asilo, per l'evidente irragionevole disparità di trattamento con la durata del trattenimento disposto per una durata molto più elevata proprio nei confronti dei soli stranieri trattenuti dopo avere esercitato il diritto di asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 Cost. o dopo avere impugnato la decisione della Commissione territoriale, così esercitando il diritto alla difesa garantito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, il che scoraggerebbe anche l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo garantito dall'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE;

l'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, – che rendere oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento che dopo l'iniziale termine di 7+2 giorni di volta in volta prorogabile dapprima di ulteriori 2 mesi e poi di ulteriori 3 mesi e poi ancora di ulteriori 20 giorni, secondo la decisione sostanzialmente insindacabile di volta in volta presa dalla Commissione anche durante le procedure accelerate – sia sostituito con il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni (sette più due giorni prorogabili al doppio);

l'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo sia modificato in modo espungere il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto,

prevedendo la facoltà per il giudice di disporre su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, anche in sede di decisione sull'istanza di sospensione della decisione impugnata, nei soli casi in cui il trattenimento era stato disposto ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera *a)*, *b)* e *c)* dello stesso decreto legislativo, l'applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall'articolo 14 comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

l'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, può essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ognuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento disposto ai sensi dei commi 4 e 6 non superiore a 90 giorni;

al fine di consentire l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, anche in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, avvalendosi anche della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 7 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che lo straniero o l'apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l'esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesta la volontà di presentare domanda di protezione internazionale alla direzione dell'istituto che ne dà immediata comunicazione alla competente Questura per la successiva verbalizzazione e svolge nello stesso istituto l'audizione con la Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto stesso, nel quale fruisce di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e nel quale dopo la presentazione della domanda deve essere collocato in una detenzione separata dagli altri detenuti;

al fine di dare esatta e completa attuazione all'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 2013/33/UE e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, rilevate e condannate nell'attuale sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, *Grande Camera, Tarakhel c. Suisse* del 4 novembre 2014, sia modificato l'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo in modo da prevedere che alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità;

al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 1 e 3 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 8, commi 1 e 3 del decreto legislativo siano modificati in modo da prevedere con chiarezza che l'accoglienza nei centri governativi decorre dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato manifestano la loro volontà di presentare domanda di protezione internazionale e a causa di un numero contestuale di domande molto elevato non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo;

al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18 comma 1 lettera *b*) della direttiva 2013/33/UE che prevede che in via ordinaria i richiedenti asilo debbono essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscono una qualità di vita adeguata e che il comma *c*) del medesimo articolo consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che i centri governativi sono destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti sono in ogni caso trasferiti nel minor tempo pos-

sibile nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13, o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;

al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata di cui all'articolo 7 comma 1 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo, e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 non sono più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9 comma 2 del medesimo decreto;

al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17 comma 2 della Direttiva 2013/33/UE assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, rilevate e condannate nell'attuale sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, *Grande Camera, Tarakhel c. Suisse* del 4 novembre 2014, l'articolo 13 commi 1 e 2 siano modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo da parte dei Comuni, singoli o associati sono funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione agli enti locali, singoli o associati, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che in quanto tali la realizzazione e la gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da

garantirsi su tutti il territorio nazionale stabiliti nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo, sono integralmente finanziate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;

al fine di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6 della direttiva 2013/33/UE all'articolo 11 sia aggiunto un ulteriore comma in cui si preveda che in ogni caso i richiedenti sono messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

al fine di evitare l'elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza prevista nell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 12 del decreto legislativo sia riformulato in modo da prevedere che l'allontanamento ingiustificato dai centri comporti non già la decadenza dalle condizioni di accoglienza, che non è prevista nella direttiva, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall'articolo 22 dello stesso decreto legislativo;

al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b*) della direttiva 2013/33/UE, e di dare attuazione effettiva all'articolo 18, paragrafo 7 della stessa direttiva, l'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza deve comunque attuare un'assistenza integrata che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi che comportino almeno un alloggio adeguato e un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali, mediazione linguistico-culturale, orientamento ai

servizi del territorio, erogazione di corsi di lingua italiana e sostegno ai percorsi di formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento a programmi di inserimento lavorativo, abitativo e sociale, orientamento e tutela legale e che le persone che operano presso ogni centro devono ricevere una formazione adeguata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e sono soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

al fine di assicurare un'effettiva tutela giurisdizionale al diritto soggettivo all'assistenza dei richiedenti garantito dalla direttiva 2013/33/UE, l'articolo 14, comma 6 sia riformulato in modo da prevedere che avverso al provvedimento di diniego di accesso alle misure di accoglienza è ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente;

al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2013/32/UE, l'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato possono essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite devono essere effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile, previa informazione del minore non accompagnato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole

supporre possa capire, circa la possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale non impedisce la decisione sulla domanda e non può costituire il solo motivo di rigetto della domanda stessa;

al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4 della direttiva 2013/33/UE l'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro devono ricevere una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati con appositi corsi di formazione e di aggiornamento dal servizio centrale dello SPRAR su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e sono soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

Al fine di dare corretta attuazione all'articolo 22, paragrafo 1 della Direttiva 2013/33/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, che la medesima disposizione prevede la possibilità di anche solo ridurre le misure di accoglienza, e all'articolo 22 al comma 5 della stessa direttiva che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, l'articolo 22, comma 1 lettera a) e lettera e) e comma 3 del decreto legislativo siano modificati in modo da prevedere la possibilità che il Prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza, fattispecie non correttamente recepita nel decreto, che tutti i provvedimenti siano assunti dalla Prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del

centro di accoglienza e prevedendo altresì che in caso di rintraccio del richiedente o di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio nel quale l'interessato può esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;

al fine di assicurare un'effettiva tutela giurisdizionale al diritto soggettivo all'assistenza dei richiedenti garantito dalla direttiva 2013/33/UE, l'articolo 22, comma 5 del decreto legislativo sia riformulato affidando la competenza sui ricorsi giurisdizionali concernenti tale diritto al giudice ordinario, che è il giudice dei diritti soggettivi, e perciò sia riformulato in modo in modo da prevedere che avverso al provvedimento di diniego, di riduzione e di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente;

in conseguenza della condizione posta al punto 13 con la quale si chiede che l'articolo 8 del decreto legislativo sia modificato per chiarire che i centri governativi devono essere destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti sono in ogni caso trasferiti nel minor tempo possibile nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13, o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, anche l'articolo 24 comma 1 lettera c) del decreto legislativo sia riformulato in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto, né trattenuto spetta in ogni caso soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi;

al fine di dare piena attuazione all'articolo 8, paragrafo 1, 4, paragrafo 3, 10, paragrafo 2, lettera c), e 15, paragrafo 3, lettere a) e d) della direttiva 2013/32/UE che prevedono che l'autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d'asilo e che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio e deve altresì avere la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l'articolo 24 comma 1 lettera c) del decreto legislativo, che appare particolarmente carente per ciò che attiene la conformità alla citata norma di diritto, sia riformulato in modo che sia in ogni caso previsto che:

la Commissione nazionale per il diritto di asilo è composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri;

tutti i componenti delle Commissioni territoriali sono nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, presieduta dalla Commissione nazionale, durante la quale si verificano il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri;

i membri effettivi che appartengano ad una pubblica amministrazione sono collocati fuori ruolo e a tempo pieno durante lo sviluppo delle loro funzioni;

al fine di recepire la consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008 la natura di diritto soggettivo facente pienamente parte del diritto d'asilo di cui all'articolo 10 terzo comma della Costituzione, l'articolo 24 comma 1 lettera g) del decreto legislativo sia integrato in modo da prevedere che qualora la Commissione territoriale valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e che la Commissione stessa, d'ufficio o su richiesta della Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008;

al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/32/UE, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera g) del decreto legislativo sia inserita una ulteriore disposizione che preveda che alla fine dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008 è aggiunto un nuovo comma che preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali hanno accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 5-bis, allorché si tratti di informazione che sono state prese in considerazione al fine di prendere la decisione;

al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 2013/32/UE, l'articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo sia modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto per effetto del decreto legislativo in esame, per

prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1 sono fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione;

al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, e 15, paragrafo 3, lettere *a)* e *d)* della direttiva 2013/32/UE, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo sia introdotta una nuova lettera in modo che alla fine dell'articolo 12, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come le indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato, non indossi uniformi;

al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera *m)*, n. 1) del decreto legislativo sia previsto che il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto per effetto del decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio è assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni;

al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera *n)*, n. 1) del decreto legislativo sia riformulato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dal decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare in calce al verbale chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;

al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 5 e 7 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera *n)*, n. 2) del decreto legislativo sia riformulato il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto

legislativo n. 25 del 2008, introdotto dal decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato devono ricevere la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente può fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;

al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2013/32/UE, sia introdotta nell'articolo 24 del decreto legislativo una nuova lettera che modifichi l'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008 in modo da prevedere anche che la formazione delle commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'EASO e con l'UNHCR e con esperti e università, nei quali devono essere ricompresi gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da *a)* a *e)*, del regolamento (UE) n. 439/2010 e si deve tenere conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'EASO;

al fine di evitare l'elusione dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 2013/32/UE, nell'articolo 24, comma 1, lettera *s)*, n. 1, sia previsto che alla fine del comma 2-*bis* dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dal decreto legislativo in esame, che la proroga del termine di verbalizzazione delle domande da parte delle Questure sia differita di ulteriori dieci giorni soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale presentate presso la medesima Questura da parte di un numero elevato di richiedenti rendano praticamente molto difficile il rispetto dei termini previsti nello stesso nuovo comma 2-*bis*;

al fine di evitare l'elusione dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera *b*) della direttiva 2013/32/UE, nell'articolo 24, comma 1, lettera *t*), sia previsto che alla fine del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, sia riformulata l'ipotesi indicata nella lettera *b*) in modo che il termine di conclusione dell'esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale presentate alla medesima Commissione territoriale rendano praticamente molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della Commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all'esame delle domande ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis* dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;

al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera *cc*) dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo si deve altresì prevedere anche che nell'articolo 35, comma 1 del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia previsto che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguarda anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che durante il giudizio il giudice svolge un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;

al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2013/32/UE che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non sia ostacolato il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia, l'articolo 26 del decreto

legislativo sia integrato in modo da prevedere che:

il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, è esentato dal pagamento del contributo unificato;

la competenza per i ricorsi spetta al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica;

il giudice nel giudizio sul ricorso deve comunque ascoltare l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete;

il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applica anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;

positiva è l'attenzione rivolta ai soggetti vulnerabili (tra cui donne e bambini) per cui vengono previsti condizioni di accoglienza e percorsi di assistenza psicologica rafforzata soprattutto per chi è stato vittima di tortura, è in stato di gravidanza o ha subito mutilazioni genitali;

a tal proposito è bene ricordare che la legge n. 7 del 2006 ha introdotto nel codice penale un'autonoma fattispecie di reato relativa alla mutilazione degli organi genitali che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Per tutelare maggiormente le donne migranti sottoposte a questa barbara pratica è bene prevedere la segnalazione da parte del personale sanitario e degli assistenti sociali all'autorità giudiziaria dei casi di mutilazione;

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 13 valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, come è finora previsto nelle linee guida per la gestione degli attuali centri del

sistema SPRAR, al fine di evitare di produrre gravi fenomeni di disagio sociale che ricadono soprattutto sui territori, la possibilità di prevedere che lo straniero o l'apolide dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari permanga accolto in un centro del sistema di accoglienza territoriale per un periodo ulteriore di almeno sei mesi, prorogabili in presenza di situazioni di vulnerabilità o per la conclusione del programma di sostegno all'inclusione sociale;

all'articolo 15 al fine di evitare il ripetersi della sottovalutazione del fabbisogno di accoglienza dei richiedenti asilo valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in ogni regione siano individuati posti di accoglienza disponibili in via immediata e ulteriori posti aggiuntivi e che il numero complessivo annuo dei posti ordinari e aggiuntivi complessivamente disponibili non sia inferiore alla media annua di richiedenti asilo accolti negli ultimi tre anni, compresi i ricorrenti e i minori stranieri non accompagnati;

con riguardo alle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13 del provvedimento, all'articolo 6, comma 2-*bis* del decreto legge n. 119 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 prevedere l'adozione di misure necessarie affinché la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite nonché ai contratti stipulati, degli enti gestori sia accessibili pubblicamente e pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno;

il Ministro dell'interno, con riferimento ai controlli, alle verifiche e al monitoraggio da svolgere con riguardo all'attività, alle condizioni e alla gestione delle strutture, di cui all'articolo 19 comma 4 del provvedimento, svolge una relazione alle commissioni competenti di Camera e Senato con cadenza semestrale a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

all'articolo 24, lettera c) n. 3 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in caso di presentazione della domanda da parte di un detenuto o internato la competenza è della Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto penitenziario;

all'articolo 24 lettera d) il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la Commissione nazionale pubblichi annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione nazionale e dalle Commissioni territoriali, con un'analisi degli esiti delle domande di protezione, compresi i ricorsi giurisdizionali e relativi esiti;

all'articolo 24, comma 1, lettera v) valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio se il comma 2 del nuovo articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 si riferisca a richiedenti non trattenuti o soltanto ai richiedenti trattenuti;

all'articolo 24 lettera v) l'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, inserito dal decreto legislativo in esame, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le ipotesi indicate nel comma 2 siano riferiti a chiunque si trovi in una delle tre situazioni ivi indicate o soltanto ai richiedenti che si trovino già trattenuti e l'opportunità di prevedere che contro il provvedimento di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 adottato dall'Unità Dublino del Ministero dell'interno sia ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero si trova al momento della comunicazione, da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e che l'efficacia del provvedimento impugnato sia sospesa nelle more del termine per l'impugnazione e, in caso di ricorso con allegata richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, fino alla decisione del giudice sulla richiesta di sospensione e che il tribunale si pronunci sul ricorso entro il termine di sessanta giorni, sentiti lo straniero e il suo difensore.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI DEL RELATORE 6.71 (Nuova formulazione), 15.500, 9.1000, 9.1001, 9.1002, 9.1003, 9.1004 e 9.1005 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 6.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
6.71 DEL RELATORE

All'emendamento 6.71 (nuova formulazione), alla parte consequenziale, alla lettera a), aggiungere, infine, le parole: delle amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti, pubblici o privati, che svolgano a qualsiasi titolo un servizio di pubblico interesse o che siano vigilati o controllati da un'amministrazione pubblica o che ricevano da quest'ultima risorse finanziarie.

0. 6. 71.1. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

All'emendamento 6.71 (nuova formulazione) alla parte consequenziale dopo la lettera b), inserire le seguenti:

b-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinques) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni.

0. 6. 71. 2. Invernizzi.

All'emendamento 6.71 (nuova formulazione) alla parte consequenziale alla lettera c), dopo le parole: e dei relativi rimedi *inserire le seguenti:* definizione esauriente e uniforme delle disposizioni e delle procedure concernenti la segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza un dipendente in ragione del proprio rapporto di lavoro;

0. 6. 71. 3. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

Dopo la lettera d), inserire le seguenti:

d) proporzionalità degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità tra le amministrazioni statali, regionali e locali;

d-bis) revisione dei casi di inconferibilità e incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

d-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

d-quater) precisazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai fini di prevenzione della corruzione rispetto alla previsione di un diritto di accesso generalizzato alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.

0. 6. 71. 5. Invernizzi.

All'emendamento 6.71 (nuova formulazione), alla parte consequenziale, alla lettera e), aggiungere, in fine le seguenti parole: definizione, altresì, delle procedure in materia di trasparenza nell'accesso agli atti e di contratti secretati, apportando al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 modificazioni che prevedano che, nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico il richiedente possa ricorrere al responsabile della trasparenza, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, ordina all'amministrazione di provvedere nel termine di quindici giorni dandone comunicazione al richiedente e all'Autorità Nazionale Anti Corruzione; prevedendo, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f) dello stesso decreto legislativo si applichino nei confronti dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali.

0. 6. 71. 4. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

All'emendamento 6.71 (nuova formulazione) alla parte consequenziale alla lettera e) aggiungere, infine, le parole seguenti: definizione, in relazione alle esigenze con-

nesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso, senza preventiva autorizzazione, in tutti i luoghi in cui si svolga un servizio pubblico e alla verifica del loro corretto funzionamento in relazione alle disposizioni vigenti,.

0. 6. 71. 6. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

All'emendamento 6.71 (nuova formulazione), alla parte consequenziale dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) Definizione del diritto per i cittadini di accedere alle informazioni, prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi senza essere tenuti a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.

0. 6. 71. 7. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente, *e le parole:* ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico.

Conseguentemente:

al comma 1, alinea, sostituire le parole: commi 35 e 50 *con le seguenti:* comma 35;

al comma 1, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

b) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministra-

zioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

c) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle *performance*, nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;

d) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che detti obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;

e) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;

f) individuazione dei soggetti competenti alla irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

6. 71. Il Relatore.

ART. 15.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.500 DEL RELATORE

All'emendamento 15.500, sopprimere le parole: alla lettera e), sostituire le parole: « in tutti » con le seguenti: anche per tutti.

0. 15. 500. 1. Invernizzi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c), sostituire le parole: organizzazione e gestione con le seguenti: regolazione e organizzazione;

alla lettera e), sostituire le parole: in tutti con le seguenti: anche per tutti.

15. 500. Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis,.

Conseguentemente, all'articolo 13 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9 con le seguenti: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Le deleghe di cui all'articolo 9 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 12, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1.

9. 1000. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione della carriera diplomatica con le seguenti: esclusione dallo stesso ruolo del personale delle carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. 1001. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: l'indipendenza aggiungere le seguenti: , la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e.

9. 1002. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
9.1003 DEL RELATORE

All'emendamento 9. 1003, dopo la parola: dirigenza aggiungere le seguenti: del ruolo di competenza.

*** 0. 9. 1003. 1.** Centemero, Occhiuto.

All'emendamento 9. 1003, dopo la parola: dirigenza aggiungere le seguenti: del ruolo di competenza.

*** 0. 9. 1003. 2.** Gasparini.

All'emendamento 9. 1003, dopo la parola: dirigenza aggiungere le seguenti: del ruolo di competenza.

*** 0. 9. 1003. 3.** D'Attore.

Al comma 1, lettera b) numero 4) sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza di cui al presente articolo con le seguenti: attribuzione alla dirigenza di cui alla presente lettera.

9. 1003. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
9.1004 DEL RELATORE

Sostituire le parole da: previsione fino a: richiesto il con le seguenti: prevedere l'esclusione del.

0. 9. 1004. 1. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dieni, Nesci, Ciprini.

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria.

9. 1004. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
9.1005 DEL RELATORE

Dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserire le seguenti: a legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 9. 1005. 1. Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli.

Sostituire le parole: con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali con le seguenti: adeguando le analoghe discipline e le relative percentuali.

Conseguentemente, sopprimere le parole: definite in modo sostenibile.

0. 9. 1005. 2. Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

Sostituire le parole da: con conseguente eventuale revisione sino al termine dell'emendamento con le seguenti: con conseguente equiparazione delle analoghe discipline e delle relative percentuali per le amministrazioni non statali.

0. 9. 1005. 3. Dieni, Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

Sostituire le parole da: eventuale fino a: sostenibile con le seguenti: adeguamento

delle analoghe discipline e delle relative percentuali per le amministrazioni non statali.

0. 9. 1005. 4. Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: fermi restando fino alla fine

della lettera con le seguenti: fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali.

9. 1005. Il Relatore.

ALLEGATO 4

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI APPROVATI****ART. 5.**

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 20, comma 3, le parole: « ai sensi degli articoli 21-*quies* e 21-*nonies* » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 21-*quies* ».

5. 8. Lauricella, Lattuca.

ART. 14.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del sistema con le seguenti: e riduzione.

14. 500. Il relatore.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: quale la gestione di servizi di interesse economico generale.

14. 2. Centemero, Occhiuto, Gasparini, Dorina Bianchi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; applicazione dei principi di cui alla presente lettera anche alle partecipazioni, pubbliche già in essere.

14. 54. Dorina Bianchi, D'Alia.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: definizione inserire le seguenti: , al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti delle società e.

14. 19. (Nuova formulazione). Dadone, Colletti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

Al comma 1, lettera m), punto 4), dopo le parole: mediante pubblicazione inserire le seguenti: , sul sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati.

14. 33. Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

Al comma 1, lettera m), dopo il punto 4), aggiungere il seguente: 4-bis) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione di principi di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, basato sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperino alle disposizioni in materia.

14. 59. Dorina Bianchi, D'Alia.

Al comma 1, lettera m), dopo il punto 5) inserire il seguente:

6) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedere la revisione degli obblighi di trasparenza e rendicontazione delle società partecipate agli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici ed industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione di compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

14. 60. Fabbri.

ART. 15.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e comunque non indispen-

sabili per assicurare la qualità ed efficienza del servizio.

15. 82. (ex 13.83). Mazziotti Di Celso.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c), sostituire le parole: organizzazione e gestione con le seguenti: regolazione e organizzazione;*

2) *alla lettera e), sostituire le parole: in tutti con le seguenti: anche per tutti.*

15. 500. Il relatore.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: concorrenza fino a: proporzionalità con le seguenti: adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee.

15. 50. (Nuova formulazione). Giorgis, Gasparini.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato (<i>Esame emendamenti C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato</i>)	53
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	57
---------------------------------------	----

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	105
---------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
--	----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. Esame emendamenti C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	55
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
---	----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 24 giugno 2015.

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

Esame emendamenti C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.50 alle 10.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel far presente che sono pervenute numerose proposte emendative (*vedi allegato 1*) al disegno di legge C. 2798, adottato come testo base, rileva l'opportunità di attendere l'esito della Conferenza dei Presidenti di gruppo, convocata nella giornata odierna, per definire i tempi e le modalità di organizzazione dei lavori. Dopo essersi riservata sulla dichiarazione di ammissibilità degli emendamenti, fa presente, in ogni caso, che nel corso della prossima settimana si potrà procedere alla discussione sul complesso delle proposte emendative presentate, anche ai fini di una più efficace interlocuzione tra i gruppi e con il Governo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che successivamente alla presentazione di emendamenti (*vedi allegato 2*) al nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 15 maggio 2014*) è stato costituito un Comitato ristretto che, come già comunicato nella scorsa seduta, ha già concluso i suoi lavori. All'esito si è stabilito di fissare un nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al testo base. Avverte, quindi, che non sono stati presentati ulteriori emendamenti e che il relatore ha comunque preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti che tengano conto di quanto emerso dai lavori del Comitato ristretto, specialmente in riferimento all'ambito di applicazione del rito abbreviato.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, preannuncia che nel corso della Conferenza dei Presidenti dei gruppi prevista per oggi il suo gruppo chiederà che, in quota opposizione, la proposta di legge in esame sia inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio. Inoltre, comunica di aver presentato degli emendamenti al disegno di legge C. 2798 sul processo penale, che riprendono il contenuto della sua proposta di legge, per quanto preferisca l'approvazione della proposta di legge.

Dichiara che presenterà degli emendamenti volti a perimetrale in maniera ancora più dettagliata la materia oggetto del rito abbreviato, con particolare attenzione alla gravità dei singoli dei reati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto di quanto affermato dal relatore e ritiene che all'esito della Conferenza dei presidenti dei gruppi si possano programmare i lavori relativamente alla proposta di legge in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ricordare che sulla materia oggetto del provvedimento in esame è stata effettuata un'ampia attività conoscitiva, fa presente che la Commissione esprimerà il parere di competenza nel corso della prossima settimana, anche all'esito dei rilievi e delle osservazioni emersi nel corso delle audizioni svoltesi e nella documentazione ivi acquisita. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea
— Legge di delegazione europea 2014.**

Esame emendamenti C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione XIV).

(*Esame emendamenti e conclusione — Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti relativi al provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati presso la Commissione XIV in merito al disegno di legge C. 3123 (Legge di delegazione europea 2014). Al riguardo, rammenta che per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

In sostituzione della relatrice, onorevole Rossomando, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, avverte quindi che sono state trasmesse due proposte emendative, Vignali 2.1 e Pini 17.1, al disegno di legge in discussione. Con riferimento all'emendamento Vignali 2.1, rileva che lo stesso è volto a sopprimere la lettera c), del comma 1, dell'articolo 2, che prevede che le disposizioni di attuazione della direttiva 2014/104/UE (concernente il risarcimento del danno derivante da violazione delle norme europee sulla concorrenza), siano applicate anche alle azioni collettive dei consumatori di cui all'articolo 140 del Codice del consumo, quando ricadano nell'ambito applicativo della stessa direttiva o comunque si tratti di azioni di risarcimento dei danni di cui alla

lettera *b*). Al riguardo, evidenzia che la lettera *b*) estende le disposizioni adottate in attuazione della predetta direttiva alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante, nonché alle relative azioni di risarcimento del danno.

Ciò premesso, propone di esprimere su tale proposta emendativa parere contrario.

Il Viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme a quello della presidente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si sofferma sull'articolo aggiuntivo Pini 17.1, volto a prevedere principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore pri-

vato. In relazione a tale ultimo articolo aggiuntivo, ricorda che la Commissione, nella seduta del 12 maggio 2015, in sede di esame del disegno di legge europea 2014, ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pini 17.01, di identico tenore. Per le medesime ragioni, propone di esprimere parere contrario anche sull'articolo sull'articolo aggiuntivo Pini 17.1.

Il Viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme a quello della presidente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35. alle 14.45.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Premettere il seguente:

« ART. 01.

(Oblazione).

1. L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente: "162. – *(Oblazione nei reati puniti con pena pecuniaria).* – Nei reati per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa o dell'ammenda, il reo è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa stabilita per il delitto ovvero alla terza parte dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato".

2. L'articolo 162-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "162-bis. – *(Oblazione nei reati puniti con pene alternative).* – Nei reati per i quali la legge stabilisce la pena alternativa della reclusione o della multa, ovvero dell'arresto o dell'ammenda, il reo può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente ai due terzi del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto ovvero alla metà del massimo

dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.

L'oblazione non è ammessa quando il reo è già stato condannato per un reato della stessa indole.

L'oblazione non è comunque ammessa quando permangono conseguenze dannose pericolose del reato eliminabili da parte del reo.

Il pagamento delle somme indicate nel primo comma del presente articolo estingue il reato". ».

1. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Sopprimerlo.

1. 16. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, le parole: sentite le parti e la persona offesa, sono sostituite dalle seguenti: sentite le parti e se la persona offesa vi consente,.

1. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, aggiungere dopo la parola: offesa, le seguenti: la quale ha il diritto di precludere l'applicazione del presente istituto anche.

1. 2. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, primo comma, aggiungere il seguente periodo: Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche di seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

1. 3. Parisi, Occhiuto.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, comma 2, le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: sei mesi.

1. 4. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

1. 5. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, dopo il terzo comma, inserire il seguente: L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge, e l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno.

1. 6. Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

1. 7. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 2, capoverso ART. 649-bis, la lettera a) è soppressa.

***1. 8.** Molteni, Fedriga.

Al comma 2, capoverso ART. 649-bis, la lettera a) è soppressa.

***1. 9.** Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 2, capoverso ART. 649-bis, secondo comma, lettera a), sopprimere la parola: 2).

****1. 10.** Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Al comma 2, capoverso ART. 649-bis, secondo comma, lettera a), sopprimere la parola: 2).

****1. 11.** Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 2, capoverso ART. 649-bis, lettera a), sopprimere le parole: e 8-bis.

1. 12. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 2, capoverso ART. 649-bis, la lettera c) è soppressa.

1. 13. Molteni, Fedriga.

Al comma 2, capoverso ART. 649-bis, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« d) delitto previsto dall'articolo 640 ove non ricorrano le aggravanti dell'articolo 61, n. 7 c.p. ovvero 61 n. 11 c.p. ».

1. 14. Parisi, Occhiuto.

Al comma 2, capoverso ART. 649-bis, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« d) delitto previsto dall'articolo 646 ove ricorrano le aggravanti dell'articolo 61, n. 7 c.p. ovvero 61 n. 11 c.p. ».

1. 15. Parisi, Occhiuto.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 624-bis.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al

fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da duecento a milleduecento euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da duecentocinquanta euro a millecinquecento euro.

La pena è della reclusione da sei a dodici e della multa da trecentocinquanta euro a duemila euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61." ».

1. 02. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 624-bis c.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1032. »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1549. »;

c) dopo il terzo comma inserire il seguente: « Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più di quelle di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena

si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ».

1. 03. Pagano, Buttiglione.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

Al comma 1 dell'articolo 624-bis del codice penale, le parole: « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1032 ».

1. 04. Pagano, Buttiglione.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-ter.

Al terzo comma, dell'articolo 624 del codice penale le parole: « La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1549. ».

1. 05. Pagano, Buttiglione.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-quater.

Dopo il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale, inserire il seguente:

3-bis. « Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più di quelle di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ».

1. 06. Pagano, Buttiglione.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

L'articolo 628 è sostituito dal seguente:

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da seicento euro a tremila euro.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei anni e sei mesi a venti anni e della multa da millecinquanta euro a cinquemila euro:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma,

numerati 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

1. 07. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per i reati di cui all'articolo 624 e 628 del codice penale, anche a seguito di diminuzioni di pena a seguito di procedimenti alternativi, non è applicabile la sospensione condizionale della pena salvo per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

1. 08. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 2.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e 649-bis.

2. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 14 sopprimere il comma 4.

3. 1. Il Relatore.

Sopprimerlo.

3. 2. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Le parole: da sei a dieci sono sostituite dalle seguenti: da cinque a sette.

3. 3. Parisi, Occhiuto.

All'articolo 3 pretermettere il seguente:

ART. 3.

(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152).

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975 » n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: « Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

m-quater) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni ».

3. 01. Molteni, Fedriga.

All'articolo 3 pretermettere il seguente:

ART. 3-bis.

Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

ART. 669-bis.

(Esercizio molesto dell'acconciatura e pratica di attività ambulanti non autorizzate).

Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

3. 02. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di limiti di pena).

Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 412 le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a cinque anni »;

2. All'articolo 414-bis le parole: « da un anno e sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni »;

3. All'articolo 416 le parole: « da tre a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a otto anni »;

4. All'articolo 416-*bis* le parole: « da nove a quattordici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da dieci a sedici anni »;

5. All'articolo 423 le parole: « da tre a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a otto anni »;

6. All'articolo 426 le parole: « da cinque a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni »;

7. All'articolo 580 le parole: « da cinque a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni »;

8. All'articolo 583 le parole: « da tre a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a otto anni » e le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a dodici anni »;

9. All'articolo 589, comma 2, le parole: « da due a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a otto anni » e al comma 3, le parole: « da tre a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dieci anni »;

10. All'articolo 605 le parole: « da sei mesi a otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci anni »;

11. All'articolo 609-*bis* le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni »;

12. All'articolo 628 le parole: « da tre a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dodici anni »;

13. All'articolo 629 le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dieci anni »;

14. All'articolo 644 le parole: « da due a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci anni ».

3. 03. Cirielli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-*bis*, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

3. 04. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

ART. 3-*ter*.

Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

3. 05. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 3-ter, inserire il seguente:

ART. 3-*quater*.

Al delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

3. 06. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 3-quater, inserire il seguente:

ART. 3-*quinquies*.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice

penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

3. 07. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 3-quinquies, inserire il seguente:

ART. 3-sexies.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

3. 08. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 3-sexies, inserire il seguente:

ART. 3-septies.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

3. 09. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 3-septies, inserire il seguente:

ART. 3-octies.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

3. 010. Molteni, Fedriga.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a):

dopo le parole: 325, aggiungere le seguenti: 346-bis;

dopo le parole: 629, aggiungere le seguenti: 640, 640-bis, 640-ter, 640-ter, primo comma.

4. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 325, giungere le seguenti: 346-bis.

4. 3. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, capoverso lettera a), dopo l'articolo 600-quinquies, aggiungere: 624, 624-bis, 625,.

4. 4. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 629, aggiungere le seguenti: 640, 640-bis, 640-ter, 640-ter, primo comma.

4. 5. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: dichiarato ai fini delle imposte sul reddito alla fine del capoverso con le parole: o alla propria attività economica.

4. 6. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia pro-

vento o reimpiego di provento dell'evasione fiscale.

4. 7. Bazoli.

Al comma 1, lettera f), capoverso 4-septies, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che la confisca può avere ad oggetto esclusivamente beni dei quali si dimostri la provenienza dal dante causa.

4. 8. Mazziotti Di Celso.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Al Titolo I recante: « modifiche al codice penale » dopo il CAPO I aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

CODICE PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI: ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI

ART. 4-bis.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati gli articoli 266, limitatamente all'ipotesi di cui al comma 4, numero 3), 270, 342, 415, 565, 636, 637, 645, 655, 661, 665, 668, 690, 691, 707, 716, 723 del codice penale.

2. Sono abrogati gli articoli 57, 125, 139, 258 del regio decreto luglio 1934, n. 1265.

ART. 4-ter.

(Modificazioni al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 527 è sostituito dal seguente:

« 527. — (*Atti osceni*). — È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque compie atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. »;

b) l'articolo 528 è sostituito dal seguente:

« 528. — (*Pubblicazioni e spettacoli pornografici*). — Chiunque espone o mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti di natura pornografica, in modo tale che i minori di anni quattordici possano prenderne visione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, organizzando spettacoli pornografici o esercitando il commercio degli oggetti di cui al comma precedente, consente l'accesso ai minori di anni quattordici.

Non è pornografica l'opera d'arte o di scienza. »;

c) l'articolo 529 è sostituito dal seguente:

« 529. — (*Atti osceni; nozione*). — Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. »;

d) l'articolo 689 è sostituito dal seguente:

« 689. — (*Determinazione dello stato di ubriachezza in minori, infermi di mente, persone manifestamente ubriache*). — Chiunque cagiona l'ubriachezza di un minore di anni sedici o di persona che appaia affetta da malattia mentale o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica, oppure somministra bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto fino ad un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna comporta la sospensione dell'esercizio. »;

e) nel paragrafo 1 della sezione 1, capo I, titolo I del Libro terzo del codice penale le parole: « sediziose e » sono soppresse.

ART. 4-quater.

*(Modificazioni al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773).*

1. Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così modificato:

a) gli articoli 18, comma 2, 21, 85, 104, 105, 112, 114, comma 3, 154, comma 1, 157 sono abrogati;

b) sopprimere, nell'articolo 18, comma 4, le parole: « di moralità, »;

c) sopprimere nell'articolo 20 le parole: « o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità »;

d) sopprimere nell'articolo 69 le parole: « , esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto »;

e) sostituire l'articolo 100 con il seguente:

« ART. 100. – Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che comunque costituisca un pericolo per la sicurezza dei cittadini ».

4. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente al Titolo del Capo II sopprimere le parole: Modifica della disciplina della prescrizione.

Conseguentemente, all'articolo 21:

sostituire le parole da: in relazione alla fine del comma con le seguenti: dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;

sopprimere il comma 2.

5. 1. Il Relatore.

L'articolo 5 è soppresso.

5. 2. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, capoverso articolo 159, al numero 4), sostituire ove ricorra la parola: sessantesimo con: ottantesimo.

5. 3. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso articolo 159, comma 5, dopo la parola: giorno aggiungere la parola: successivo.

5. 4. Molteni, Fedriga.

All'articolo 5 premettere il seguente:

ART. 05.

*(DASPO esteso alle manifestazioni
pubbliche o aperte al pubblico).*

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 6-bis.

(Lancio di materiale pericoloso e scavalamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avven-

gano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica ».

2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

« ART. 6-ter.

(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione

sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro ».

3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

« ART. 6-quater.

(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro ».

4. L'articolo 6-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« ART. 6-*quinquies*.

(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater* ».

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8.

(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della

presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera e), e 280 del codice di procedura penale.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018 ».

b) L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 583-*quater*.

(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le

lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni ».

e) l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-ter.

(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società ».

d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

5. 01. Molteni, Fedriga.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 610 (Violenza privata):

1) al primo comma le parole: « è punito con la reclusione fino a quattro

anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni »;

2) al secondo comma, dopo le parole: « La pena è aumentata » sono inserite le seguenti: « , e si procede d'ufficio, »;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Si procede in ogni caso di ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica »;

b) all'articolo 612 (Minaccia) al secondo comma le parole: « Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 » sono sostituite dalle seguenti: « Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica »;

c) all'articolo 660 (Molestia o disturbo alle persone), dopo le parole: « è punito » sono aggiunte le seguenti: « , a querela della persona offesa, ».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: « (Delega al per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale) ».

6. 3. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***6. 2.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***6. 3.** Molteni, Fedriga.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: contro la persona e.

6. 4. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: contro la persona si aggiungano le seguenti: eccetto per il reato di violenza privata previsto all'articolo 610 codice penale.

6. 5. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 6. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al primo comma lettera b), sostituire le parole: anche con riferimento alle categorie dell'abitudine e della tendenza a delinquere con le seguenti: con riferimento specifico e in senso rigoristico alle categorie dell'abitudine e della tendenza a delinquere.

6. 7. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: bb) previsione di una maggior trasparenza nella gestione, da parte del DAP, del regime del 41-bis, dei circuiti di Alta Sicurezza e delle declassificazioni, favorendo l'integrazione di interrati e detenuti in uscita dal regime del 41-bis e limitando il circuito di Alta Sicurezza ai casi più gravi, motivati da pareri circostanziati delle Direzioni Antimafia.

6. 8. Zan.

Sopprimere il comma 2.

6. 9. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 2, la parola: quarantacinque è sostituita con la parola: novanta.

6. 11. Molteni, Fedriga.

Al comma 2, la parola: quarantacinque è sostituita con la parola: sessanta.

6. 10. Molteni, Fedriga.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

6. 13. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 7.

Sopprimere il comma 2.

7. 1. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 2, la parola: quarantacinque è sostituita con la parola: novanta.

7. 3. Molteni, Fedriga.

Al comma 2, la parola: quarantacinque è sostituita con la parola: sessanta.

7. 2. Molteni, Fedriga.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

7. 4. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 8.

Sopprimerlo.

***8. 1.** Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Sopprimerlo.

***8. 2.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Delega al Governo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo dei reati puniti con pene pecuniarie o con pena alternativa).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo dei reati puniti con pene pecuniarie o con pena alternativa e la conseguente riforma della disciplina sanzionatoria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare da illecito penale in illecito amministrativo, i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, nonché le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda;

b) prevedere che gli illeciti amministrativi, di cui alla lettera a), siano soggetti a una sanzione pecuniaria il cui ammontare è così determinato:

1) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per la violazione stessa, e comunque non inferiore a euro 258;

2) se la violazione è punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 1.000 né superiore a euro 30.000, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti; qualora l'importo dell'ammenda, prevista per la contravvenzione, sia superiore nel mas-

simo a euro 30.000, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà essere prevista in misura non superiore al doppio;

3) se la violazione è punita con una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, se prevista in via esclusiva; detta somma è aumentata di un terzo, ove le pene della multa e dell'ammenda siano previste in alternativa alla reclusione o all'arresto;

c) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, se necessario, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire ulteriori violazioni;

d) la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo dei reati puniti con pene pecuniarie non può essere operata nelle seguenti materie:

1) delitti previsti dal Libro II del codice penale;

2) contravvenzioni previste dagli articoli 650, 651, 658, 660, 673, 674, 677, 679, 682, 683, 685, 697, 703, 712, 720, 727, 727-bis, commi 1 e 2, 728, 733, 734 del codice penale;

3) reati in materia di edilizia e urbanistica, salvo che si tratti delle contravvenzioni previste dagli articoli 44, comma 1, lettera a), 73, commi 1 e 2, 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

4) reati in materia di tutela dell'ambiente, beni culturali, territorio e paesaggio, salvo che si tratti della contravvenzione prevista dall'articolo 137, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5) reati in materia di alimenti e bevande;

6) reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

7) reati in materia di immigrazione;

8) reati previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che per le contravvenzioni di cui agli articoli 17 e 32, comma 3;

9) reati previsti dai decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie, compresi nell'elenco allegato alla presente legge.

8. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di cause di estinzione dei reati derivanti dall'adempimento di prescrizioni o di debiti tributari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di cause estintive del reato legate all'adempimento di prescrizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di emissioni in atmosfera e di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per contravvenzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di emissioni in atmosfera e di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati, consistenti nella violazione delle prescrizioni contenute in atti autorizzativi, il reato si estingue quando il contravventore ha ottemperato alle prescrizioni degli organi di vigilanza, dirette ad eliminare la violazione, e ha versato una somma pari ad un terzo della ammenda stabilita per la contravvenzione;

b) prevedere che, nei casi previsti dalla precedente lettera a), l'adempimento delle prescrizioni e il versamento della somma vengano comunicati dall'organo di

vigilanza al pubblico ministero e che si proceda allo stesso modo nel caso di inadempimento; qualora il pubblico ministero prenda notizia della contravvenzione di propria iniziativa o la riceva da privati o da altri organi pubblici, ne dà immediata comunicazione agli organi competenti per le determinazioni inerenti alle prescrizioni che si rendano necessarie allo scopo di eliminare la violazione;

c) prevedere, nei casi dei delitti di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, l'estinzione del reato, quando il reo, entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, estingue i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

8. 02. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 9.

Premettere il seguente comma:

01. All'articolo 34, comma 2-bis, codice procedura penale dopo le parole: decreto penale di condanna sono inserite le seguenti: , il decreto che dispone il giudizio immediato.

9. 1. Pagano, Buttiglione.

Al comma 2, dopo le parole: e che tale stato è irreversibile, aggiungere le seguenti: e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129.

9. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 2, capoverso ART. 72-bis, è aggiunto infine il seguente comma:

2. Alla sentenza di non doversi procedere poiché l'imputato è incapace di par-

tecipare coscientemente al procedimento si applica l'articolo 345 commi 1 e 2, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato.

9. 3. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 10.

Sopprimere il comma 1.

10. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.

10. 2. Pagano, Buttiglione.

Al comma 1 le parole: 51, comma 3-bis sono sostituite dalle seguenti: 51 commi 3-bis e 3-quater.

10. 3. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, sostituire le parole: , e 372, comma 1-bis con le seguenti: e 3-quater.

10. 4. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:

All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole: della persona sottoposta ad indagini o sono soppresse;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: sussiste pericolo sono aggiunte le parole: ed attuale;

c) al comma 1, lettera c), le parole: della persona sottoposta ad indagini o

sono soppresse, dopo le parole: sussiste pericolo sono aggiunte le parole ed attuale, e le parole: non inferiore nel massimo sono sostituite dalle parole superiore nel massimo;

d) Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta solamente dalla gravità del reato e dalle modalità del fatto per cui si procede, e la personalità della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato.

10. 5. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:

All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1-bis e 2-ter sono soppressi;

b) il 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero essere concessa la sospensione condizionale della pena o che l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive ed interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270 e 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari ».

10. 6. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:

All'articolo 280 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole « non inferiore al massimo » sono sostituite dalle seguenti: « superiore nel massimo »;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Se il delitto per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a otto anni di reclusione, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza »;

c) al comma 3, le parole: « La disposizione del comma 2 non si applica » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni dei commi 2 e 2-bis non si applicano. ».

10. 7. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:

Dopo il comma 1 dell'articolo 287 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65.

1-ter. La richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa sono depositati nella cancelleria del giudice, con facoltà del difensore di estrarne copia. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, viene dato tempestivo avviso del compimento dell'atto ».

10. 8. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

All'articolo 289 del codice di procedura penale, comma secondo, sopprimere il secondo periodo.

10. 51. Santelli, Parisi, D'Alessandro, Bazoli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) nella rubrica, la parola personale è sostituita dalla parola coercitiva;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare coercitiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. ».

10. 52. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

All'articolo 308 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « custodia cautelare » sono inserite le seguenti: « e misure interdittive »;

b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, qualora le misure interdittive siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre i limiti previsti dal comma 1, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della

loro esecuzione è decorso il periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303 ».

10. 53. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 315, dopo il comma 2 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

2-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza.

10. 9. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. ».

10. 10. Santelli, Parisi, d'Alessandro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. Ai fini del computo del termine vale in ogni caso la prima iscrizione. ».

10. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, nel comma 3 dopo le parole « alla persona offesa » sono aggiunte le seguenti « , alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, ».

10. 12. Colletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data entro quando si sarebbe dovuto provvedere. La medesima norma vale anche nel caso di cui all'articolo 415 in cui viene applicato il disposto di cui all'articolo 405, comma 2. Gli atti compiuti in seguito alla scadenza dei termini previsti per gli adempimenti di cui all'articolo 335 sono inutilizzabili.

10. 13. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Dopo il comma 3-bis, dell'articolo 355 codice di procedura penale, inserire il seguente:

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato deve essere documentalmente informata, a cura dell'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato delle indagini, nonché sulle attività svolte per la individuazione del responsabile o dei responsabili.

10. 14. Pagano, Buttiglione.

Il comma 2 è soppresso.

10. 15. Parisi, Occhiuto.

Al comma 2, il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente: La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata entro cinque giorni dalla riserva, a pena d'inammissibilità. La riserva divenuta inefficace non può essere nuovamente formulata.

10. 16. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 2, capoverso comma 4-bis, la parola cinque è sostituita con la parola trenta.

10. 17. Molteni, Fedriga.

Al comma 2, capoverso comma 4-bis, la parola cinque è sostituita con la parola quarantacinque.

10. 18. Molteni, Fedriga.

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: del quale deve essere dato loro avviso almeno 10 giorni prima.

10. 19. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 362-bis.

Qualora il pubblico ministero o la polizia giudiziaria su delega stiano procedendo ad interrogatorio di persona informata dei fatti e nell'ambito dello stesso sorga la necessità dell'iscrizione al registro indagati, l'interrogatorio deve essere immediatamente fermato e rinviato ad altra data ».

10. 20. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 386, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le pa-

role: « comprensibile, » aggiungere le parole: « ed in caso ciò si rivelasse impraticabile in lingua inglese ».

10. 21. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 406 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. L'ordinanza deve specificare le motivazioni in fatto ed in diritto per le quali si ritiene, dopo un anno, di concedere ulteriori mesi d'indagini.

10. 22. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 406 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero sino al termine di durata massima. Le richieste di proroga successive alla prima devono però essere specificamente motivate dalla natura delle indagini che vengono compiute, devono essere indicati i motivi che portano alla necessità di richiesta suppletiva.

10. 23. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

3-bis. 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza dei termini massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di

cui all'articolo 415-bis, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello »;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente:

Il procuratore generale presso la corte d'appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, avoca, con decreto motivato, l'indagine preliminare.

10. 24. Rossomando.

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. All'articolo 407 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere ».

***10. 26.** Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 3, inserire il seguente capoverso:

3-bis. All'articolo 407 del codice di procedura penale, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere. »

***10. 27.** Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. All'articolo 408 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona

offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione.

10. 28. Colletti.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3-bis). All'articolo 408, al comma 3, alla fine, dopo le parole: « prosecuzione delle indagini preliminari » sono aggiunte le seguenti: « o di formulazione dell'imputazione ».

10. 29. Colletti.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. All'articolo 408, sono apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole: « nel termine di dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di trenta giorni »;

al comma 3-bis, le parole: « ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni » sono soppresse.

10. 30. Colletti.

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. All'articolo 408, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « per i delitti commessi con violenza alla persona » sono inserite le seguenti: « e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale ».

10. 31. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

3-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

4-bis. A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non

sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il Pubblico Ministero ovvero il Procuratore Generale nei casi di cui all'articolo 412, insistano nella richiesta di archiviazione, il Giudice provvede in tal senso con decreto.

10. 32. Ermini.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale le parole: « fuori del caso previsto dal comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori di casi previsti dai comma 4 e 4-bis ».

10. 33. Ermini.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. All'articolo 410, al comma 1, le parole: « a pena di inammissibilità » sono sostituite dalla parola: « eventualmente ».

10. 34. Colletti.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. All'articolo 410 del codice di procedura penale al comma 1, dopo le parole: « persona offesa dal reato » sono aggiunte le parole: « e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono ».

10. 35. Colletti.

Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 408 ovvero prima che il termine di cui al comma 3 del

medesimo articolo sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione.

10. 36. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, capoverso « ART. 410-bis », comma 1, sostituire le parole: al comma 2 dell'articolo 408 *con le seguenti:* ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411.

10. 37. Il Relatore.

Al comma 5, capoverso « ART. 410-bis », comma 1, sopprimere le parole: In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.

***10. 38.** Il Relatore.

Al comma 5, capoverso « ART. 410-bis », comma 1, sopprimere le parole: In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.

***10. 39.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, al comma 3, sopprimere le parole: Nei casi di nullità previsti dal comma 2.

10. 40. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, capoverso « ART. 410-bis », comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 *con le seguenti:* dai commi 1 e 2.

10. 41. Il Relatore.

Al comma 5, capoverso « ART. 410-bis », comma 3, sostituire le parole: impugnazione davanti alla corte di appello *con le seguenti:* reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica.

Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 4:

1) *sostituire al primo periodo le parole:* La corte di appello, se l'impugnazione è fondata *con le seguenti:* Il giudice, se il reclamo è fondato;

2) *sostituire al secondo periodo le parole:* il provvedimento impugnato *con le seguenti:* oggetto di reclamo;

3) *sopprimere al secondo periodo la parola:* impugnato;

4) *sostituire al secondo periodo le parole:* l'appello *con le seguenti* il reclamo;

5) *sostituire al secondo periodo la parola:* impugnante *con le seguenti:* che lo ha proposto.

10. 42. Il Relatore.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, comma 3, la parola: quindici *sostituita con la parola:* trenta.

10. 43. Molteni, Fedriga.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, comma 3, sopprimere le seguenti parole: senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione delle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

Conseguentemente dopo le parole: davanti alla Corte d'appello, che provvede con ordinanza non impugnabile *aggiungere il seguente periodo:* La Corte d'appello decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

10. 44. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. All'articolo 408, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione».

10. 45. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'ordinanza della corte d'appello è ricorribile in Cassazione per violazione di legge.

10. 46. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono aggiunte le seguenti: «indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2».

10. 47. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6-bis:

6-bis. Al comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono aggiunte le seguenti: «indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2».

10. 48. Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Nessun altro atto investigativo potrà essere svolto tolta la deroga prevista dal precedente comma 4».

10. 49. Sottanelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al comma 3, dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, le parole: «venti giorni», sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».

10. 50. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

7. All'articolo 407, comma 3 del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.

8. All'articolo 415, comma 2 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2».

10. 51. Bazoli.

ART. 11.

Sopprimerlo.

***11. 3.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimerlo.

***11. 2.** Cirielli.

Sopprimerlo.

***11. 4.** Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Sopprimere il comma 1.

11. 5. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Sopprimere il comma 2.

11. 6. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1 sostituire le parole da: « anche d'ufficio » fino alla fine del comma con le seguenti: « sopprimere: ovvero a norma dell'articolo 421-bis, ».

11. 1. Il Relatore.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: il fatto è stato compiuto fino alla fine della lettera.

12. 3. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Sopprimere il comma 2.

12. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

All'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *c)* persona offesa costituita parte civile ».

12. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso comma 4, le parole da: Quando l'imputato chiede sino alla fine del periodo sono soppresse.

13. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole il termine inserire le seguenti: non superiore a sessanta giorni

13. 2. Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

*** 13. 3.** Pagano, Buttiglione.

Sopprimere il comma 2.

*** 13. 4.** Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

All'articolo 441 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

6-ter. Dopo che il giudice ha disposto il giudizio abbreviato, non può essere rilevata o eccepita l'incompetenza per territorio né può essere riproposta l'eccezione di incompetenza precedentemente respinta.

6-quater. Nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice della richiesta di applicazione della pena proposta nel corso delle indagini preliminari ovvero nell'udienza preliminare l'imputato, una volta ammesso il giudizio abbreviato, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza ai sensi dell'articolo 444, altrimenti procede oltre nel giudizio. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 441, comma 4, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie. Nello stesso modo il giudice provvede all'esito del giudizio abbreviato o nel giudizio di impu-

gnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.

13. 5. Il Relatore.

Al comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente comma:

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevanza delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice.

13. 6. Pagano, Buttiglione.

Al comma 2, sostituire il capoverso 6-bis, con il seguente:

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

13. 7. Mazziotti Di Celso.

Al comma 2, capoverso comma 6-bis, sopprimere le seguenti parole: , e la non rilevanza delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

13. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con la partecipazione necessaria del difensore ».

13. 9. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 458 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma:

3-bis. Il giudice fissa con decreto udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

13. 10. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice ».

13. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

All'articolo 13, in fine, aggiungere i seguenti commi:

3. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.

4. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo», sono soppresse.

13. 12. Molteni, Fedriga.

ART. 14.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

14. 3. Pagano, Buttiglione.

Sopprimere il comma 2.

*** 14. 1.** Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Sopprimere il comma 2.

*** 14. 2.** Pagano, Buttiglione.

I commi 3 e 4 sono soppressi.

14. 4. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Sopprimere il comma 4.

14. 5. Pagano, Buttiglione.

Al comma 4, le parole: e 322-bis sono sostituite dalle seguenti: 322-bis e 346-bis.

14. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Il comma 5 è soppresso.

Conseguentemente sono soppressi i commi 6 e 7.

14. 7. Molteni, Fedriga.

Il comma 5 è soppresso.

14. 8. Molteni, Fedriga.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «due anni», sono sostituite dalle parole: «tre anni».

14. 9. Pagano, Buttiglione.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «due anni», sono sostituite dalle parole: «tre anni».

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. All'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «due anni», sono sostituite dalle parole: «tre anni».

14. 10. Pagano, Buttiglione.

Il comma 6, è soppresso.

14. 11. Molteni, Fedriga.

Il comma 7, è soppresso.

14. 12. Molteni, Fedriga.

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. All'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «due anni», sono sostituite dalle parole: «tre anni».

14. 13. Pagano, Buttiglione.

Sopprimere il comma 8.

14. 14. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 5, 6, 7 e 10.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Nuova forma di definizione anticipata del processo.

14. 16. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Marzano, Bazoli, Zan.

I commi 9 e 10 sono soppressi.

*** 14. 15.** Molteni, Fedriga.

I commi 9 e 10 sono soppressi.

*** 14. 18.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere il comma 9.

14. 17. Pagano, Buttiglione.

Al comma 9, capoverso ART. 448-bis, comma 2, dopo le parole: per tendenza aggiungere: o recidivi ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale.

14. 19. Molteni, Fedriga.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 453 del codice di procedura penale, comma 1-bis le parole: « dall'esecuzione della misura » sono sostituite dalle seguenti: « dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale »;

14. 20. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 453 del codice di procedura penale, sopprimere il comma 1-ter.

14. 21. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. La richiesta del pubblico ministero è notificata, a cura del giudice, all'imputato, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione

14. 22. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 455 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole: « cinque giorni » sono inserite le seguenti: « dalla scadenza del termine per la presentazione di memorie accordato all'imputato dall'articolo 454, comma 2-bis ».

14. 23. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 455 del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole: « o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza » sono sostituite dalle seguenti: « annullata ovvero la misura è altrimenti divenuta inefficace ».

14. 24. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 455 c.p.p., dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

1-ter. Il decreto che dispone il giudizio immediato è nullo se emesso in violazione

dei termini previsti dagli articoli 453, comma 1-*bis*, 453, comma 1-*ter* e 454, comma 1;

14. 25. Pagano, Buttiglione.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

Alla Parte Seconda, Libro VI, Titolo IV del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 453, comma 1-*bis* le parole: « dall'esecuzione della misura » sono sostituite dalle seguenti: « dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 c.p.p. »;

b) all'articolo 453, sopprimere il comma 1-*ter*;

c) all'articolo 454, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. La richiesta del pubblico ministero è notificata, a cura del giudice, all'imputato, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione;

d) all'articolo 455, comma 1, dopo le parole: « cinque giorni » sono inserite le seguenti: « dalla scadenza del termine per la presentazione di memorie accordato all'imputato dall'articolo 454, comma 2-*bis* ».

e) all'articolo 455, comma 1-*bis*, le parole: « o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza » sono sostituite dalle seguenti: « annullata ovvero la misura è altrimenti divenuta inefficace. »;

f) all'articolo 455, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

1-*ter*. Il decreto che dispone il giudizio immediato è nullo se emesso in violazione dei termini previsti dagli articoli 453, comma 1-*bis*, 453, comma 1-*ter* e 454, comma 1;

14. 01. Pagano, Buttiglione.

ART. 15.

Sopprimerlo.

*** 15. 1.** Pagano, Buttiglione.

Sopprimerlo.

*** 15. 2.** Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza, rilevanza e conformità all'articolo 190 delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, espongono concisamente i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove;

15. 3. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione, aggiungere le seguenti: senza fare riferimento a specifici atti formati nell'indagine o nell'udienza preliminare.

15. 4. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 16.

Sopprimerlo.

*** 16. 3.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimerlo.

* **16. 1.** Molteni, Fedriga.

Sopprimerlo.

* **16. 2.** Pagano, Buttiglione.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche in materia di decreto penale di condanna).

Dopo il comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore, in deroga all'articolo 135 del codice penale ed all'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.

16. 01. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifica in materia di ragguaglio delle pene).

1. All'articolo 135 del codice penale, le parole « euro 250, o frazione di euro 250 »

sono sostituite dalle seguenti « euro 60 o frazione di euro 60 ».

16. 02. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

ART. 17.

Sopprimerlo.

* **17. 1.** Molteni, Fedriga.

Sopprimerlo.

* **17. 2.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere il comma 1.

17. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 581.

(Forma dell'impugnazione).

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 7, sopprimere la lettera h).

17. 4. Il Relatore.

Sopprimere i commi 2 e 3.

*** 17. 6.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere i commi 2 e 3.

*** 17. 8.** Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Sopprimere i commi 2 e 3.

*** 17. 7.** Mazziotti Di Celso.

Sopprimere i commi 2 e 3.

*** 17. 9.** Pagano, Buttiglione.

Sopprimere il comma 2.

17. 5. Pagano, Buttiglione.

Sopprimere il comma 3.

17. 10. Pagano, Buttiglione.

ART. 18.

Al comma 1, capoverso « ART. 599 » sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il capoverso 1-ter.

18. 2. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Al comma 1, capoverso « ART. 599-bis », sopprimere il comma 2.

18. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al capoverso « ART. 599-bis », sopprimere il comma 2.

18. 4. Pagano, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso « ART. 599-bis », comma 2, dopo le parole: per tendenza aggiungere: o recidivi ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale.

18. 3. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso « ART. 599-bis », sopprimere il comma 4.

*** 18. 6.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, capoverso « ART. 599-bis », sopprimere il comma 4.

*** 18. 7.** Pagano, Buttiglione.

Al comma 2, al capoverso 602 del codice di procedura penale, sopprimere il comma 1-ter.

18. 5. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis, All'articolo 603 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Ove in un giudizio di appello una sentenza di condanna ha contraddetto totalmente il giudizio del tribunale di primo grado, senza che vi sia stato rinnovo del dibattimento, tale circostanza costituisce motivazione per la richiesta di revisione del processo. ».

18. 21. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Sopprimere il comma 3.

18. 8. Pagano, Buttiglione.

Al comma 3, le parole: per motivi attinenti alle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa *sono sostituite dalle seguenti:* per motivi attinenti alla valutazione della prova.

18. 20. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità *con le seguenti:* alla valutazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: « , quando non ritiene manifestamente infondata l'imputazione, ».

18. 9. Il Relatore.

Al comma 3, capoverso « comma 4-bis », sostituire le parole da: attinenti a dichiarativa *con le parole:* di fatto.

18. 10. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 19.

Sopprimere.

19. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere i commi 1, 3, 5, 6 e 7.

19. 4. Pagano, Buttiglione.

Sopprimere il comma 1.

*** 19. 2.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere il comma 1.

*** 19. 3.** Pagano, Buttiglione.

Al comma 2 dopo la parola: parole:, *aggiungere le seguenti:* , se del caso,.

19. 5. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere il comma 3.

*** 19. 6.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere il comma 3.

*** 19. 7.** Pagano, Buttiglione.

Sopprimere il comma 4.

19. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere i commi 5 e 6.

19. 9. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere il comma 5.

19. 25. Pagano, Buttiglione.

Sopprimere il comma 6.

19. 10. Pagano, Buttiglione.

Sopprimere il comma 7.

*** 19. 11.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere il comma 7.

*** 19. 12.** Pagano, Buttiglione.

Sopprimere il comma 8.

19. 13. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 8, capoverso lettera l), la parola: superfluo sostituirla con le parole: non necessario.

19. 14. Molteni, Fedriga.

Sopprimere il comma 9.

19. 15. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 9, le parole: e senza formalità sono soppresse.

19. 16. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 9, sostituire le parole: di fatto con la seguente: materiale.

19. 17. Il Relatore.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. All'articolo 608, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere: a), b) e c) dell'articolo 606.

Conseguentemente all'articolo 25 sopprimere la lettera d).

19. 18. Bazoli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. All'articolo 608, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere: a), b) e c) dell'articolo 606.

19. 19. Bazoli.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 625-ter. — (*Rescissione del giudicato*). — 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia preceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora non si raggiunga la prova che l'assenza fu determinata è da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine il giudice può assumere, anche d'ufficio, le prove che ritenga necessarie.

2. La richiesta è presentata alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui al primo comma. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore, munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. Nella richiesta occorre indicare gli eventuali elementi che dimostrino che l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'interessato.

3. Se accoglie la richiesta, con le forme di cui all'articolo 127, la corte di appello revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. La corte d'appello provvede con sentenza impugnabile in Cassazione ».

20. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 23.

Sopprimerlo.

***23. 1.** Bazoli.

Sopprimerlo.

***23. 2.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 24.

Sopprimerlo.

*** 24. 3.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimerlo.

*** 24. 2.** Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Sopprimerlo.

*** 24. 1.** Molteni, Fedriga.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere, le parole: decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

24. 4. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 1. Molteni, Fedriga.

La lettera a) è soppressa.

25. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
In conformità all'articolo 15 della Costi-

tuzione sono aggiunte le seguenti parole: attuando i principi dettati dalla Raccomandazione n. 13/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in particolare riferimento alla presunzione di non colpevolezza.

25. 3. Bazoli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento *inserire le seguenti:* anche attraverso la previsione di sanzioni adeguate.

25. 4. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: in particolare *alla fine del paragrafo con le parole:* e prevedendo il divieto di intercettazione, ascolto o dati relativi a conversazioni o comunicazioni di difensori, investigatori privati autorizzati, incaricati in relazione al procedimento, consulenti tecnici e loro ausiliari, e di quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, anche nel caso in cui l'intercettazione sia eseguita su utenza diversa da quella in uso a tali soggetti

25. 6. Mazziotti Di Celso.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *a)* dopo le parole: « in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito » sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque nello svolgimento della funzione difensiva ».

b) al comma 1, dopo la lettera *i)* sono inserite le seguenti parole: « *i-bis)* prevedere che la omessa o tardiva iscrizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero nell'apposito registro integri un'ipotesi di illecito disciplinare ».

25. 7. Pagano, Buttiglione.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito sono aggiunte le seguenti parole: e comunque nello svolgimento della funzione difensiva.

25. 5. Pagano, Buttiglione.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis). Prevedere che chiunque effettui fraudolentemente riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni svolte in sua presenza, al fine di diffonderle, sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e che la pena sia aumentata in caso di diffusione dei contenuti delle comunicazioni o conversazioni. Il delitto di cui al periodo precedente è perseguibile a querela della persona offesa e la punibilità è esclusa quando le riprese o le registrazioni di comunicazioni di cui al primo periodo siano utilizzate nell'ambito di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria al solo fine di esercitare il diritto di difesa.

25. 100. Pagano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b), h) e l).

25. 9. Pagano, Buttiglione.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 25. 8.** Pagano, Buttiglione.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 25. 11.** Bazoli.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere specifici presupposti applicativi per le intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche, in modo che esse siano

permesse nei procedimenti per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

25. 10. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Sopprimere la lettera c).

25. 12. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

25. 13. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

25. 14. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

25. 15. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

La lettera g) è soppressa.

25. 16. Molteni, Fedriga.

La lettera h) è soppressa.

*** 25. 17.** Molteni, Fedriga.

La lettera h) è soppressa.

*** 25. 18.** Pagano, Buttiglione.

La lettera h) è soppressa.

*** 25. 19.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

La lettera i) è soppressa.

25. 20. Molteni, Fedriga.

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

25. 21. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis) prevedere che la omessa o tardiva iscrizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero nell'apposito registro integri un'ipotesi di illecito disciplinare.

25. 22. Pagano, Buttiglione.

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

* **25. 24.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

* **25. 23.** Molteni, Fedriga.

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

* **25. 26.** Pagano, Buttiglione.

Al comma 1 aggiungere le seguenti lettere:

m) prevedere che la omessa o tardiva iscrizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero nell'apposito registro integri un'ipotesi di illecito disciplinare.

n) effettuare ogni necessaria modifica al fine di coordinare la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.0 dettata dal Decreto Legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006, con le nuove previsioni di responsabilità disciplinare introdotte dalla Legge n. 18 del 27

febbraio 2015 «disciplina della responsabilità civile dei magistrati» che ha modificato la Legge n. 117 del 13 aprile 1988.

25. 27. Bazoli.

ART. 26.

Sopprimerlo.

26. 1. Molteni, Fedriga.

Sopprimerlo.

26. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

* **26. 3.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

* **26. 4.** Molteni, Fedriga.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale.

26. 100. Amoddio, Bazoli.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola magistrato sono aggiunte le seguenti: estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies O.P. e sostituire la parola: revoca con la seguente: concessione.

26. 5. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1 lettera a), prima della parola: revoca, inserire le seguenti: concessione e alla.

26. 6. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: alternative alla detenzione, inserire le seguenti: prevedere una diversa ripartizione delle competenze tra uffici di sorveglianza e tribunali di sorveglianza, con attribuzione ai primi di una giurisdizione di primo grado in ordine a tutte le materie di cui al Titolo 1 Capo VI della legge n. 354 del 1975, tranne che per le istanze concernenti l'ammissione a misure alternative da parte dei soggetti condannati per reati di cui all'articolo 4-bis, da attribuirsi in modo esclusivo ai Tribunali di sorveglianza, fermo restando la competenza in ordine alle impugnazioni delle decisioni assunte in primo grado dagli uffici di sorveglianza;.

26. 102. Amoddio, Bazoli.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) introduzione del beneficio della liberazione anticipata speciale che accorda una detrazione di pena di cinque giorni al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all'interno del carcere, legga almeno un libro al mese in un anno, quale momento di partecipazione al percorso di rieducazione; beneficio applicabile anche ai condannati in detenzione domiciliare.

26. 7. Daniele Farina, Fratoianni, Sannicandro.

Al comma 1 sopprimere le seguenti lettere: b), c).

26. 9. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

La lettera b) è soppressa.

26. 8. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) revisione della disciplina dell'affidamento in prova ai servizi sociali secondo i seguenti criteri direttivi: prevedere che

consente l'accesso all'affidamento in prova sia fissato in ogni caso a quattro anni; individuare quali comportamenti tenuti in libertà dal condannato siano valutabili al fine della concessione della misura; prevedere una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrare le precisazioni impartibili dalla magistratura di sorveglianza e ridivenire le funzioni degli uffici dell'esecuzione penale esterna, anche al fine di tener conto delle differenze del contesto di provenienza dei destinatari della misura, rendere più efficace il sistema dei controlli sugli affidati in prova, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria. Revisione della disciplina della detenzione domiciliare secondo i seguenti criteri direttivi: abrogare l'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio; prevedere che il limite di pena che consente l'accesso alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 47 comma 1-bis sia fissato a quattro anni; prevedere una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrare le previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

b-bis) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative secondo i seguenti criteri direttivi: prevedere che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni; prevedere che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza.

26. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Sostituire l'articolo 26, comma 1, lettera b) con il seguente:

b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative alla deten-

zione, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, anche per i condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni purché non siano stati acquisiti elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei medesimi con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;

26. 10. Bruno Bossio, Leva.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola revisione inserire le seguenti: delle modalità.

*** 26. 50.** Il relatore.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola revisione inserire le seguenti: delle modalità e.

*** 26. 12.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: il ricorso alle stesse inserire il seguente periodo: prevedere una revisione delle attuali circoscrizioni del Magistrato di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza in modo da far coincidere l'ambito di competenza con quello del circondario;

26. 103. Amoddio, Bazoli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: anche con l'esclusione, per il Tribunale di Sorveglianza, della decisione sia sul provvedimento interinale del Magistrato di Sorveglianza concessivo della misura alternativa più ampia oggetto di richiesta che nei casi di arresti domiciliari ex articolo 656, comma 10 del codice di procedura penale salvo

che il Magistrato ne disponga in corso di misura l'invio.

26. 13. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

La lettera c) è soppressa.

26. 14. Molteni, Fedriga.

Sostituire l'articolo 26 comma 1, lettera c) con il seguente:

c) eliminazione di rigidi automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina per l'accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative alla detenzione per i condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della Legge 26 Luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione dei predetti con la Giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della Legge medesima, non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla predetta collaborazione, che consentono la concessione dei benefici e delle misure alternative in modo tale da permettere anche il superamento dell'ergastolo ostativo, cioè di numerose situazioni in cui il fine pena coincide necessariamente con il fine vita, e a trasformare l'attuale presunzione di non rieducatività in assenza di collaborazione da assoluta in relativa fermo restando che non siano stati acquisiti elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei condannati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;.

26. 15. Bruno Bossio, Leva, Censore, Daniele Farina, Costantino, Melilla.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) eliminazione di automatismi che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati l'individualizza-

zione del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità.

26. 16. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: eliminazione inserire le seguenti: , salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità,.

26. 17. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo.

26. 19. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: revisione della disciplina di preclusione dei con le seguenti: l'accesso alle misure alternative, nonché eliminazione della preclusione dei.

26. 18. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per i condannati alla pena dell'ergastolo, aggiungere le seguenti: eccetto per i con-

dannati per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis c.p.p.

26. 20. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;.

26. 21. Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di giustizia riparativa con le seguenti: attività di mediazione e giustizia riparativa a favore della persona offesa dal reato.

*** 26. 51.** Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di giustizia riparativa con le seguenti: attività di mediazione e giustizia riparativa a favore della persona offesa dal reato.

*** 26. 22.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: momenti, fino alla fine della lettera, con le seguenti: sanzioni penali autonome.

26. 23. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la mas-

sima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;.

26. 24. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera e), sostituire dalla parola: maggiore, fino alla parola: responsabilizzazione, con le seguenti: incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario, sia esterno, nel rispetto di quanto prescritto dalla Corte costituzionale e della sua natura di diritto, nonché di attività di volontariato, quali strumenti di valorizzazione.

26. 25. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento.

26. 26. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato, ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;.

26. 27. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: un più ampio ricorso al con le parole: una maggior valorizzazione del.

*** 26. 28.** Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: un più ampio ricorso al, con le seguenti: una maggiore valorizzazione del;.

*** 26. 29.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi ai fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.

26. 30. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: sia a fini processuali, fino alla fine della lettera, con le seguenti: in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa.

26. 31. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: , nel rispetto del diritto di difesa con le seguenti: con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.

26. 32. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) revisione dell'ordinamento penitenziario alla luce del trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie;.

26. 33. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) riconoscimento del diritto delle persone detenute al mantenimento ed al miglioramento dei rapporti con le persone con le quali vi è un legame affettivo anche tramite la realizzazione all'interno degli Istituti Penitenziari di idonei locali adibiti a tale scopo o di apposite aree, senza controlli visivi e auditivi in modo tale da garantire la riservatezza degli incontri, al

fin di consentire l'intrattenimento di relazioni intime con il proprio partner, sia esso coniuge o convivente permettendo di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel contempo, di attenuare la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di custodia od espiatione della pena;.

26. 34. Bruno Bossio, Leva, Censore, Daniele Farina, Costantino, Melilla.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: all'affettività delle, fino alla fine della lettera, con le seguenti: all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio.

26. 35. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: persone detenute e delle condizioni con le seguenti: persone detenute e internate e disciplina delle condizioni.

26. 36. Il Relatore.

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: , consentendo a internati e detenuti una visita al mese di durata almeno tra le 6 e le 24 ore con le persone autorizzate ai colloqui e predisponendo appositi locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi.

26. 37. Zan.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) previsione di norme che considerino i diritti, bisogni sociali, culturali,

linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;.

26. 38. Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) Adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani-adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione dalla libertà;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca e/o concessione dei benefici penitenziari, in contrasto col finalismo rieducativo della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale, funzione al reinserimento sociale.

26. 39. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente: previsione di un ordinamento penitenziario specifico per i detenuti minori di età adeguato alle loro prioritarie esigenze educative;.

26. 40. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Costantino.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale.

26. 41. Il Relatore.

Dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis) previsione per i soggetti detenuti e suoi difensori della ricezione delle notifiche telematiche, autorizzate dalla direzione del Carcere, per i soggetti liberi è obbligo indicare il domicilio eletto.

26. 42. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) previsione di un'ipotesi di incidente di esecuzione quando la pena debba essere rimodulata per effetto di declaratorie di illegittimità costituzionali.

26. 43. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;.

26. 44. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Costantino, Pannarale, Duranti, Ricciatti.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

l) prevedere l'attribuzione ai direttori degli istituti di pena delle competenze in

materia di ricoveri in luoghi esterni di cura e di autorizzazioni agli ingressi in istituto;.

26. 104. Amoddio.

Al comma 1 dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:

l) revisione dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni in materia di visite agli Istituti Penitenziari per consentire anche ai Sindaci ai Presidenti delle Province ed agli Assessori delegati dei predetti Enti nel cui territorio siano situati gli Istituti Penitenziari, di farvi ingresso senza necessità di autorizzazione al fine di verificare le condizioni di vita dei detenuti, compresi quelli in isolamento giudiziario.

26. 45. Bruno Bossio, Leva, Censore, Daniele Farina, Costantino, Melilla.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) concessione, ai condannati che abbiano tenuto regolare condotta, di permessi premio della durata di dieci giorni per semestre di carcerazione per coltivare specificatamente interessi affettivi.

26. 46. Zan.

ART. 27.

Sopprimerlo.

*** 27. 1.** Molteni, Fedriga.

Sopprimerlo.

*** 27. 2.** Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 1. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Ufficio dell'Anagrafe dei reati).

1. È istituito presso il Ministero della giustizia l'Ufficio dell'Anagrafe dei reati, al quale il Parlamento e il Governo segnalano l'introduzione di ogni nuova fattispecie punita con sanzioni penali.

2. L'Ufficio è incaricato di svolgere le apposite indagini statistiche e di promuoverne la diffusione.

Elenco dei decreti legislativi attuativi direttive comunitarie esclusi dalla depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera l):

1. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 (attuazione della direttiva CEE concernente l'impiego di microrganismi geneticamente modificati);

2. decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (attuazione della direttiva CE in materia di immissione sul mercato di biocidi);

3. decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (attuazione di altra direttiva CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati);

4. decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (attuazione della direttiva CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano);

5. decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (attuazione della direttiva CE sulla definizione delle norme di qualità e

di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione di tessuti e cellule umane);

6. decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (attuazione della direttiva CE in materia di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti);

7. decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 (attuazione della direttiva CE relativa a misura comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria).

28. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il Titolo IV aggiungere il seguente:

TITOLO IV-BIS.

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, E AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, TELEMATICHE E AMBIENTALI

ART. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che

non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271.

ART. 28-ter.

(Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).

1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 266. — *(Limiti di ammissibilità).* —
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, e 407, comma 2, lettera a);

c) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è

disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

3. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

ART. 28-quater.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-*bis*, comma 1-*bis* l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento;

b) al comma 2, la parola: « giudice » è sostituita dalla seguente: « tribunale » e dopo le parole: « con decreto motivato », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2;

e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria »;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

ART. 28-quinquies.

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello.

Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

ART. 28-sexies.

*(Modifiche all'articolo 269
del codice di procedura penale).*

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « non più soggetta a impugnazione » sono aggiunte le seguenti: « e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3 »;

c) ai commi 2 e 3, la parola: « giudice » è sostituita dalla seguente: « tribunale ».

ART. 28-septies.

(Modifica all'articolo 270
del codice di procedura penale).

1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.

ART. 28-octies.

(Modifiche all'articolo 271
del codice di procedura penale).

1. All'articolo 271 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266.

ART. 28-novies.

(Modifica all'articolo 292
del codice di procedura penale).

1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni te-

lefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti.

ART. 28-decies.

(Modifiche all'articolo 329
del codice di procedura penale).

1. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

ART. 28-undecies.

(Modifica all'articolo 380
del codice di procedura penale).

1. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: « o dalle lettere a), b), c), d) », sono inserite le seguenti: « e), e-bis), ».

ART. 28-duodecies.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « I nastri contenenti le registrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche » e dopo le

parole: « previsto dall'articolo 267, comma 5 » sono inserite le seguenti « , nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 »;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

ART. 28-terdecies.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

ART. 379-bis. — (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). — Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 39-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno;

b) all'articolo 614, primo comma, le parole: « di privata dimora » sono sostituite dalla seguente: « privato »;

c) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:

ART. 617-septies. — (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). — Chiunque mediante modalità o attività illecita

prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni;

d) all'articolo 684, le parole: « fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750 »;

e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032.

ART. 28-quaterdecies.

(Introduzione dell'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

ART. 25-terdecies. — (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). — 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.

ART. 28-quinquiesdecies.

(Abrogazione).

1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 28-sexdecies.

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196).

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c);

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità

prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284;

c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: « 26, comma 2, 90, » sono inserite le seguenti: « 139, comma 5-bis, ».

ART. 28-septiesdecies.

(Disciplina transitoria).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, entrano in vigore il 1° gennaio 2014 e si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, l'articolo 25 è soppresso.

28. 02. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ALLEGATO 2

**Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo
C. 1129 Molteni.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituirlo con il seguente: ART. 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 inserire il seguente comma: «5-bis. Quando si proceda per uno dei reati indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede ad indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione ».

2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) è inserito il seguente: «Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438 comma 5-bis si applica l'articolo 132 di queste disposizioni ».

1. 2. Vazio, Ermini, Amoddio.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituirlo con il seguente: ART. 2. All'articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale le parole «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.» sono sostituite dalla seguente «Quando si debba applicare l'ergastolo, la pena rimane invariata, ma il termine previsto dall'articolo 176 del codice penale è ridotto a venti anni. ».

2. 2. Vazio, Ermini, Amoddio.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

Aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni della presente legge si applicano soltanto ai procedimenti per reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

3. 2. Vazio, Ermini, Amoddio.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di Mustafa Abduldzhemil Dzhemilev, deputato ucraino appartenente alla minoranza tatara (*Svolgimento e conclusione*) 106

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di esponenti istituzionali e politici del Kurdistan siriano (Rojava) (*Svolgimento e conclusione*) 107

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 9.35.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di Mustafa Abduldzhemil Dzhemilev, deputato ucraino appartenente alla minoranza tatara. (*Svolgimento e conclusione*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mustafa Abduldzhemil DZHEMILEV, *deputato ucraino appartenente alla minoranza tatara*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e Mario MARAZZITI, *presidente*.

Mustafa Abduldzhemil DZHEMILEV, *deputato ucraino appartenente alla minoranza tatara*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ringrazia Mustafa Abduldzhemil Dzhemilev, *deputato ucraino appartenente alla minoranza tatara*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di esponenti istituzionali e politici del Kurdistan siriano (Rojava).

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Senam MOHAMAD, *co-presidente del Consiglio del Popolo del Rojava*, e Saleh MOHAMED, *co-presidente del Partito Unione Democratica (PYD)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, a più riprese, Vincenzo AMENDOLA (PD) e Andrea MANCIULLI (PD).

Anwar MUSLEM, *co-presidente del Cantone di Kobane nel Rojava*, e Nessrin ABDALLA, *comandante dell'Unità di difesa delle donne (YPJ)*, svolgono ulteriori considerazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara svolta l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014. Atto n. 167 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1917 Bolognesi, recante « Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale » (<i>Deliberazione</i>)	111
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri nonché sulle pratiche di nonnismo e sulle condotte ad esso correlate in epoca antecedente e successiva alla sospensione del servizio di leva obbligatorio. Doc. XXII, n. 46 Amoddio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	112

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Parigi dal 15 al 17 giugno per visitare il 51° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio (Le Bourget) e per incontrare la Commissione Difesa dell'Assemblea nazionale francese	112
ALLEGATO 2 (<i>Relazione delle deputate Villecco Calipari e Corda</i>)	116

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014.

Atto n. 167.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 23 giugno 2015.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO valuta favorevolmente la proposta di parere presentata dalla relatrice nella seduta precedente.

Tatiana BASILIO (M5S) reputa critica-bile l'atteggiamento del Governo che ha mancato di fornire elementi di informazione dettagliati sulle questioni più problematiche riguardanti la gestione del patrimonio abitativo della difesa, nonostante

abbia potuto beneficiare di un tempo decisamente più lungo di quello previsto in via ordinaria, nonché di un atteggiamento di collaborazione da parte dei gruppi della Commissione, che sono animati dalla volontà di risolvere i nodi più difficili e di portare a compimento il lavoro avviato in occasione del precedente schema di decreto annuale. Nel ribadire l'esigenza di maggiore trasparenza, soprattutto con riferimento agli alloggi di servizio di alta rappresentanza, chiede al Governo di fornire i dettagli relativi alla loro destinazione.

Ausplicando che su questa materia possa mantenersi, all'interno della Commissione, il clima di fattiva collaborazione che vi è stato in passato, chiede alla relatrice di integrare la proposta di parere inserendovi alcune delle osservazioni che erano state formulate nel parere approvato dalla Commissione nel 2014 in occasione dell'esame del precedente schema di decreto sul patrimonio abitativo della difesa (atto del Governo n. 91) e che non sono state ancora recepite.

In particolare, sottolinea l'opportunità che il Governo si impegni in primo luogo a fornire al Parlamento i dati relativi alla distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, al fabbisogno abitativo teorico in base alle norme vigenti e all'eventuale deficit o surplus rispetto all'esistente, insieme ad una proiezione almeno quinquennale delle esigenze infrastrutturali, nonché ad inserire tali dati nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa relativo al 2016; in secondo luogo a superare definitivamente la gestione del patrimonio per Forza armata, unificando tale gestione in senso interforze; in terzo luogo, infine, ad aggiornare e rendere pubblici gli elenchi degli incarichi che danno diritto all'alloggio di servizio ASIR, ASI e ASGC, ai fini di una corretta pianificazione delle esigenze reali delle Forze armate, così da evitare abusi derivanti dalla non conoscenza da parte degli interessati in ordine ai presupposti per la titolarità del diritto a ottenere un alloggio.

Giovanna PETRENGA (FI-PdL) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, che ringrazia, sottolineando come tale proposta tenga nella dovuta considerazione le istanze portate avanti dai diversi gruppi presenti in Commissione.

Donatella DURANTI (SEL) preannuncia il voto favorevole del gruppo di SEL sulla proposta di parere della relatrice, che ha dimostrato di farsi carico delle legittime aspettative dei conduttori degli alloggi della Difesa. Auspica che il Governo voglia tenere nella massima considerazione il parere che la Commissione si appresta ad approvare, dando piena attuazione agli impegni in esso previsti e lavorando in sinergia con la Commissione in modo da poter recuperare il prezioso tempo perso.

Massimo ARTINI (Misto-AL) condivide il lavoro svolto dalla relatrice e dal Governo, che ha portato ad un risultato sicuramente soddisfacente. Preannuncia, quindi, un voto favorevole, auspicando che il Governo voglia dimostrarsi sensibile anche alle istanze proposte dalla collega del Movimento 5 Stelle.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, premesso che il patrimonio abitativo delle Forze armate è stato gestito nei decenni passati con difficoltà e in modo non sempre congruo, chiede di dare atto alla Difesa del lavoro svolto negli ultimi anni per cercare di rimettere ordine in questa gestione e di conformarla a criteri di buon senso e di giustizia. Si tratta però di un lavoro difficile, considerato che negli anni si sono venute a creare situazioni complesse e che occorre trovare un giusto punto di equilibrio tra le istanze degli attuali fruitori degli alloggi e le esigenze della Difesa e dell'interesse pubblico. Ciò premesso, dichiara che il Governo preferirebbe che la proposta di parere della relatrice non fosse modificata, in quanto costituisce un buon risultato nello sforzo di conciliare le diverse esigenze anzidette.

Con riferimento poi alla terza delle osservazioni di cui la deputata Basilio ha

auspicato l'introduzione nel parere – con cui si chiede di rendere pubblici gli elenchi degli incarichi che danno diritto agli alloggi di servizio – fa presente che la tipologia di incarico che dà diritto a ciascun tipo di alloggio è già pubblica, in quanto è prevista dalla normativa, e che forme di pubblicità più dettagliate non sono opportune, in quanto si tratterebbe di specificare chi abita dove, il che sarebbe lesivo di un giusto diritto alla riservatezza dei singoli militari e delle loro famiglie. Osserva inoltre che la formulazione della osservazione auspicata dalla deputata Basilio non appare in linea con la richiesta proveniente da più parti nel senso di consentire che gli alloggi rimangano a disposizione di chi li occupa anche in taluni casi in cui sia venuto meno il titolo a disporre di un alloggio di servizio.

Elio VITO, *presidente*, chiede alla relatrice se intenda mantenere la sua proposta di parere o se voglia riformularla per tenere conto delle richieste della deputata Basilio.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, premesso che negli ultimi anni è stato fatto molto da parte del Ministero della difesa e della Commissione per assicurare un utilizzo più razionale ed equo degli alloggi militari, ricorda che rimangono ancora diversi problemi aperti – come noto ai componenti della Commissione – e sottolinea che la sua proposta di parere, formulata dopo una approfondita interlocuzione con il Governo, tende a trovare soluzione a tali problemi. Ribadisce l'esigenza di modificare la disciplina di legge per dare al decreto in esame una cadenza triennale, anziché annuale.

Per quanto riguarda le osservazioni di cui la deputata Basilio chiede l'inserimento nella proposta di parere, condivide le considerazioni del sottosegretario Alfano in merito alla pubblicazione degli elenchi degli incarichi che danno diritto all'alloggio di servizio: è giusto rendere pubblici i criteri e i dati generali, ma senza ledere la riservatezza degli interessati. Quanto all'unificazione della gestione del

patrimonio abitativo della Difesa in senso interforze, fa presente che si tratta di un traguardo certamente desiderabile, ma che necessariamente richiede tempo e gradualità: basti pensare alle difficoltà che si incontrano nell'unificazione interforze della gestione di altri ambiti, a cominciare dalla logistica. Rimarca infine che l'esigenza di informare direttamente gli interessati della disciplina prevista dal decreto ministeriale è stata tenuta presente ed è richiamata nell'osservazione della sua proposta di parere.

In conclusione, avverte che, a meno che il Governo sia disponibile a qualche apertura sulle richieste della deputata Basilio, la sua intenzione, come relatrice, è di confermare la proposta di parere presentata ieri.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dichiara che, se ciò può servire a conservare il clima di collaborazione costruttiva che esiste nella Commissione, il Governo è disponibile a fare uno sforzo aggiuntivo per valutare l'eventuale accoglimento di qualcuna delle richieste della deputata Basilio. Chiede a tal fine alla presidenza se sia possibile a tal fine sospendere brevemente la seduta.

Elio VITO, *presidente*, avverte che sospenderà la seduta e che, se non vi sono obiezioni, durante la sospensione la Commissione svolgerà gli altri punti all'ordine del giorno.

La seduta sospesa alle 14.25 riprende alle 14.40.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO rileva che le richieste di chiarimento contenute nella prima e nella terza delle osservazioni formulate dalla deputata Basilio possono essere avanzate con altri strumenti parlamentari, ad esempio mediante atti di sindacato ispettivo, e dichiara la disponibilità a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

Per quanto riguarda invece la questione relativa all'unificazione della gestione del patrimonio abitativo in senso interforze,

ritiene che l'osservazione formulata dalla deputata Basilio possa essere accolta, purché formulata nel senso di chiedere al Governo una valutazione sull'opportunità di procedere a tale unificazione.

Tatiana BASILIO (M5S) ringrazia il Governo per lo sforzo, anche se non comprende completamente le ragioni per cui le osservazioni contenute nel parere approvato sul precedente schema di decreto (atto n. 91) non possano essere favorevolmente accolte dal Governo con riferimento allo schema oggi in esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, riformula la sua proposta di parere, aggiungendo una seconda osservazione che tiene parzialmente conto dei rilievi avanzati dalla deputata Basilio (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come testé riformulata.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 giugno 2015 — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1917 Bolognesi, recante « Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale ».

(*Deliberazione*).

Elio VITO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappre-

sentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1917 Bolognesi e altri, stabilendo di procedere all'audizione del Presidente della Corte dei conti, del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, di docenti universitari o altri esperti e di rappresentanti dell'associazione « Rete italiana per il disarmo (Controllarmi) ».

Quindi, essendo stata raggiunta l'intesa con la Presidente della Camera, richiesta dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri nonché sulle pratiche di nonnismo e sulle condotte ad esso correlate in epoca antecedente e successiva alla sospensione del servizio di leva obbligatorio. Doc. XXII, n. 46 Amoddio.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore*, ribadisce l'orientamento, già manifestato nella precedente seduta, nel senso di limitare i compiti della Commissione d'inchiesta a quello di fare completamente luce sulla

vicenda riguardante il giovane militare Emanuele Scieri.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), nel ribadire che concorda con l'esigenza di istituire una Commissione d'inchiesta monocamerale, al fine di procedere più speditamente nell'*iter* di formazione del provvedimento, preannuncia la presentazione in tempi rapidi di una propria proposta di inchiesta, di cui auspica l'abbinamento al documento in titolo. Chiede pertanto di mantenere aperta la discussione di carattere generale, per dargli modo di depositare la sua proposta di inchiesta.

Elio VITO, *presidente*, preso atto della richiesta del deputato Zappulla e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.

C. 679 Palmizio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il Governo aveva preannunciato che avrebbe fatto avere alla relatrice un proprio contributo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI conferma di aver predisposto un documento recante un contributo di riflessione da sottoporre alla relatrice e al presentatore della proposta di legge in titolo ai fini di una eventuale modifica del testo in esame.

Elio VITO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla missione svolta a Parigi dal 15 al 17 giugno per visitare il 51° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio (Le Bourget) e per incontrare la Commissione Difesa dell'Assemblea nazionale francese.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la vicepresidente Villecco Calipari e la deputata Emanuela Corda si sono recate a Parigi, in rappresentanza della Commissione, dal 15 al 17 giugno scorso, per visitare il 51° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio di Le Bourget e per incontrare la Commissione Difesa dell'Assemblea nazionale francese.

Emanuela CORDA (M5S), anche a nome della deputata Villecco Calipari, deposita una relazione sulla missione (*vedi allegato 2*), segnalando l'estrema rilevanza della visita, che ha offerto notevoli spunti di confronto con le esperienze internazionali nel campo dell'industria della difesa.

Sottolinea come nel corso della manifestazione abbia potuto prendere conoscenza dell'esistenza di molte piccole aziende italiane che sono all'avanguardia nel settore e che rappresentano delle eccellenze in campo regionale.

Si sofferma, quindi, su due importanti elementi emersi nel corso della missione. In primo luogo, segnala il ridimensionamento dello spazio espositivo di Finmeccanica che — come rilevato dall'amministratore delegato e direttore generale, Mauro Moretti — rende testimonianza delle difficoltà del settore e della necessità di un maggiore dialogo con le istituzioni. Aggiunge che in tale scenario un ruolo importante hanno svolto anche le sanzioni economiche alla Russia, come lamentato da diversi espositori.

Il secondo elemento che intende segnalare riguarda la visita al padiglione del

gruppo Thales, una multinazionale francese operante nel campo dell'elettronica con significative componenti italiane. Al riguardo evidenzia che il gruppo ha manifestato l'interesse ad avviare un confronto tra la Commissione e gli operatori del settore.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ringrazia la collega Corda per aver riferito sugli esiti della visita al Salone di Le Bourget ed aggiunge che l'ingegner Moretti ha sottolineato come una più forte cooperazione tra le istituzioni pubbliche e le grandi realtà produttive nazionali sia necessaria per favorire e promuovere il « sistema Italia » nel contesto della competizione globale. Al riguardo fa presente che la Francia funziona come un « sistema » e che il recente accordo per la vendita dei velivoli *Rafale* al Qatar è la dimostrazione più evidente di come questo modo di agire possa mettere in seria difficoltà anche progetti sviluppati in cooperazione tra più Stati, come per esempio l'*Eurofighter*.

Quanto, invece, all'incontro con la Presidente della Commissione difesa dell'As-

semblea nazionale, Patricia Adam, ricorda che questo era finalizzato a un colloquio incentrato sui contenuti del nuovo progetto di riforma delle istanze di consultazione e di concertazione del personale militare recentemente approvato, che trae origine dall'emanazione di due importanti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Evidenzia come l'incontro sia stato assai proficuo e abbia consentito di acquisire ulteriori elementi informativi utili nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di rappresentanza militare, sulle quali è relatrice. Osserva che dal colloquio è emerso tra l'altro che le proposte di riforma attualmente all'esame della Commissione Difesa della Camera dei deputati sono di grande rilievo e — a suo avviso — non hanno nulla da invidiare alle analoghe iniziative parlamentari francesi.

Elio VITO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014 (Atto n. 167)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della Difesa per l'anno 2014;

considerato che nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo di cui allo schema in esame sono indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio abitabile;

preso atto che il patrimonio complessivo abitativo globale è pari a 16.812 unità, secondo quanto riportato più specificatamente nella tabella 1 dell'allegato A allo schema in esame, con una diminuzione rispetto al 2013 del numero degli alloggi non più utili pari a 450 unità, di cui 357 in dotazione all'Esercito, 29 alla Marina militare e 64 all'Aeronautica militare;

evidenziato che la tabella 4, di cui all'allegato B, illustra la situazione degli alloggi alienabili inseriti nel decreto direttoriale del 22 novembre 2010, indicando in 217 unità il numero degli alloggi effettivamente alienati nel 2014 su un totale di 2874 alloggi alienabili, e che tale risultato

deludente impone di sviluppare una riflessione adeguata sulle difficoltà che hanno portato a concludere la vendita di un numero di alloggi inadeguato rispetto alle esigenze ed agli obiettivi del piano;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame stabilisce le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie ritenute meritevoli di tutela e, in particolare, per i nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di handicap grave accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 e i familiari conviventi con il personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio;

rilevato, altresì, che l'articolo 4 reca disposizioni interpretative e applicative relative al cosiddetto « regime transitorio » degli utenti che hanno perso il titolo alla concessione dell'alloggio, prevedendo che gli utenti portatori di handicap accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 o gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprendeva alla data di entrata in vigore del citato decreto un portatore di tale tipologia di handicap, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2014, siano ammessi a presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto, stabilendo inoltre che i benefici previsti dalle citate disposizioni non possono estendersi

oltre la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di dare effettiva e concreta attuazione alle condizioni approvate dalla Commissione difesa della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 2013, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo n. 7 del 2014, e successivamente recepite in parte dal decreto ministeriale 7 maggio 2014, sia riconosciuta la condizione di categoria protetta ai fini del mantenimento della conduzione agli utenti portatori di handicap e ai conduttori nel cui nucleo familiare risulti convivente un portatore di handicap individuato come tale ai sensi delle disposizioni normative vigenti anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011;

2) prosegua, per gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, il cui reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera i 54.485,73 euro, incrementato di euro 3.500 per ogni figlio a carico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa del 23 giugno 2010, la permanenza nella conduzione dell'alloggio alle stesse condizioni di deroga e di canone ivi previste, fatto salvo il perdurare delle condizioni patrimoniali e reddituali indicate nel medesimo articolo, così come modificate nel tempo in ragione degli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici Istat;

3) ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, sia assicurato che rientrino nella condizione di categoria protetta i coniugi vedovi, i figli orfani di personale militare e civile della Difesa e i coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di

personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio dal momento in cui viene a determinarsi il relativo *status* giuridico;

4) al fine di dare concreto impulso al piano vendite degli alloggi, siano rivisti, previa acquisizione del parere concorde della Corte dei conti e del Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle mutate condizioni di mercato e delle reali condizioni degli immobili da alienare, i prezzi per la base d'asta per gli alloggi liberi, nonché i prezzi per l'esercizio del diritto d'opzione per gli immobili occupati da conduttori che non hanno ancora esercitato tale diritto;

5) si provveda a sollecitare la pubblicazione nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010) delle norme per esercitare l'opzione per l'usufrutto con diritto di accrescimento, così come indicate nella risoluzione Ruggia ed altri n. 8/00177, approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 29 maggio 2012, sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori degli immobili della Difesa, nel senso di prevedere, in tali casi, anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione e di aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui all'articolo 404, comma 4, lettera a) del predetto Testo unico, qualora più favorevole per l'acquirente;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di evitare il ripetersi di una carenza di informazione sui contenuti del decreto, sia data idonea comunicazione a tutti i conduttori di alloggi, inviando a ciascuno di loro tempestivamente e con le modalità più consone il testo del decreto approvato;

b) il Governo valuti l'opportunità di procedere all'unificazione della gestione del patrimonio abitativo in senso interforze.

ALLEGATO 2

Sulla missione svolta a Parigi dal 15 al 17 giugno per visitare il 51° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio (Le Bourget) e per incontrare la Commissione Difesa dell'Assemblea nazionale francese.

RELAZIONE DELLE DEPUTATE VILLECCO CALIPARI E CORDA

Il 16 ed il 17 giugno scorso una delegazione della Commissione Difesa, formata dalla vicepresidente Villecco Calipari e dall'onorevole Emanuela Corda, si è recata all'aeroporto di Le Bourget (Parigi) per visitare la 51^a edizione del Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio.

Il Salone – promosso dal Gruppo delle industrie aeronautiche e spaziali francesi (GIFAS) – rappresenta tradizionalmente il più rilevante appuntamento europeo del settore: l'iniziativa si svolge ad anni alterni in Francia e nel Regno Unito (a Farnborough) e riunisce tutti gli attori dell'industria aeronautica e spaziale operanti sia in ambito civile che militare.

È in tale contesto che vengono presentati nuovi prodotti afferenti a tutta la filiera aero-spaziale, dalla costruzione ed assemblaggio dei velivoli ai propulsori alla motoristica, dagli armamenti avioportati ai sistemi di assistenza al pilotaggio fino alle costruzioni di satelliti per telecomunicazioni.

A titolo esemplificativo si rileva come la precedente edizione, svoltasi dal 17 al 23 giugno 2013, abbia visto il lancio, da parte del costruttore brasiliano *Embraer*, di una nuova generazione di aviogetti regionali *E2* e la presentazione ufficiale di una ricerca, svolta da una società statunitense di consulenza, che ha previsto un raddoppiamento del mercato mondiale dei droni nell'arco del prossimo decennio, con un giro d'affari di circa 11,6 miliardi di dollari all'anno.

L'edizione 2015 si è invece caratterizzata per la partecipazione di 2.260 espo-

sitori provenienti da 47 Paesi e per la presentazione di circa 120 aeromobili civili e militari. Il quadro delle partecipazioni ha rispecchiato – come è accaduto in altre precedenti edizioni – l'attuale assetto delle relazioni diplomatiche tra Stati: si è rilevata ad esempio una minore presenza delle industrie russe ed al contempo una più marcata partecipazione delle principali aziende statunitensi, con presentazioni degli elicotteri UH-72 Lakota e CH-47 Chinook, degli aerei P-8A *Poseidon*, F-15E Strike Eagle, A10 *Thunderbolt II*, F-16 Fighting Falcon, WC-130J e dell'aereo d'addestramento Scorpion di Textron Airland.

Le industrie europee hanno invece presentato, tra gli altri, l'H225M e H145M di Airbus Elicotteri, il C295 e l'*Eurofighter Typhoon* di Airbus Defence & Space, il *Rafale* di Dassault Aviation, l'elicottero TTH delle NHIndustries, l'addestratore PC-21 della Pilatus, il drone *Patroller* di Safran, mentre la Turchia ha esposto il suo nuovo elicottero d'attacco T129 ATAK unitamente al drone MALE Anka.

Per quanto attiene alla partecipazione italiana, è stata particolarmente ricca ed articolata, con ben 109 aziende presenti che hanno presentato alcuni dei prodotti più innovativi ed avanzati del settore. In particolare nel corso del salone sono stati presentati i velivoli Avanti Evo ed il drone P1HH *Hammer Head* di Piaggio Aerospace (esposto con la livrea dell'Aeronautica militare italiana) e l'ultraleggero *Dardo*, un velivolo ad alte prestazioni progettato dalla CFM Air di Ciriè (TO).

Il 15 giugno, nel corso di un *cocktail* e di una cena organizzati dall'ambasciatore Giandomenico Magliano, presso la nostra rappresentanza diplomatica a Parigi, la delegazione ha avuto una prima presa di contatto con le numerose personalità civili e militari presenti al Salone, tra le quali la Ministra della Difesa, senatrice Roberta Pinotti, con il Segretario generale della Difesa/DNA, Generale di corpo d'armata Enzo Stefanini e l'Amministratore delegato di Finmeccanica, ingegnere Mauro Moretti.

Il 16 giugno la delegazione, accompagnata dal cons. Enrico Pavone, primo consigliere della nostra rappresentanza a Parigi e dal colonnello dell'Aeronautica militare, Valerio Vivaldi, si è dapprima recata presso lo *stand* del Ministero della Difesa per un primo briefing informativo con i responsabili dei principali stand nazionali e con l'onorevole Guido Crosetto, presidente della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), per visitare successivamente lo *stand* di Finmeccanica.

In quella sede, l'ingegnere Moretti – coadiuvato dai responsabili dei principali rami d'azienda partecipati dal Finmeccanica (Agusta Westland, Selex ES e Drs Tecnologia, Alenia Aermacchi, OTO Melara) – ha illustrato alle onorevoli delegate i principali traguardi economici e produttivi conseguiti dal suo gruppo negli ultimi mesi e le principali linee direttrici dell'azione di Finmeccanica nel settore, sottolineando l'esigenza di una più forte cooperazione tra istituzioni pubbliche e grandi realtà produttive nazionale per promuovere il « sistema Italia » nel contesto della competizione globale.

La delegazione ha avuto altresì modo di acquisire una concreta dimostrazione delle capacità innovative del Gruppo attraverso una presentazione dedicata all'M-345 *Ground Based Training Demonstrator Device*, un simulatore di volo avanzato che riproduce una cabina di pilotaggio ed i principali strumenti di volo di un velivolo e che riassume la posizione strategica detenuta da Alenia Aermacchi in questo comparto.

La delegazione ha visitato lo *stand* di Avio Aero, una società originariamente appartenente al Gruppo FIAT ed acquisita nel dicembre 2012 da General Electric, molto attiva nel campo della ricerca tecnologica attraverso l'attivazione di partenariati con numerosi atenei e centri di ricerca italiani e stranieri.

L'amministratore delegato della società, dottor Riccardo Procacci, ha illustrato alla delegazione la nuova campagna di comunicazione digitale Beintransmission, ideata per scoprire le ultime sfide dell'azienda, dal ruolo sui motori General Electric GE9X (che verrà installato sul nuovo Boeing 777X) e Leap, alla stampa 3D dei componenti aeronautici, ai programmi di ricerca europei per i motori aerei del futuro. Il dottor Procacci ha espresso l'auspicio che la Commissione Difesa possa recarsi prossimamente in missione presso gli stabilimenti di Avio Aero.

Nella giornata del 17 la delegazione, accompagnata dal cons. Francesco Leone, dell'Ambasciata italiana a Parigi, ha visitato lo *stand* dell'azienda ElettronicaSpA, leader nel settore della guerra informatica, che ha presentato a Le Bourget le ultime evoluzioni nel settore delle contromisure, tra le quali l'ELT/572 (*Directional Countermeasures*), in grado di contrastare le minacce provenienti da missili spalleggiabili, tra i pericoli maggiori per gli assetti in uso alle Forze armate schierate. Anche il presidente della società, ingegnere Enzo Benigni, ha trasmesso alle onorevoli delegate un invito alla Commissione Difesa a visitare gli stabilimenti italiani del gruppo che hanno sede a Roma.

Sono stati infine visitati i padiglioni organizzati da alcune regioni italiane (Lazio, Lombardia, Puglia, Umbria), che hanno reso possibile la partecipazione di alcune significative realtà aziendali di punta, connotate da una forte spinta all'innovazione tecnologica e da un alto potenziale competitivo. Nel corso di questa visita la delegazione ha incontrato anche i manager di alcune aziende campane operanti nel settore aeronautico che hanno sottolineato le difficoltà di cogliere pienamente tutte le potenzialità offerte dal

Salone di Le Bourget per l'assenza di uno specifico *cluster* della Campania, finora mai finanziato dalla Regione.

Infine, sempre nel corso della giornata del 17, la delegazione ha visitato il padiglione del gruppo Thales, una multinazionale francese operante nel campo dell'elettronica con significative componenti italiane. Fa capo a tale gruppo, attraverso la partecipata italiana Thales Alenia Space, la produzione del primo sistema duale (civile e militare) di satelliti radar di osservazione terrestre; Cosmo-SkyMed, promosso dall'Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero della Difesa.

Thales è inoltre socio di minoranza della *joint venture* con Finmeccanica in Telespazio, un'azienda leader nella progettazione e lo sviluppo di sistemi spaziali, alla gestione dei servizi di lancio e al controllo in orbita dei satelliti (ad esempio il progetto del vettore operativo VEGA). Le onorevoli delegate hanno incontrato il *management* di Thales Italia nel corso di una colazione di lavoro presso lo stand del gruppo.

Il 16 giugno, dalle 16.15 alle 18 la delegazione formata dalla vicepresidente Villecco Calipari e dall'onorevole Corda, accompagnata dal gen. div. Gualtierio Mario De Cicco, addetto per la difesa dell'Ambasciata d'Italia Parigi, è stata ricevuta dalla Presidente della Commissione Difesa dell'Assemblea nazionale, onorevole Patricia Adam, per un colloquio incentrato sui contenuti del nuovo progetto di legge di riforma delle istanze di consultazione e di concertazione del personale militare, recentemente approvato da quel ramo del Parlamento francese.

Nel corso del colloquio, che si è svolto in un clima molto amichevole e collaborativo, la Presidente è stata assistita dal consigliere Jean-Christophe Cos, capo divisione presso il Servizio Affari internazionali e difesa dell'Assemblea nazionale, dal dottor Matthieu Gimenes, amministratore presso il medesimo Servizio e dal dottor Gwénaél Jézéquel, capo di gabinetto dell'onorevole Adam.

Preliminarmente la deputata francese ha sottolineato come l'opinione pubblica

francese si sia principalmente concentrata, durante l'iter del provvedimento presso l'Assemblea nazionale, non tanto sui temi della rappresentanza militare, quanto su quelli delle dotazione del bilancio del Ministero della Difesa e del reclutamento di nuovo personale militare.

La vicepresidente Villecco Calipari ha tratteggiato i motivi della richiesta d'incontro, connessi con l'esame in sede referente, presso la Commissione Difesa, dei progetti di legge C. 1963 ed abb. sulla riforma della rappresentanza militare, di cui ella stessa è relatrice. L'onorevole Villecco Calipari ha successivamente formulato alcuni quesiti sulle ragioni di fondo del progetto di riforma, che trae origine dall'emanazione di due importanti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, risalenti al 2 ottobre scorso, che hanno condannato la Francia per violazioni all'articolo 11 della Convenzione di Roma (libertà di riunione e di associazione), in particolare per quanto attiene al diritto di aderire o formare associazioni a carattere sindacale per i militari.

La Vicepresidente ha richiamato le risultanze di un primo incontro, svoltosi il 27 marzo scorso a Roma sul medesimo tema, con i deputati Alain Marleix e Geneviève Gosselin-Fleury ed ha quindi formulato alcuni quesiti e richieste di precisazioni in relazione al testo approvato dall'Assemblea nazionale ed ora all'esame del Senato.

L'onorevole Corda ha parimenti richiesto all'interlocutrice francese una sua valutazione delle due decisioni adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed un'analisi complessiva del nuovo strumento legislativo con il quale la Francia sta facendo fronte ai rilievi posti dal giudice di Strasburgo.

In replica a tali sollecitazioni, la presidente Adam ha ricordato preliminarmente come una larga parte delle forze politiche di sinistra e lo stesso Ministro siano oggi largamente favorevoli a canali di dialogo tra il Governo e le organizzazioni del personale militare più prettamente rappresentative. Al contempo la maggioranza che sostiene l'Esecutivo è

convinta che vi siano delle precauzioni di prendere in sede di redazione di un nuovo testo legislativo in materia, che consentano un pieno adeguamento della Francia al *decisum* della Corte di Strasburgo senza accogliere l'idea di una rappresentanza a carattere sindacale di tale personale o mediante il ricorso a meccanismi elettivi.

La Presidente ha dapprima illustrato l'attuale quadro normativo in vigore in materia di diritti civili e politici dei militari sottolineando come la libertà di espressione dei militari sia soggetta ad alcune limitazioni. Ogni individuo appartenente ad una delle quattro armi presenti in Francia (esercito, marina, aviazione, gendarmeria) è infatti tenuto a non esprimere le proprie opinioni filosofiche, religiose o politiche quando è in servizio. Tali opinioni espresse al di fuori del servizio devono inoltre essere manifestate con il riserbo dovuto per l'appartenenza ad un'arma.

Inoltre, ai militari non è riconosciuto il diritto di aderire a gruppi o ad associazioni a carattere politico. Fatti salvi i casi di ineleggibilità previsti dalla legge, i militari possono tuttavia essere candidati a qualsiasi funzione pubblica elettiva. In tal caso, il divieto di adesione ad un partito politico è sospesa per la durata della campagna elettorale. Qualora il militare candidato sia poi eletto e accetti il mandato, tale sospensione è prolungata per l'intera durata del mandato.

Il Codice della difesa dispone inoltre il divieto per gli appartenenti alle Forze armate del diritto di sciopero, stabilendo che esso è « incompatibile con lo stato di militare ». Il medesimo articolo del Codice stabilisce anche il divieto per un membro delle Forze armate di aderire a « *gruppi professionali militari a carattere sindacali* » o a « *gruppi professionali* », in quanto tale appartenenza è dichiarata « incompatibile con le norme della disciplina militare ».

È inoltre esplicitato che spetti al capo, di ogni ordine e grado, all'interno di un'arma, assicurare il rispetto degli interessi dei propri subordinati e di rendere

conto al proprio superiore di ogni eventuale problema di carattere generale che viene portato alla sua conoscenza.

Per quanto attiene agli organismi rappresentativi attualmente operanti la Presidente della Commissione Difesa ha sottolineato come una forma di rappresentanza collettiva, a carattere non elettivo, sia già oggi presente negli organismi consultivi interni e specifici alle forze armate: il « Consiglio superiore della funzione militare » (CSFM) e i sette « Consigli della funzione militare » (CFM).

Il CSFM è l'organismo nazionale consultivo del personale militare. Esso è stato istituito con la legge n. 1044 del 1969, ed attualmente le regole disciplinano il CSFM sono contenute nel Codice della difesa. Da ultimo la legge n. 1168 del 2013 ha disposto che il Consiglio è l'ambito istituzionale presso il quale sono esaminati gli elementi costitutivi della condizione dei militari. In tale contesto il CSFM, presieduto dal Capo di Stato maggiore della Difesa, « esprime il suo parere sulle questioni a carattere generale relative alla condizione e allo statuto dei militari ». Tra le questioni indicate rientrano, ad esempio, quella degli alloggi o quella della mobilità professionale dei militari.

Accanto al CSFM operano inoltre, a livello nazionale, sette « Consigli della funzione militare » (CFM), è configurato come organo consultivo di un'amministrazione pubblica che opera nel settore della difesa.

I sette CFM (per l'esercito, la Marina nazionale; l'Aviazione; la Gendarmeria nazionale; nonché per le tre formazioni aggregate: la Direzione generale dell'armamento, il Servizio sanitario delle Forze armate, ed il Servizio per i carburanti delle forze armate), presieduti dai rispettivi capi di stato maggiore o direttori generali (nel caso delle formazioni aggregate, hanno il compito principale di redigere i lavori preparatori del CSFM e di procedere ad un primo studio degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di tale organo.

I primi quattro CFM studiano inoltre tutte le questioni relative « alle condizioni di vita, all'esercizio dell'attività militare e all'organizzazione del lavoro » inerenti le

rispettive armi. Gli altri tre consigli studiano le medesime questioni inerenti i servizi di propria competenza.

I militari possono rivolgersi direttamente, e non in via gerarchica, al Consiglio superiore della funzione militare (o al Consiglio della funzione militare cui appartengono) per porre domande riguardanti lo statuto e la condizione militare: al loro interno è presente una rappresentanza del personale militare, ripartita per gradi (ufficiali superiori, ufficiali subalterni, sottufficiali superiori, sottufficiali subalterni e militari di truppa) che non viene eletta direttamente ma è estratta a sorte tra quanti si dichiarino disponibile a ricoprire tale incarico.

Con riferimento alla composizione ed alle modalità di designazione dei membri di tali organi, si evidenzia innanzitutto che il Consiglio superiore della funzione militare (CSFM), è formato da 85 membri, di cui 79 scelti tra i militari in servizio appartenenti a determinate categorie e 6 scelti tra i militari in stato di quiescenza.

Il CSFM comprende altresì inoltre un rappresentante del Ministero dell'Interno, uno del Ministero del Bilancio ed uno del Ministero della Funzione pubblica, nominati con decreto dai rispettivi vertici di tali dicasteri.

I componenti del CSFM (titolari e supplenti) sono nominati mediante decreto del Ministro della Difesa per un mandato di quattro anni, dopo essere stati eletti dai membri dei diversi CFM che scelgono al loro interno i candidati a rappresentarli. È inoltre previsto il rinnovo ogni due anni della metà dei componenti del CSFM, conformemente alla loro ripartizione in due gruppi (A e B). L'elezione dei rappresentanti dei sette CFM presso il CSFM avviene nelle condizioni stabilite da un decreto del Ministero della Difesa.

IL CSFM dispone di un Segretariato generale permanente diretto da un segretario generale membro del corpo militare di controllo generale delle Forze armate, nominato dal Ministro della Difesa.

La presidente Adam ha ricordato come il nuovo progetto di legge, recante attua-

lizzazione della programmazione militare per gli anni 2015-2019 e diverse disposizioni in materia di difesa, sia stato approvato dall'Assemblea nazionale il 9 giugno scorso e trasmesso all'altro ramo del Parlamento il giorno successivo.

Le disposizioni riguardanti il riconoscimento del diritto di associazione per i militari sono contenute nel Capo II del progetto di legge (articoli da 5 a 8): le nuove disposizioni riconoscono espressamente ai militari il diritto di creare e di aderire ad associazioni (ai sensi della legge 1° luglio 1901) che abbiamo per fine la preservazione dei loro interessi professionali ma garantiscono altresì a questi organismi, attraverso l'attribuzione di alcuni diritti e di alcune risorse (attraverso il versamento di quote associative da parte degli iscritti), l'esercizio effettivo della missioni che si sono date e segnatamente al riconoscimento di un diritto ad un « dialogo sociale con la gerarchia militare ».

Tali associazioni (APNM) potranno promuovere un giudizio, contestando eventualmente l'adozione di regolamenti riguardanti la condizione militare o le decisioni individuali che ledano gli interessi collettivi della professione e potranno costituirsi parte civile per fatti che non attengano ad operazioni che implicino la mobilitazione di capacità militari.

L'onorevole Adam ha ricordato che, ai sensi della nuova normativa, le ANPM potranno essere riconosciute dal Ministero della difesa in qualità di rappresentanti delle diverse forze armate e delle formazioni aggregate prima richiamate qualora presentino uno statuto e svolgano attività coerenti con i principi democratici ed i valori repubblicani, abbiano una gestione ispirata alla trasparenza finanziaria che è tutta basata sui contributi volontariamente versati dagli associati, presentino un'« influenza significativa » misurata sulla base degli effettivi aderenti, il complesso delle quote associative versate.

Il punto maggiormente discusso durante l'iter presso l'Assemblea nazionale ha riguardato i criteri per l'ammissibilità di una ANPM nel CSFM: la soluzione che è prevalsa prevede che possano sedervi

solo le ANPM riconosciute – o loro unioni e federazioni – che rappresentino almeno tre forze armate e due formazioni aggregate, fino ad un massimo di un terzo dei seggi, al fine di garantire – come ha sottolineato la presidente Adam – una maggiore rappresentatività interforze di queste nuove realtà associative. Il momento specificamente elettivo – ha sottolineato la parlamentare francese – è ancora espressamente al di fuori del perimetro legislativo ma è evidente che vi saranno delle elezioni all'interno delle diverse ANPM.

La vicepresidente Villecco Calipari ha rilevato le forti differenze tra il quadro normativo, risalente al 1978, evidenziando al contempo come vi siano anche nel nostro Paese – come dimostrano i numerosi progetti di legge di cui è relatrice – forti spinte per un forte mutamento dell'attuale quadro normativo che si sono ulteriormente consolidate con l'annuncio della sentenza di condanna dell'Amministrazione militare francese.

L'onorevole Villecco Calipari ha posto in evidenza come la prassi italiana degli ultimi anni abbia ulteriormente arricchito il ruolo della rappresentanza militare fino a farne per molti aspetti una parte negoziale vera e propria, grazie soprattutto all'azione svolta dai rappresentanti del Cocer dell'Arma dei Carabinieri, che ha mutuato e trasposto nel contesto delle Forze armate alcune delle prassi negoziali adottate dai sindacati delle forze di polizia.

L'onorevole Corda ha inteso sottolineare le linee di fondo del progetto di legge A.C. 2591, di cui è prima firmataria, in tema di esercizio delle libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, attualmente all'esame in sede referente presso la IV Commissione, sottolineando come tale iniziativa legislativa sia il frutto di una forte campagna di ascolto sul problema, svolta dal Movimento 5 stelle, concretizzatasi nello svolgimento di una consultazione via *web* che ha consentito di far uscire questa tematica dal ristretto campo del mondo militare.

La componente della Commissione Difesa ha posto altresì in rilievo come l'attribuzione di diritti sindacali al personale militare, che trae legittimazione dalle due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, abbia forti implicazioni nel complesso della vita democratica del Paese e debba essere associato ad alcune limitazioni – già in essere oggi, nell'ordinamento militare, come la proibizione dell'iscrizione a partiti politici, il divieto dello sciopero e della partecipazione in uniforme a manifestazioni politiche e sindacali – dovute alla delicatezza del compito delle nostre Forze armate.

Conclusivamente la presidente Adam ha ribadito che il nuovo testo – di cui ha assicurato una rapida approvazione anche da parte del Senato – potrà avere un'incidenza piuttosto limitata poiché circa il 70 per cento degli effettivi delle Forze armate francesi non è di carriera ma è *sous contrat*, ovvero reclutato mediante un contratto col Ministero della Difesa, rinnovabile fino ad un massimo di dieci anni.

La riforma ribadisce – pur tenendo conto degli orientamenti assunti dalla CEDU – i principi fondamentali dell'ordinamento militare francese, soprattutto per quanto attiene al diniego di una rappresentanza militare a carattere elettivo all'interno di queste istanze di consultazione e di concertazione ed appare quindi non confrontabile con i modelli adottati da taluni Stati nordici dell'UE (che riconoscono esplicitamente un diritto sindacale al personale militare), come pure da quelle elaborate in Germania e, per molti versi, dal nostro Paese, che ha invece accolto il principio di una rappresentanza militare a carattere elettivo. Conclusivamente la Presidente della Commissione Difesa non ha però escluso che l'attuazione della riforma possa portare ad una nuova dinamica nel dialogo tra Governo e Forze armate, soprattutto per iniziativa dei rappresentanti della Gendarmeria, che gioca un ruolo essenziale di saldatura tra l'universo della rappresentanza militare e le realtà sindacali delle forze di polizia.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	124
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	124
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	125
Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. Nuovo testo C. 1899 (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	130
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	128
AVVERTENZA	129

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli

di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la

ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, composto di 6 articoli e un preambolo. Rileva inoltre che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che sarebbero opportune precisazioni riguardo al profilo temporale dell'onere, che necessita di aggiornamento tenuto conto che il disegno di legge è stato presentato nel dicembre 2013. La relazione tecnica infatti individua nel 2015 l'esercizio di decorrenza dell'onere, nel presupposto, ormai superato nei fatti, della convocazione della prima riunione in Italia nel 2014. In particolare, andrebbe chiarito se lo slittamento dell'entrata in vigore del disegno di legge in esame comporti una diversa decorrenza dell'onere. Rileva, peraltro, che l'Accordo non fa alcun riferimento al luogo delle riunioni, limitandosi a prevedere che questo sia concordato tra le parti attraverso le vie diplomatiche, né prevede espressamente la riunione ad anni alterni della Commissione mista.

Quanto alla stima degli oneri contenuta nella relazione tecnica, la stessa appare corretta sulla base delle ipotesi indicate riguardo alle modalità applicative dell'Accordo (invio di un funzionario per cinque giorni ad anni alterni).

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla decorrenza degli oneri, rileva preliminarmente che dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire tale decorrenza all'anno 2016, o all'anno 2017, in considerazione sia del tempo ancora necessario all'approvazione definitiva del provvedimento sia del fatto che la prima riunione della Commissione mista, come risulta dalla relazione tecnica, dovrebbe tenersi nella Federazione Russa. In proposito ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre rileva la necessità di riformulare la copertura finanziaria, di cui al comma 1 dell'articolo 3, sostituendo il riferimento ai fondi speciali 2013-2015 con quello relativo ai fondi speciali 2015-2017. A tal proposito fa presente che, a prescindere dalla decorrenza dell'onere oggetto di copertura, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Infine, riguardo alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti, rispetto alle previsioni di spesa, alle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione del programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » della missione « Istruzione universitaria », segnala che il capitolo interessato da tale imputazione dovrebbe essere il 1659 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il cui piano di gestione n. 3, relativo alle missioni all'estero, reca stanziamenti per soli 1.639 euro per il 2015, attualmente ridotti a 820 euro. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo confermi l'imputazione dei citati scostamenti al predetto capitolo e che la stessa non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Infine ritiene opportuno integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, specificando che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

C. 2004.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia firmato a Praga l'8 febbraio 2011. Rileva inoltre che la proposta di legge ricalca il contenuto del disegno di legge S. 3600 presentato al Senato l'11 dicembre 2012 e non esaminato per la fine anticipata della XVI Legislatura e che la medesima proposta non è corredata di relazione tecnica, allegata invece al disegno di legge S. 3600, le cui informazioni sono state comunque utilizzate ai fini della valutazione del provvedimento.

In merito ai profili di quantificazione, premessa la necessità di adeguare il profilo temporale degli oneri indicati dalla proposta di legge, segnala che la proposta medesima reca l'indicazione di oneri annui complessivi di ammontare identico a quelli quantificati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato nella precedente legislatura (S. 3600). Ritiene pertanto opportuno acquisire dal Governo dati aggiornati ed elementi di valutazione volti a suffragare tali indicazioni di spesa anche alla luce delle effettive modalità di attuazione dell'Accordo.

In proposito, evidenzia, tra l'altro, che la predetta relazione tecnica asserisce l'ipotesi che la Commissione di cui all'articolo 15 dell'Accordo si riunisca ogni tre anni, a decorrere dal terzo anno dall'en-

trata in vigore dell'Accordo. Tale ipotesi, che condiziona la proiezione temporale del relativo onere, è riportata nella medesima relazione tecnica ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo.

Andrebbe inoltre confermata la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'Accordo cui la relazione tecnica allegata al precedente disegno di legge di ratifica non ascriveva effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Osserva altresì che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica distingue fra spese di missione, configurate come « previsioni di spesa » e corredate di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, e le rimanenti spese che appaiono ricondotte ad un limite massimo, indicato dal medesimo articolo 3. Con specifico riferimento a quest'ultima categoria di spese, ritiene che dovrebbero essere indicate in dettaglio le ipotesi sottostanti la quantificazione delle medesime, confermando altresì che tali ipotesi costituiscono limiti inderogabili per l'attuazione dell'Accordo. Infine, reputa necessaria un'indicazione delle specifiche disposizioni (articoli e commi) dell'Accordo che danno luogo alle due diverse categorie di spesa sopra individuate.

Con riguardo alla copertura finanziaria e alla clausola di salvaguardia, fa preliminarmente presente che, essendo il provvedimento in esame incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, resta ferma l'imputazione degli oneri relativi all'anno 2014 al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri riferito al bilancio triennale 2014-2016, mentre la copertura degli oneri relativi agli anni 2015 nonché di quelli decorrenti a partire dall'anno 2016 dovrebbe essere imputata a carico del suddetto fondo speciale di parte corrente riferito al bilancio triennale 2015-2017. Rimane ovviamente salva la possibilità, qualora si ritenesse oramai superata la spesa riferita all'annualità 2014, di prevedere la decorrenza e il profilo temporale degli oneri ascritti al provvedimento a fare

data dall'anno 2015, con conseguente aggiornamento della norma di copertura finanziaria, che in tale caso dovrà fare riferimento esclusivamente al citato fondo speciale di parte corrente riferito al triennio 2015-2017. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 3, fa comunque presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i programmi e le missioni di spesa interessati dall'eventuale attivazione della predetta clausola siano quelli già indicati nell'ambito della relazione tecnica allegata al disegno di legge S. 3600 presentato nella scorsa legislatura ed avente il medesimo contenuto del presente provvedimento.

Considera, altresì, opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la ratifica in esame ha ad oggetto l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto che, come affermato nella relazione tecnica, l'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame non richiede contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri dell'UE e che, pertanto, l'Accordo non appare suscettibile di determinare effetti finanziari onerosi.

Con specifico riguardo alla realizzazione dell'Area di libero scambio ampia e approfondita (AA/DCFTA) tra l'UE e la Moldavia, la relazione tecnica afferma che la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito. A tal proposito prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, pur rilevando che questa non fornisce altri elementi a supporto di tale asserita compensatività.

Per quanto attiene all'esclusione della disciplina fiscale dalla generale applicazione della clausola della nazione più favorita, non ha osservazioni da formulare considerato che, come affermato dalla re-

lazione tecnica, eventuali profili fiscali derivanti dall'Accordo verranno definiti nel quadro degli strumenti convenzionali bilaterali che i singoli Stati membri e la Moldova concluderanno, ai sensi dell'articolo 262 dell'Accordo, al fine di disciplinare i casi di doppia imposizione.

In merito, infine, alla quantificazione degli oneri per spese di missione, rileva che la stima delle stesse appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo. Si prevede, inoltre, che qualora tali oneri dovessero rivelarsi superiori alle previsioni troverebbe applicazione il meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, recano le necessarie disponibilità, sebbene prive di una apposita voce programmatica.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio », appare necessario che il Governo confermi che tale imputazione non sia suscettibile di pregiudicare, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Appare, altresì, opportuno integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, al fine di specificare puntualmente che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, poiché gli oneri oggetto di copertura non sembrano riferiti esclusivamente a spese di missione, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere al comma 2 il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sfioramento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio ».

Segnala inoltre la necessità di integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, al fine di specificare puntualmente che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3027, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi

già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio »;

appare necessario integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, al fine di specificare puntualmente che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevata la necessità, all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, di sopprimere il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo con riferimento a scostamenti rispetto alle previsioni relative a tali spese, posto che gli oneri oggetto di copertura non appaiono riferibili esclusivamente a spese di missione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: per gli oneri relativi alle spese di missione.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

Nuovo testo C. 1899

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 3 giugno 2015 la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di presentare la relazione richiesta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), evidenziando che la stessa è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo suggerisce che sia svolto un ulteriore supplemento di istruttoria del provvedimento presso la Commissione di merito.

Girolamo PISANO (M5S), dichiarandosi non sorpreso delle conclusioni alle quali è giunta la Ragioneria generale dello Stato e riservandosi di esaminare con attenzione la relazione tecnica depositata dalla rappresentante del Governo, chiede che sia svolto un ciclo di audizioni presso la Commissione bilancio sia al fine di chiarire quanta parte della valutazione negativa espressa dalla Ragioneria generale dello Stato sia dovuta a considerazioni di finanza pubblica e quanta invece sia imputabile alle stringenti regole contabili stabilite in sede europea sulla determinazione e riduzione del debito pubblico, sia

in vista della presentazione di un successivo atto di indirizzo che impegni il Governo ad adoperarsi in sede europea per un cambiamento di tali regole.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.

Atto n. 163.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso il rappresentante del Governo, in risposta ai quesiti formulati, aveva depositato una nota dell'Agenzia delle entrate. Sulla base di tale nota formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (atto n. 163),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, la nuova disciplina in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale è idonea a garantire effetti di gettito equivalenti a quelli previsti a legislazione vigente;

al medesimo articolo 1, la possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto non comporterà un aggravio per le strutture amministrative competenti, potendosi gestire il nuovo interpello con le dotazioni attualmente a disposizione;

l'Agenzia delle entrate potrà far fronte ai compiti attribuitigli dagli articoli da 3 a 7 – in particolare quelli conseguenti al regime di adempimento collaborativo tra la medesima Agenzia e i contribuenti – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che, da un lato, la predetta Agenzia già svolge funzioni di tutoraggio sui grandi contribuenti e, dall'altro, il nuovo regime di adempimento collaborativo avrà un'applicazione graduale che coinvolgerà inizialmente i soli contribuenti con volume d'affari o ricavi non inferiori a dieci miliardi di euro, nonché i partecipanti al progetto pilota di cui all'invito pubblico dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2013 con volume d'affari o ricavi non inferiori a un miliardo di euro;

l'effetto positivo sul livello di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti conseguente all'adesione al regime di adempimento collaborativo tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti può contribuire a compensare la diminuzione di gettito derivante dalla riduzione della metà delle sanzioni applicabili ai soggetti che hanno comunicato i rischi di natura fiscale alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

rilevato per altro che, all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, potrebbe essere indicato un termine entro il quale deve essere adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce

i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al nuovo regime di adempimento collaborativo, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere un termine entro il quale debba essere adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7, comma 4, secondo periodo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale (Nuovo testo C. 1899).

RELAZIONE TECNICA

7180



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio
UFFICIO V

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

19 GIU. 2015

Prot. n. L-3562

Roma, 19 GIU. 2015

Prot. 49936
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 1
Risposta a Nota del

➔ All'Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

All'Ufficio Legislativo – Finanze
SEDE

e, p.c.:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

OGGETTO: A.C. 1899 – "Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale". Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla nota n. 2191 del 5 giugno 2015, con la quale il Dipartimento delle finanze – anche in relazione a quanto segnalato nel foglio n. 45602 del 1° giugno 2015 di questo Dipartimento - ha trasmesso in allegato la relazione tecnica aggiornata predisposta con riguardo alla proposta legislativa specificata in oggetto.

In proposito, per i profili di competenza, si prende atto del contenuto della predetta relazione, la quale evidenzia, nel complesso, oneri che non trovano completa copertura nella misura fiscale prevista all'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame.

Infatti, in base ai dati esposti nella cennata relazione tecnica, mentre nell'anno 2015 si avrebbe un effetto finanziario complessivo positivo di milioni 414,10, per gli anni dal 2016 al 2019 si avrebbero effetti negativi nei rispettivi importi di 286,8 milioni, 161,8 milioni, 156,2 milioni e 175,6 milioni.

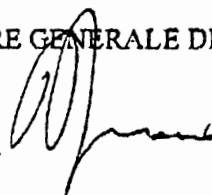
Il provvedimento resta nel complesso oneroso anche per gli esercizi successivi al 2019, per importi variabili di anno in anno.

In relazione a quanto appena sopra esposto, si fa presente che l'atto in oggetto non può avere ulteriore corso nella sua attuale versione, in quanto determina per la finanza pubblica oneri in parte privi di copertura finanziaria.

Infine, relativamente all'emissione di certificati di credito in favore del soggetto beneficiario della detrazione, si reputa opportuno ribadire quanto già posto all'attenzione con la nota n. 45602, sopra richiamata. Infatti, il previsto trasferimento dei predetti certificati (comma 2, dell'introdotta art. 16-ter), aventi natura di titolo di credito, determinerebbe un ulteriore effetto oneroso, configurandosi - secondo le regole di contabilità nazionale - come debito pubblico, con conseguente impatto sull'indebitamento netto nell'anno di emissione. Ciò, in quanto l'operazione verrebbe assimilata all'accensione di un prestito (quindi, maggiore debito pubblico per un valore pari all'importo del certificato) da parte dello Stato, volto a finanziare l'erogazione in una sola tranche dell'intera detrazione attualmente fruibile su più annualità (maggiore indebitamento per il medesimo importo). In proposito, si rileva, altresì, che l'impatto sul debito pubblico potrebbe compromettere il rispetto della regola di riduzione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 243/2012.

Per quanto sopra esposto, si restituisce la suindicata relazione tecnica negativamente verificata da questo Dipartimento.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

A.C. 1899

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale

Risposte alle Osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sul
Dossier del Servizio Bilancio della Camera

Articoli 1 e 2**Certificati di Credito Fiscale***Relazione Tecnica*

La norma in esame dispone che le detrazioni fiscali spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 16-bis del TUIR, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante. Il certificato di credito fiscale può essere richiesto anche dai soggetti privi di capienza fiscale per un valore dello stesso non superiore a 6.000 euro.

Il certificato di credito fiscale è emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione e da questi trasferito al soggetto che ha eseguito la prestazione cui si riferisce la fattura. Il giratario del titolo realizza il sottostante diritto mediante cessione allo sconto del credito cartolare a un istituto bancario o a un intermediario finanziario. Il soggetto scontante può esercitare il sottostante diritto di credito esclusivamente nei confronti della debitrice Agenzia delle Entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e con l'osservanza delle modalità temporali indicate al comma 7 dell'articolo 16-bis. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

I certificati di credito fiscale sono esenti dall'imposta di registro. Le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o con l'intermediario finanziario, non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Inoltre, non sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto.

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

Per l'anno 2015, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 50% per le spese per interventi di ristrutturazione edilizia e del 65% per le spese per interventi di riqualificazione energetica. La detrazione risultante deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2016, la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

In caso di invarianza della spesa annua complessiva effettuata per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, la normativa in esame non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti sul gettito, stante il mantenimento dei termini temporali di fruizione del beneficio.

Tuttavia, ai fini della presente stima, si ipotizza prudenzialmente che la norma in oggetto possa determinare un incremento del 5% delle spese annue per gli interventi di cui trattasi.

Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prendendo come base i dati utilizzati nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), si stima quindi un'ulteriore spesa annua per il 2015 pari a 925 milioni di euro ($18.500 \times 5\%$). A decorrere dal 2016, considerando la spesa annua dichiarata nel 2011, cioè nell'anno più recente nel quale l'aliquota di detrazione è stata pari al 36%, si stima un'ulteriore spesa annua pari a 426 milioni di euro ($8.521 \times 5\%$).

Considerando, quindi, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2015 un minor gettito IRPEF di competenza pari a 46,3 milioni di euro annui ($925 \times 50\% : 10$). A decorrere dal 2016, si stima un minor gettito IRPEF di competenza pari a 15,3 milioni di euro annui ($426 \times 36\% : 10$).

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta, stimato (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in 185 milioni di euro per il 2015 e in 85,2 milioni di euro annui dal 2016. A tali somme corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA rispettivamente di 168,2 milioni di euro e 77,5 milioni di euro. Applicando a tali ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari, per il 2015, a +16,8 milioni di euro in termini di IVA e +50,5 milioni di euro in termini di IRPEF/IRES/IRAP. Dal 2016, si stima un incremento di gettito annuo pari a +7,7 milioni di euro in termini di IVA e +23,2 milioni di euro in termini di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale risulta più evidente nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario, mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Pertanto, si indicano nella tabella seguente gli effetti finanziari complessivi ipotizzando la decorrenza dal 2015:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-6,9	-76,3	-73,1	-88,4	-103,8	-119,1	-134,4	-149,8	-165,1	-180,4	-193,5	-130,2	-153,4
IRPEF/IRRES	0,0	76,5	2,4	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
IRAP	0,0	11,8	0,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
IVA	16,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Totale	9,9	19,7	-62,6	-57,5	-72,9	-88,2	-103,5	-118,9	-134,2	-149,5	-162,6	-99,3	-122,5

In milioni di euro

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, prendendo come base i dati utilizzati nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), si stima un'ulteriore spesa annua per il 2015 pari a 225 milioni di euro (4.500 X 5%). A decorrere dal 2016, considerando un ammontare pari alla metà della spesa annua 2015, si stima un'ulteriore spesa annua pari a 112,5 milioni di euro (2.250 X 5%).

Considerando, quindi, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima, per il 2015, un minor gettito IRPEF di competenza pari a 14,6 milioni di euro annui (225 x 65% : 10). A decorrere dal 2016, si stima un minor gettito IRPEF di competenza pari a 4,1 milioni di euro annui (112,5 x 36% : 10).

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta, stimato (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in 45 milioni di euro per il 2015 e in 22,5 milioni di euro annui dal 2016. A tali somme corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA rispettivamente di 40,9 milioni di euro e 20,5 milioni di euro. Applicando a tali ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +4,1 milioni di euro in termini di IVA e +12,3 milioni di euro in termini di IRPEF/IRRES/IRAP. Dal 2016, si stima un incremento di gettito annuo pari a +2,0 milioni di euro in termini di IVA e +6,1 milioni di euro in termini di IRPEF/IRRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

IRPEF/TRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Ipotizzando la decorrenza dal 2015 risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-2,2	-24,0	-21,7	-25,8	-29,8	-33,9	-37,9	-42,0	-46,0	-50,1	-53,5	-32,6	-40,5
IRPEF/TRES	0,0	13,6	1,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
IRAP	0,0	2,9	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
IVA	4,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Totale	1,9	-0,5	-18,2	-17,7	-21,7	-25,8	-29,8	-33,9	-37,9	-42,0	-45,4	-24,5	-32,4

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-9,1	-100,3	-94,8	-114,2	-133,6	-153	-172,3	-191,8	-211,1	-230,5	-247	-162,8	-193,9
IRPEF/TRES	0	95,1	3,7	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
IRAP	0	14,7	0,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
IVA	20,9	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Totale	11,8	19,2	-80,8	-75,3	-94,6	-114,0	-133,3	-152,8	-172,1	-191,5	-208	-123,8	-154,9

In milioni di euro

In relazione all'esenzione dall'imposta di registro dei certificati di credito fiscale, alla non rilevanza ai fini del reddito imponibile del costo dello sconto e alla corrispondente non deducibilità dei relativi interessi passivi e oneri, poiché si tratta di somme relative ad operazioni introdotte ex-novo, i relativi potenziali effetti possono essere ascritti come rinuncia a maggior gettito.

Articolo 3, comma 2

Copertura finanziaria

Relazione Tecnica

La proposta in esame prevede l'aumento allo 0,22% dell'imposta di bollo su conto titoli, attualmente pari allo 0,20%.

Per stimare gli effetti di gettito della proposta, si sono confrontati, utilizzando i dati di Magister (imposta di bollo - deleghe F23 per le attività finanziarie e assicurative), l'ammontare dell'imposta del 2014 (deleghe del 5 febbraio 2015) rispetto agli introiti dell'anno precedente e ne è emerso un incremento di gettito di circa 586 milioni euro.

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

Ipotizzando un andamento analogo, l'aumento allo 0,22% comporterebbe un incremento di gettito annuo dell'ordine di **234 milioni di euro**.

Ipotizzando la decorrenza dal 2015 e considerando, per tale anno, gli effetti per il solo secondo semestre, il profilo di cassa, con un acconto del 95%, sarà il seguente:

		2015	2016	2017	2018
Anno di riferimento	2015	195,0	39,0		
acconto	2016	222,3	-222,3		
saldo	2016		195,0	39,0	
acconto	2017		222,3	-222,3	
saldo	2017			195,0	39,0
acconto	2018			222,3	-222,3
saldo	2018				195,0
acconto	2019				222,3
	Totale	417,3	234,0	234,0	234,0

In milioni di euro

Articolo 4, comma 1

Norme relative all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici

Relazione Tecnica

La disposizione in esame prevede che il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento del costo sostenuto.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36 del 19 dicembre 2013, ha provveduto a qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale. In particolare, secondo l'Agenzia:

1. gli impianti fotovoltaici devono considerarsi immobili, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte, quando:
 - a. costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1, oppure D/10;
 - b. risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l'obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, al termine della loro installazione. Sussiste tale obbligo quando l'impianto integrato all'immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari o superiore al 15%. In tale ipotesi, l'impianto fotovoltaico non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

incrementa la rendita catastale dell'immobile su cui è installato, senza mutarne la classificazione.

2. gli impianti fotovoltaici devono considerarsi beni mobili quando soddisfano uno dei seguenti requisiti:
 - a. la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
 - b. la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto;
 - c. per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi.

Se, in base ai suddetti criteri, l'impianto fotovoltaico è configurabile come bene mobile il costo sostenuto per la sua realizzazione è deducibile ai sensi:

- dell'art. 102 del Tuir a titolo di ammortamento, se l'impianto è utilizzato da persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d'impresa che lo impiegano nell'ambito dell'attività;
- dell'art. 54 del Tuir se l'impianto è realizzato da lavoratori autonomi e associazioni professionali che lo utilizzano nella propria attività;

In entrambi i casi, il coefficiente di ammortamento da applicare è pari al 9%.

Se l'impianto fotovoltaico è configurabile come un bene immobile, il costo dell'investimento realizzato è deducibile ai sensi degli stessi articoli del Tuir ed in tal caso si applica l'aliquota del 4% prevista per "fabbricati destinati all'industria".

Qualora i pannelli fotovoltaici non risultino accatastati autonomamente in quanto totalmente o parzialmente integrati all'unità immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, sono ammortizzati ai fini delle imposte dirette seguendo la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventati parte integrante. L'aliquota di ammortamento applicabile sarà quella dell'immobile cui l'impianto risulta integrato.

In applicazione di quanto esposto, si evince che, ad oggi:

- il coefficiente di ammortamento da applicare nel caso in cui l'impianto fotovoltaico può considerarsi un bene mobile è pari al 9%, corrispondente a quello applicabile alle "centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 1/b - Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica)";

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

- per gli impianti fotovoltaici considerati beni immobili si è fatto riferimento al settore dell'energia termoelettrica e all'aliquota di ammortamento prevista per "fabbricati destinati all'industria", corrispondente al 4%.

Da quanto esposto, appare evidente che gli impianti fotovoltaici, prima definiti quali beni immobili, sono quelli di dimensioni più elevate e con prevalente utilizzo industriale e vengono attualmente ammortizzati all'aliquota del 4%; pertanto, ammortizzandoli all'aliquota del 9%, si configura una perdita di gettito per l'erario.

Per procedere alla stima si è fatto riferimento ai dati dell'ultimo *Rapporto Statistico GSE Solare Fotovoltaico 2013*; circa la potenza e numerosità degli impianti fotovoltaici nel nostro Paese, è emerso il dato di una potenza installata per gli impianti di non piccole dimensioni, ovvero superiori ai 20 kW, di circa 14.000 MW.

Ipotizzando un costo medio di 2.000 euro/kW per installazione, si stima conseguentemente un valore di oltre 28 miliardi di euro degli stessi; il proposto incremento dell'aliquota dal 4% al 9%, pertanto, determina, considerando un'aliquota media IRES/IRPEF pari al 22%, una perdita annua di competenza di 300 milioni di euro a partire dall'anno di imposta 2015.

Gli effetti di cassa sono dunque i seguenti:

	2016	2017	2018
IRES/IRPEF	-525	-300	-300

In milioni di euro

Articolo 4, commi 2 e 3

Norme relative all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici

Relazione Tecnica

La disposizione in esame prevede che le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano sono assimilate agli impianti di pertinenza degli immobili e non è necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore.

Prevede, inoltre, che l'obbligo di dichiarazione al catasto non sussiste qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.

Prot: RGS 0048793/2015

Allegato

La normativa vigente prevede, invece, che tale obbligo sussiste quando l'impianto integrato all'immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari o superiore al 15%.

Al riguardo, si evidenzia che la modifica normativa proposta è suscettibile di produrre una perdita di gettito ai fini IMU e TASI per il mancato incremento di valore connesso all'implementazione di impianti fotovoltaici.

Sulla base di dati macro di fonte GSE e dei dati di Fiscalità immobiliare, si stima una perdita di gettito annua potenziale di circa 15 milioni di euro su base nazionale:

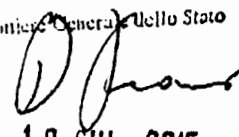
	2015	2016	2017
IMU + TASI	-15	-15	-15

In milioni di euro

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 ☐ POSITIVO☒ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato


18 GIU. 2015

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	140
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	141

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05864 Busin: Sospensione del pagamento di premi a dirigenti delle Agenzie fiscali la cui nomina è stata dichiarata illegittima	141
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	144
5-05865 Marco Di Maio: Onere finanziario derivante dall'eventuale elevazione a 5.000 euro del limite di reddito per i familiari a carico	142
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	146
5-05866 Alberti: Ammontare del gettito IVA suddiviso per aliquota e per tipologia di bene o servizio e valutazione dell'impatto economico delle aliquote IVA ridotte applicate ai servizi prestati localmente	142
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148
5-05867 Paglia: Effetti dell'aumento del prelievo fiscale sui prodotti da inalazione senza combustione	142
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150

INTERROGAZIONI:

5-05778 Pesco: Presupposti in base ai quali il dottor Girolamo Pastorello riveste la carica di direttore centrale del personale dell'Agenzia delle entrate	143
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	152
5-05854 Sottanelli: Revisione del sistema di tassazione sui liquidi da inalazione senza combustione	143
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	153

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.25.

Sull'ordine dei lavori.

Michele PELILLO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame dello schema di de-

creto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'11 giugno scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento ne è stato illustrato il contenuto.

Gregorio GITTI (PD), *relatore*, si riserva di predisporre, nel corso della prossima settimana, una proposta di parere sul provvedimento, sollecitando a tal fine eventuali rilievi o suggerimenti da parte dei componenti della Commissione.

Michele PELILLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.30.

Michele PELILLO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05864 Busin: Sospensione del pagamento di premi a dirigenti delle Agenzie fiscali la cui nomina è stata dichiarata illegittima.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filippo BUSIN (LNA) rileva come, alla luce della risposta fornita, la posizione del Governo sia sostanzialmente quella di ritenere legittima la corresponsione della retribuzione di risultato fino al periodo precedente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 24 del decreto-legge n. 16 del 2012 che consentiva il conferimento in via provvisoria di incarichi dirigenziali a funzionari delle agenzie fiscali sprovvisti di tale qualifica.

Si dichiara quindi parzialmente soddisfatto della risposta, in considerazione del corretto recepimento e applicazione della richiamata sentenza della Corte Costituzionale almeno per i periodi successivi alla sua pubblicazione.

Sottolinea tuttavia come l'assegnazione di incarichi dirigenziali *sine titulo* sia stata lesiva dei principi contenuti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione e ritiene quindi che, in tale situazione, il Governo avrebbe dovuto assumere, rispetto a tale grave problematica, una posizione più netta e coraggiosa, nel rispetto di una pronuncia della Corte che non lascia alcuno spazio a dubbi interpretativi.

5-05865 Marco Di Maio: Onere finanziario derivante dall'eventuale elevazione a 5.000 euro del limite di reddito per i familiari a carico.

Marco DI MAIO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco DI MAIO (PD) ringrazia innanzitutto il Sottosegretario per gli elementi forniti in merito alla stima degli effetti finanziari di minor gettito IRPEF derivanti dall'eventuale innalzamento del limite reddituale che dà diritto alle detrazioni per i cosiddetti «familiari a carico». Rileva al riguardo come, sulla base di tali dati, e in collaborazione con il Governo, il suo gruppo sia intenzionato a individuare una soglia di reddito più elevata di quella attuale, pari a 2840,51 euro, la quale appare del tutto anacronistica, anche rispetto al reale costo della vita.

Pur rilevando come la stima di minor gettito IRPEF sia piuttosto elevata ritiene, infatti, che tale limite reddituale debba essere innalzato, soprattutto in considerazione del fatto che ciò potrebbe costituire una misura di sostegno per i nuclei familiari appartenenti alle fasce di popolazione più svantaggiate, le quali maggiormente sentono il peso dell'attuale crisi economica.

Si riserva quindi di presentare proposte normative in questo senso, previa individuazione di una soglia di reddito congrua e della relativa copertura finanziaria.

5-05866 Alberti: Ammontare del gettito IVA suddiviso per aliquota e per tipologia di bene o servizio e valutazione dell'impatto economico delle aliquote IVA ridotte applicate ai servizi prestati localmente.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, coglie l'occasione per sollecitare il Governo a implementare l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di disporre dei dati relativi al gettito dell'IVA per tipologia di beni e di transazioni commerciali, consentendo in tal modo anche ai parlamentari di avere a disposizione gli elementi informativi necessari per valutare e predisporre proposte normative in tale materia.

5-05867 Paglia: Effetti dell'aumento del prelievo fiscale sui prodotti da inalazione senza combustione.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara molto insoddisfatto della risposta, che considera elusiva. Sottolinea infatti come non si possa fingere che non si sia verificato un crollo del mercato sui prodotti da inalazione ingiustificabile in condizioni ordinarie, né che le entrate derivanti dal prelievo fiscale su tali prodotti risultino troppo divergenti dalle previsioni, rilevando inoltre come il Governo non abbia fornito alcuna indicazione circa le tecniche di contrasto all'evasione in tale settore, che si

mostrano al momento evidentemente insufficienti, visti i risultati.

Michele PELILLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.50.

5-05778 Pesco: Presupposti in base ai quali il dottor Girolamo Pastorello riveste la carica di direttore centrale del personale dell'Agenzia delle entrate.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come l'interrogazione prenda spunto anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale dalla quale è discesa l'illegittimità della nomina di numerosi dirigenti presso le Agenzia fiscali. In tale contesto la vicenda relativa al trattenimento in servizio del Direttore del personale dell'Agenzia delle entrate, dottor Girolamo Pastorello, aggrava tale problematica, soprattutto in considerazione delle notizie di stampa, secondo le quali lo stesso dirigente avrebbe chiesto di mantenere tale carica per almeno altri 2 anni. Sottolinea quindi come la decisione di confermare in tale funzione il predetto dirigente risulti contraria alla normativa vigente sulla turnazione della dirigenza pubblica, oltre ad

apparire sbagliata sul piano del merito, atteso che il dottor Pastorello ha svolto il compito di Direttore del personale dell'Agenzia negli ultimi 15 anni, quindi anche durante il periodo in cui furono decise le nomine poi risultate illegittime a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale. Considera pertanto strano che l'Agenzia abbia inteso confermare nell'incarico l'attuale direttore del personale, anche in considerazione del fatto che, a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, era comunque possibile attribuire la funzione di direzione del personale ad almeno un altro soggetto che aveva maturato esperienza specifica in materia, piuttosto che continuare ad avvalersi di un dirigente ormai in pensione.

Prende atto che la proroga dell'incarico del dottor Pastorino durerà un anno e non due, come invece indicato dalle richiamate fonti d'informazione, auspicando comunque che l'Agenzia delle entrate possa in tempi rapidi migliorare radicalmente la gestione delle proprie nomine interne, nel rispetto dei diritti dei cittadini e dei soggetti che hanno partecipato ai concorsi per l'attribuzione delle posizioni dirigenziali.

5-05854 Sottanelli: Revisione del sistema di tassazione sui liquidi da inalazione senza combustione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

Michele PELILLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

5-05864 Busin: Sospensione del pagamento di premi a dirigenti delle Agenzie fiscali la cui nomina è stata dichiarata illegittima.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante afferma che, a seguito della sentenza n. 37 del 2015 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme di legge che consentivano di attribuire provvisoriamente incarichi dirigenziali a funzionari della III area, ai predetti funzionari non debba più essere erogata la retribuzione di risultato relativa ai periodi di svolgimento degli incarichi medesimi.

Secondo l'Onorevole interrogante, infatti, il valore retroattivo delle sentenze di incostituzionalità fa salvi solo i rapporti giuridici definiti e non anche quelli pendenti: le somme non ancora corrisposte al momento della sentenza di incostituzionalità rientrerebbero tra questi ultimi e pertanto il diritto a percepirle sarebbe stato travolto dalla pronuncia della Corte.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Giova osservare che l'Agenzia delle entrate si è attenuta al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato concernente la possibilità di dare esecuzione all'accordo sindacale sottoscritto in data 22 aprile 2015, avente ad oggetto l'erogazione di un acconto della retribuzione di risultato anche in favore dei funzionari destinatari di incarichi dirigenziali conferiti in base all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 37 del 2015.

Nel citato parere si fa presente che allo svolgimento delle mansioni superiori consegue l'attribuzione del relativo trattamento, come chiariscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 16

febbraio 2011, n. 3814, poiché nel pubblico impiego privatizzato il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito con decreto legislativo n. 29 del 1993, è stato soppresso dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 387 del 1998, con efficacia retroattiva.

La portata retroattiva di detta disposizione risulta conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'articolo 36 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del Legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali (Corte Cost. n. 236 del 1992; n. 296 del 1990; Cassazione, sez. un., n. 4063 del 2010).

Nel parere in argomento si osserva altresì che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato l'applicabilità, anche al pubblico impiego, dell'articolo 36 della Costituzione non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'articolo 2126 codice civile, l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza (Corte Cost. sent. n. 57/1989, n. 296/1990, n. 236/1992, n. 101/1995, n. 115/2003, n. 229/2003).

Le uniche ipotesi, secondo il parere reso dall'Avvocatura Generale, in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore dovrebbero essere circo-

scritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente.

Nel parere reso l'Avvocatura conclude osservando che «non sembra potersi negare ai funzionari incaricati di mansioni superiori dirigenziali la spettanza del diritto alla retribuzione di risultato secondo i contenuti concordati da codesta Agenzia nell'Accordo con le Organizzazioni Sindacali del 22 aprile 2015, con inclusione della retribuzione di risultato nel calcolo del trattamento differenziale. Sebbene, infatti, si tratti di un elemento attributivo accessorio, e non fondamentale, della retribuzione, connesso ai diversi livelli della funzione di dirigente e al conseguimento di predeterminati obiettivi propri di quella qualifica (cfr. Cass. n. 11084 del 2007), nondimeno, la Corte di Cassazione ha precisato (cfr. Cass. civ. Sez. un. 16 febbraio 2011 n. 3814; Cass. n. 29671 del 2008) che l'attribuzione delle funzioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'articolo 36 Cost., la corrispondenza dell'intero trattamento economico; nelle differenze retributive, pertanto, può essere ricompreso il predetto emolumento accessorio ».

Infine, in merito al richiamo fatto dall'Onorevole interrogante al parere con il quale il Presidente dell'ANAC ha rilevato la responsabilità erariale connessa al conferimento di un incarico dirigenziale nullo deve precisarsi che detto parere, reso lo scorso 14 maggio, fa riferimento alle speciali situazioni di inconferibilità degli incarichi pubblici di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Infine, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli riferisce di non aver erogato

acconti per le somme spettanti a titolo di retribuzione di risultato a dirigenti di seconda fascia ovvero a funzionari destinati in via provvisoria di incarichi dirigenziali non generali.

In esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, depositata il 17 marzo 2015 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 25 marzo 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che consentivano il conferimento in via provvisoria di incarichi dirigenziali a funzionari delle Agenzie fiscali sprovvisti di qualifica dirigenziale, l'Agenzia delle dogane ha provveduto con atto n. 36047 del 25 marzo 2015 ha dichiarare la cessazione dell'efficacia di tutti gli atti di conferimento/proroga di incarichi dirigenziali che nelle disposizioni dichiarate illegittime trovavano la propria fonte di legittimazione, con decorrenza dal 26 marzo 2015.

Dalla medesima data i titolari dei predetti incarichi, non avendo più espletato le funzioni dirigenziali agli stessi in precedenza affidate, non hanno percepito il trattamento economico previsto dall'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Lo stesso trattamento è stato pertanto corrisposto agli «ex incaricati di funzioni dirigenziali» fino al 25 marzo 2015, data limite cui si farà doverosamente riferimento anche per la quantificazione e l'erogazione delle cifre spettanti a titolo di retribuzione di risultato (anni 2013/2014/2015, limitatamente al periodo che intercorre dal 1° gennaio al 25 marzo).

Infine, si rappresenta che a parere della Ragioneria Generale dello Stato, non appare irragionevole che – a fronte di un'attività effettivamente svolta negli anni 2013 e 2014, precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale – venga attribuita la correlata retribuzione di risultato, anche al fine di evitare contenziosi, con verosimile soccombenza per l'amministrazione.

ALLEGATO 2

5-05865 Marco Di Maio: Onere finanziario derivante dall'eventuale elevazione a 5.000 euro del limite di reddito per i familiari a carico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante sollecita un'apposita iniziativa normativa per modificare la disciplina in base alla quale si prevede che sono considerati familiari a carico tutti i componenti del nucleo familiare, conviventi con il contribuente, che hanno un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro.

Tenuto conto che sono trascorsi quasi 20 anni dall'ultimo adeguamento di tale limite avvenuto nel 1996, chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze « quale sarebbe il costo per l'erario qualora il predetto limite venisse elevato dagli attuali 2.840,51 euro a 5.000,00 euro e se non ritenga urgente rivedere quanto prima il limite di reddito per i familiari a carico, con particolare attenzione ai nuclei monogenitoriali e alle situazioni di maggior disagio sociale ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente, giova richiamare il quadro normativo di riferimento.

I cosiddetti familiari a carico sono i soggetti, indicati nell'articolo 433 del codice civile, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR il quale così dispone: « Le detrazioni di cui al comma lei bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede,

dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili ».

Il verificarsi di tale circostanza consente al contribuente di avvalersi per i familiari a proprio carico:

delle deduzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del TUIR, lettera *e*) per i contributi previdenziali e assistenziali, lettera *e-bis*) per i contributi alle forme pensionistiche complementari, lettera *e-ter*) per i contributi versato ai fondi integrativi del SSN;

delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12, commi 1 e 1-*bis*, del TUIR;

delle detrazioni previste dall'articolo 15, comma 1, del TUIR, lettera *b*) relative agli interessi passivi (limitatamente al coniuge a carico), lettera *c*) relative alle spese sanitarie, lettera *e*) concernenti le spese per i corsi di istruzione secondaria e universitaria, lettera *f*) relative ai premi di assicurazione, lettera *i-quinquies*), relative alle spese per le attività sportive praticate dai ragazzi compresi tra 5 e 18 anni, lettera *i-sexies*) relative alle spese per i canoni di locazione per gli studenti universitari;

delle detrazioni previste dall'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005 per le rette degli asili nido.

Per completezza, deve osservarsi che non necessariamente il familiare deve essere convivente con il contribuente di cui è fiscalmente a carico.

Ciò premesso, in merito alla stima degli effetti finanziari dell'innalzamento del limite reddituale in argomento, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2013, risulta che i soggetti che percepi-

scono un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, compreso tra 2.840,51 euro e 5.000 euro sono circa 1.650.000.

Pertanto, ipotizzando prudenzialmente che tutti i soggetti corrispondano effettivamente a nuovi familiari fiscalmente a carico, si stima una perdita di gettito di competenza IRPEF a regime di circa di 1.320.000 milioni di euro.

ALLEGATO 3

5-05866 Alberti: Ammontare del gettito IVA suddiviso per aliquota e per tipologia di bene o servizio e valutazione dell'impatto economico delle aliquote IVA ridotte applicate ai servizi prestati localmente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere la ripartizione del gettito IVA per singola tipologia di bene o servizio distintamente per ciascuna delle aliquote attualmente in vigore nonché informazioni in ordine all'esistenza, ed eventuale reperibilità, di studi condotti a livello europeo sull'impatto derivante dall'applicazione delle aliquote ridotte ai servizi prestati a livello locale.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Il gettito Iva contabilizzato a bilancio trova imputazione sugli appositi articoli del capitolo n. 1203 dello stato di previsione delle entrate indistintamente, in correlazione alla modalità di versamento operata dai soggetti contribuenti, conseguente al meccanismo di liquidazione dell'imposta dovuta quale differenza tra IVA a debito e IVA a credito.

Pertanto, il versamento eseguito attraverso il modello F24 dai contribuenti avviene senza distinzione tra le varie aliquote e senza distinzione della tipologia di transazione sottostante. D'altra parte dalle dichiarazioni annuali Iva presentate dai contribuenti, non è possibile ricavare alcuna informazione utile in ordine alla tipologia di beni e servizi oggetto delle transazioni che hanno generato debiti di imposta.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, il Dipartimento delle Finanze annualmente svolge e coordina tutta una serie di attività di studio, analisi

ed elaborazione di dati finalizzati all'individuazione per anno d'imposta della base di calcolo per la determinazione del contributo da devolvere all'Unione stessa a titolo di risorse proprie Iva, sintetizzata in apposito documento esaminato dalla Commissione dell'Unione europea.

Nell'ambito di tale documento vengono in particolare effettuate approfondite analisi sui dati di Contabilità Nazionale rilevati dall'Istat per la ricostruzione della base imponibile Iva, con il maggior grado di dettaglio possibile, stante la disponibilità dei dati.

Ciò premesso, è necessario precisare che il dettaglio richiesto dagli Onorevoli interroganti, con particolare riferimento alla distribuzione del gettito per singoli beni e servizi, viene ricostruito nell'ambito di tali elaborazioni solo con riferimento ai consumi finali delle famiglie, non essendo disponibili basi dati analoghe per gli altri settori istituzionali i cui consumi concorrono alla formazione della base imponibile Iva, quali ad esempio la Pubblica Amministrazione e i settori con limitato diritto alla detrazione dell'imposta gravante sui propri acquisti.

Inoltre, la ricostruzione mira a determinare la dimensione della base imponibile Iva potenziale in base ai dati di Contabilità Nazionale, rendendo pertanto eventualmente necessaria un'ulteriore ipotesi di stima per realizzare il dovuto riproporzionamento di tali volumi in base al gettito effettivamente riscosso.

Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, il Dipartimento delle Finanze dispone inoltre di modelli di simulazione

in grado di elaborare stime sulla variazione attesa di gettito derivante da possibili interventi di modifica delle aliquote legali in relazione a singole tipologie di beni e servizi. Tuttavia, tali elaborazioni sono generalmente effettuate *ad hoc* in relazione a specifiche poste di consumo, rispetto alle quali, la predisposizione di una ricognizione complessiva richiederebbe corrispondenti congrui tempi di lavorazione.

Tanto premesso, è possibile in questa sede fornire esclusivamente le seguenti informazioni sintetiche in ordine alla stima della ripartizione per aliquote del gettito Iva riscosso in via ordinaria nell'anno 2013. Al riguardo, si evidenzia che in tale anno è stato introdotto, a decorrere dal 1° ottobre, l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 per cento al 22 per cento.

Gettito complessivo	Prodotti e servizi al 4 per cento	Prodotti e servizi al 10 per cento	Prodotti e servizi al 21-22 per cento
112	3	23	86

(mld di euro)

Per quanto concerne, infine, la richiesta di informazioni in merito all'esistenza di studi condotti a livello europeo sull'impatto delle aliquote Iva agevolate nel settore dei servizi locali, si segnala che il 25 marzo 2015, sono stati pubblicati dalla Commissione europea due rapporti sulle aliquote ridotte: uno studio generale sulla struttura delle aliquote ridotte ed uno studio mirato al rapporto tra libri su ogni tipo di supporto fisico e libri elettronici.

Le conclusioni del primo studio sono di carattere generale, data la difficoltà di stimare con precisione gli effetti degli scenari di riforma in un'Unione a 27 che

presenta regimi di aliquote IVA ancora molto differenziati da Stato a Stato.

Le conclusioni del secondo studio, sui rapporti tra mercato cartaceo e mercato digitale di libri e pubblicazioni, evidenziano un consistente calo delle vendite delle pubblicazioni a stampa in caso di allineamento verso l'alto dell'aliquota di imposta per i prodotti cartacei (cosiddetto «*equalising-up scenario*»), mentre il calo delle vendite delle pubblicazioni su stampa nel caso di allineamento verso il basso dell'aliquota di imposta per i prodotti digitali (cosiddetto «*equalising-down scenario*») sarebbe moderata.

ALLEGATO 4

5-05867 Paglia: Effetti dell'aumento del prelievo fiscale sui prodotti da inalazione senza combustione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione in esame, si chiede di conoscere quali ulteriori misure di carattere normativo, regolamentare e di controllo il Governo intenda intraprendere al fine di arginare gli effetti negativi riconducibili all'aumento dell'imposizione fiscale su tutti i prodotti da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina.

Al riguardo e in riferimento alle premesse esposte nell'interrogazione, occorre rilevare che la sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2015 è stata pronunciata sulla norma, in vigore fino al 31 dicembre 2014, che assoggettava ad imposizione « i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo ».

La norma alla quale fa riferimento l'interrogazione è in vigore dal 1° gennaio 2015 ed assoggetta ad imposta di consumo i « prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ».

La Corte costituzionale, in relazione alla previgente normativa, contenuta nel comma 1, dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del

prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, atteso che « non possono essere considerati succedanei del tabacco » e non presentano il « disfavore » proprio dei tabacchi lavorati il cui consumo è nocivo per la salute.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si rappresenta quanto segue.

A parere di detta Agenzia non sembrerebbe che i principi affermati dalla citata sentenza siano applicabili anche alla nuova normativa, con la quale il presupposto impositivo è stato individuato non solo nella « succedaneità » dei prodotti da inalazione e delle sigarette, ma anche nella considerazione « unitaria » della domanda fumo/inalazione, la cui corrispondente offerta non può che essere oggetto di un trattamento fiscale « unitario », pena l'alterazione della concorrenza tra le aziende degli operatori di settore, e la disparità di trattamento di una sostanziale identica manifestazione di capacità contributiva dei consumatori.

Inoltre, la nuova norma terrebbe conto del « disvalore » del consumo delle sigarette, evidenziato dalla Corte costituzionale, stabilendo che l'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione sia pari alla metà dell'accisa gravante sull'equivalente consumo di sigarette. Tale fondamentale elemento, che era assente nella normativa sulla quale si è pronunciata la Corte costituzionale, è ampiamente descritto nella relazione illustrativa del decreto legislativo che ha disciplinato la nuova imposta.

Gli effetti indicati nell'interrogazione non sembrano, quindi, riconducibili « all'aumento dell'imposizione fiscale » considerato che dal 1° gennaio 2015, la misura dell'imposta e il suo impatto sui livelli dei prezzi sono stati notevolmente ridotti, rispetto alla normativa vigente nel 2014. Ciò è dovuto sia all'applicazione di una aliquota specifica (cioè per unità di prodotto) in luogo di un'aliquota *ad valorem* (cioè proporzionale al prezzo di vendita) che alla indicata riduzione del 50 per cento rispetto all'accisa applicata sull'equivalente consumo di sigarette.

Dunque, è da ritenere a parere dell'Agenzia che l'attuale sistema impositivo sui prodotti liquidi da inalazione sia coerente con l'esigenza di considerare unitariamente sia la domanda di fumo/inalazione sia l'unicità della capacità contributiva che questa manifesta.

Gli effetti negativi evidenziati nell'interrogazione sono tipici dei settori assoggettati ad imposizione, nei quali si manifestano fenomeni di elusione o di evasione e di contraffazione, per contrastare i quali, già sono previsti dal testo unico delle accise (cioè dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel quale sono state inserite le norme in argomento) poteri di controllo e sanzionatori.

I medesimi effetti negativi sono infatti registrati anche nel settore dei tabacchi lavorati, in particolare delle sigarette, nel quale vige una fiscalità complessiva (accisa

ed imposta sul valore aggiunto) pari al 76 per cento del prezzo di vendita, rispetto a quella media sui prodotti liquidi da inalazione stimabile nell'ordine del 53 per cento.

Il prezzo di vendita, prima dell'imposizione, di una confezione di 10 millilitri di prodotto liquido da inalazione, è pari in media a euro 6, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Il maggior carico fiscale, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015, è pari complessivamente a euro 4,55, di cui euro 3,73 a titolo di imposta di consumo ed euro 0,82 a titolo di imposta sul valore aggiunto, per cui il prezzo complessivo risulta di euro 10,55. Quindi, l'aumento dei prezzi di vendita dovuti all'imposizione è di circa il 75 per cento e non del 150 o 300 per cento come indicato nel documento di sindacato, e, rispetto alla previgente normativa, il carico fiscale complessivo è passato dal 76,5 per cento (58,5 per cento a titolo di imposta di consumo e 18 per cento a titolo di imposta sul valore aggiunto) al 53 per cento.

In conclusione, l'Agenzia ritiene che gli strumenti di vigilanza, controllo e accertamento definiti dal Testo unico delle accise, che sono previsti per gli altri settori merceologici assoggettati ad accisa e ad altre imposte indirette, siano adeguati anche per il contrasto dei fenomeni elusivi e nel settore dei prodotti liquidi da inalazione.

ALLEGATO 5

5-05778 Pesco: Presupposti in base ai quali il dottor Girolamo Pastorello riveste la carica di direttore centrale del personale dell'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame gli onorevoli interroganti prendendo spunto da un articolo apparso il 24 settembre 2014 sul notiziario « *La Notizia-Giornale.it* », chiedono informazioni sull'incarico attualmente ricoperto dal dott. Girolamo Pastorello, dirigente di prima fascia dell'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Il dottor Pastorello è in pensione dal 1° novembre 2014 e gli è stato attribuito un incarico a titolo onorario per le funzioni di Direttore Centrale del Personale, sino al 31 ottobre 2015.

Tale incarico gli è stato conferito il 29 novembre 2014 su delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate, al fine di fornire pieno supporto al vertice dell'Agenzia stessa per il completamento del processo organizzativo di integrazione con l'Agenzia del territorio.

Il conferimento dell'incarico è stato disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 agosto 2014, n. 114; detta norma consente di conferire incarichi a titolo gratuito a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione, per una durata non superiore ad un anno.

Il dottor Pastorello, che non ha mai presentato alcuna domanda di trattenimento in servizio, ha dato la sua disponibilità ad eseguire l'incarico affidatogli, incarico per il quale non riceve alcun compenso.

Ciò detto per quanto di competenza dell'Agenzia, lo scrivente Ministero aggiunge che, relativamente alla problematica degli incarichi dirigenziali dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale, il Governo è al lavoro per individuare una soluzione nell'immediato che garantisca una celere transizione rispettosa della sentenza verso una più ampia riorganizzazione delle agenzie fiscali.

Viene da sé che, congiuntamente alle possibili soluzioni, sono in corso di valutazione le eventuali responsabilità e, laddove accertate, gli opportuni provvedimenti.

ALLEGATO 6

5-05854 Sottanelli: Revisione del sistema di tassazione sui liquidi da inalazione senza combustione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, dopo aver evidenziato che la sentenza della Corte costituzionale n. 83/2015 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 188 del 2014, « nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo » chiede di rivedere l'intero sistema impositivo dei liquidi da inalazione senza combustione, nonché di prevedere un sistema di tassazione bilanciato che consenta al mercato nazionale dei liquidi da inalazione di rimanere competitivo a livello internazionale; ciò anche per scongiurare il rischio concreto che gli acquisti da parte dei consumatori si spostino definitivamente sul mercato estero o su quello illegale.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

La norma colpita dalla pronuncia della Consulta resta pienamente efficace relativamente alla commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina, che costituiscono la maggior parte di quelli utilizzati per le cosiddette « sigarette elettroniche ».

Da ciò emergerebbe che le ripercussioni sul bilancio dello Stato non possono essere assunte in misura pari all'intero

gettito – pari a 117 milioni di euro – previsto nella Relazione tecnica al provvedimento di modifica dell'articolo 62-*quater* (decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99). infatti, la sentenza conferma la legittimità dell'imposizione sui liquidi per sigaretta elettronica « contenenti nicotina », che costituiscono la maggior parte di quelli oggi in commercio.

Già a seguito di un'ordinanza del Consiglio di Stato, con la quale è stata revocata la misura cautelare a suo tempo concessa, in quanto le ricorrenti non avevano ottemperato agli adempimenti ai quali era subordinato l'accoglimento della relativa istanza, sono stati emanati avvisi di pagamento nei confronti delle ricorrenti.

Infatti, il Consiglio di Stato ha stabilito che le « appellanti società avrebbero comunque dovuto comunicare all'amministrazione i dati relativi alle vendite cui commisurare l'imposta ».

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale sono stati avviati i procedimenti per rettificare gli importi di detti avvisi di pagamento commisurando l'imposta al valore della base imponibile riferibile ai soli prodotti contenenti nicotina.

Analoghi procedimenti sono stati avviati anche nei confronti di tutte le altre società che non avevano proposto ricorso avverso la normativa di cui al comma 1, dell'articolo 62-*quater*, del Testo unico delle accise, ed in relazione ai quali saranno esercitati i poteri di controllo e accertamento prevista dalla normativa vigente.

Quindi una precisa quantificazione delle prevedibili minori entrate potrà es-

sere operata a seguito della conclusione degli indicati procedimenti di accertamento e riscossione.

Per quanto riguarda il vigente articolo 62-*quater*, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, ed i provvedimenti di attuazione, in base ai quali, come previsto dallo stesso decreto legislativo, è stata determinata l'equivalenza dei liquidi con le sigarette tradizionali, si osserva che la norma primaria prevede che con distinti provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli:

1. siano definite « apposite procedure tecniche » per la determinazione del consumo equivalente tra sigarette e prodotti liquidi da inalazione « in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette »;

2. sia indicata la misura dell'imposta di consumo, da applicare ai prodotti liquidi da inalazione;

3. sia rideterminata, entro il primo marzo di ogni anno la misura dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

Il provvedimento di cui al punto 1, adottato in data 24 dicembre 2014, definisce le procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente, in termini di sigarette, sia dei tabacchi da inalazione senza combustione, sia dei liquidi da inalazione, ai fini del calcolo dell'accisa gravante sull'equivalente consumo di sigarette e, conseguentemente, dell'imposta di consumo sui nuovi prodotti.

Le misurazioni per la determinazione dell'equivalenza sono state effettuate in base ai le previsioni contenute nel citato provvedimento direttoriale, nell'ambito della previsione di legge contenuta nell'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*.

In ordine alla richiesta dell'Onorevole interrogante, circa l'opportunità di rivedere l'intero sistema impositivo dei liquidi da inalazione senza combustione, prevedendo, « anche per dar seguito alla sentenza della Corte costituzionale », un sistema di tassazione « basato » sulla nicotina, si osserva che la citata pronuncia della Consulta afferma espressamente che la incostituzionalità riguarda l'articolo 62-*quater* « nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 ».

Quindi, se da un lato la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che assoggetta ad imposta i prodotti succedanei del tabacco che non contengono nicotina ed i dispositivi per il consumo, dall'altro ha ritenuto legittima l'aliquota di imposta prevista da detta norma (58,5 per cento del prezzo di vendita), che è di gran lunga più penalizzante di quella stabilita per i prodotti liquidi da inalazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Si evidenzia, inoltre, che a seguito dell'impugnativa dei provvedimenti attuativi della nuova norma, come modificata dal decreto legislativo n. 188 del 2014, il TAR Lazio ha fissato l'udienza di merito in data 8 luglio 2015. I ricorrenti hanno espressamente eccepito anche la supposta incostituzionalità dell'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, questione su cui il tribunale amministrativo si pronuncerà a breve.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello	155
--	-----

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 giugno 2015.

**Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.35 alle 15.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 14.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	157
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	161
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato sulle proposte emendative trasmesse</i>)	163

RISOLUZIONI:

7-00707 Garofalo: Manutenzione e sicurezza della rete stradale italiana (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00124</i>)	159
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	164

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. Atto n. 173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	160
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ENAC, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (atto n. 173)	160
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(*Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione con riferimento al disegno di legge di delegazione europea 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, in quanto concernenti le materie di competenza della nostra Commissione, le proposte

emendative Kronbichler 1.13, 1.10, 1.11, 1.6, 4.01 e 6.01 (*vedi allegato 1*). Ricorda inoltre che il parere che la Commissione esprimerà sulle proposte emendative avrà efficacia vincolante.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, nell'illustrare il contenuto delle proposte emendative trasmesse, rileva che gli emendamenti Kronbichler 1.13, 1.10, 1.11 e 1.6 sono volti ad inserire nell'allegato B, previsto dal comma 1, dell'articolo 1 del disegno di delegazione europea, ulteriori direttive da recepire mediante decreto legislativo. Segnala che gli emendamenti 1.10 e 1.11 hanno contenuto identico all'emendamento presentato dal collega Catalano presso la IX Commissione ed esaminato nella seduta del 17 giugno scorso. Gli articoli aggiuntivi Kronbichler 4.01 e 6.01 introducono uno specifico criterio di delega relativo al recepimento delle direttive in materia di imbarcazioni da diporto e moto d'acqua (direttiva 2013/53/UE) e di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (direttiva 2014/61/UE). Il criterio di delega è volto a introdurre misure agevolative riferite esclusivamente alla Sardegna, in considerazione degli svantaggi derivanti dalla peculiare localizzazione geografica della regione. Non volendo soffermarsi sui profili di merito delle proposte emendative in oggetto, ricorda, come già segnalato nella precedente fase di esame del provvedimento, che sussiste la particolare urgenza, rappresentata anche dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, di pervenire all'approvazione definitiva del disegno di legge, già approvato in prima lettura dal Senato. Il disegno di legge infatti dispone in ordine al recepimento di direttive per le quali il termine è assai vicino o, in alcuni casi, è già scaduto. Per questo, alla luce dell'esigenza di non apportare modifiche al testo del disegno di legge che ne ritarderebbero l'approvazione, in quanto comporterebbero un nuovo esame da parte del Senato, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative in oggetto. Per quanto concerne il merito, si

limita a osservare che, in relazione al recepimento della disciplina dettata a livello di Unione europea relativamente ad interi settori, come le imbarcazioni da diporto e l'installazione di reti di comunicazione elettronica, pare difficile ipotizzare la previsione di misure agevolative riferite esclusivamente a specifici territori. Tali misure potrebbero invece essere inserite in altri provvedimenti, a condizione che siano puntualmente definite. Anche da questo punto di vista, dunque, le proposte emendative in esame non sembrano accoglibili.

Formula quindi una proposta di parere contrario sulle proposte emendative in esame (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere contrario del relatore. Riguardo alle specifiche proposte emendative rileva infatti che l'emendamento 1.13 chiede di inserire nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea la direttiva 2014/44/UE, che risulta già recepita nell'ordinamento italiano con atto amministrativo. Anche riguardo agli emendamenti 1.10 e 1.11 rileva che le direttive cui fanno riferimento e di cui si chiede l'inserimento in allegato B del disegno di legge di delegazione europea investono ambiti squisitamente tecnici e che sarebbe opportuno che il loro recepimento avvenisse con atto amministrativo, come avvenuto in passato per direttive di analogo contenuto. Riguardo all'emendamento 1.6 con il quale si chiede l'inserimento in allegato B della direttiva (UE) 2015/653, in materia di patenti di guida, sottolinea che, pur essendo la normativa europea in materia di patenti recepita solitamente con un decreto legislativo il cui schema viene sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, il termine della direttiva di cui all'emendamento appare assai lontano, in quanto fissato al gennaio 2017. Riguardo agli articoli aggiuntivi 4.01 e 6.01, nel condividere le considerazioni del relatore, osserva quanto al primo che non vengono specificate le misure agevolative che si intendono introdurre e ri-

guardo al secondo che la materia dei contratti di concessione negli appalti pubblici cui questo fa riferimento non costituisce oggetto della direttiva 2014/61/UE, il cui oggetto sono i soli costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.

7-00707 Garofalo: Manutenzione e sicurezza della rete stradale italiana.

(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00124).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO (AP) come già anticipato nella seduta in cui si è svolta la votazione della risoluzione 7-00635 del collega Minnucci, di analogo contenuto, rileva di aver presentato anch'egli un atto di indirizzo al Governo per sottolineare la necessità di intervenire sulla questione della manutenzione della rete stradale, che ritiene essere una vera e propria emergenza del Paese, anche in un'ottica di

contenimento dell'incidentalità. Nel ribadire, come già fatto in quella sede, che avrebbe preferito che la risoluzione a propria firma venisse discussa congiuntamente alla analoga risoluzione del collega Minnucci, ma che ciò non è stato possibile per problemi correlati ai tempi di presentazione del proprio atto, sottolinea che il tema della manutenzione stradale e del mantenimento in efficienza della rete viaria del Paese costituisce una questione di assoluta importanza anche nell'ottica della sicurezza stradale. Osserva, al riguardo, che gli enti proprietari della rete stradale urbana ed extraurbana nella quale si registra un alto tasso di incidentalità si trovano in grande difficoltà sia per motivi di equilibrio di bilancio, come nel caso dei comuni, sia, per quanto riguarda le province, per motivi connessi al nuovo assetto di competenze. Segnala, al riguardo, la difficile situazione nella quale versa la Sicilia, nella quale alcune importanti arterie regionali danneggiate a causa di eventi meteorologici sono state chiuse dagli amministratori locali, con il rischio di un collasso del sistema della circolazione. Rileva infine che, in relazione alla discussione tenutasi in occasione della risoluzione Minnucci e delle richieste di riformulazione avanzate in quella sede dal Governo, successive rispetto alla presentazione dell'atto a propria firma, ritiene opportuno presentare una nuova formulazione della risoluzione (*vedi allegato 3*), che illustra, nella quale si prevede uno specifico ulteriore impegno, per il Governo, a sostenere i comuni e le province e nell'assolvimento dei compiti di gestione delle strade di loro proprietà, anche a seguito delle incertezze a livello di competenza dovute dalla ristrutturazione amministrativa delle ex province ancora in atto.

Michele DELL'ORCO (M5S) preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo sull'atto di indirizzo in discussione, auspica che in futuro risoluzioni di analogo contenuto presentate da colleghi di gruppi diversi siano discusse congiuntamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sugli impegni contenuti nella risoluzione in discussione.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione Garofalo 7-00707 (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00124. Sottolinea altresì che la risoluzione è stata approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale.

Atto n. 173.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 giugno 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, in conformità con quanto deciso dall'Ufficio di presidenza nella riunione di ieri, è stata convocata per la giornata odierna, alle ore 20, l'audizione di ENAC. Avverte altresì che l'audizione di Assoaeroporti si svolgerà martedì prossimo, 30 giugno, alle ore 13.30.

Roberta OLIARO (SCpI) richiama l'attenzione della Commissione sul trasporto aereo di merci, che in Italia registra numerose difficoltà dovute, a suo giudizio, alla scelta errata di procedere ad una polverizzazione di investimenti su tutti gli aeroporti, anziché concentrare le risorse su pochi *hub* in grado di connettere l'Italia con tutte le destinazioni europee e mondiali. Chiede pertanto al relatore di poter inserire nella proposta di parere una specifica osservazione al riguardo.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 giugno 2015.

Audizione di rappresentanti di ENAC, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (atto n. 173).

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.30 alle 21.15.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

All'Allegato B, dopo il punto 23), inserire i seguenti:

23-bis) Direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (termine di recepimento 1° gennaio 2015).

- 1. 13.** Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

All'Allegato B, dopo il punto 23), inserire i seguenti:

23-bis) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (termine di recepimento 20 maggio 2017).

- 1. 10.** Kronbichler, Scotto.

All'Allegato B, dopo il punto 23), inserire i seguenti:

23-bis) la Direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (termine di recepimento 20 maggio 2017).

- 1. 11.** Kronbichler, Scotto.

All'Allegato B, dopo il punto 56), inserire i seguenti:

56-bis) Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento 1° gennaio 2017).

- 1. 6.** Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre misure agevolative finalizzate a

rimuovere gli svantaggi derivanti dalla peculiare localizzazione geografica della regione.

4. 01. Kronbichler, Piras.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi del-

l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre misure agevolative ed elementi di equità, che tengano conto, in attuazione dei principi di pari opportunità, degli svantaggi derivanti dalla peculiare localizzazione geografica della Regione, nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici nonché nelle procedure di erogazione dei servizi e di installazioni delle reti.

6. 01. Kronbichler, Piras.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

**PARERE APPROVATO
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminate le proposte emendative Kronbichler 1.13, 1.10, 1.11, 1.6, 4.01 e 6.01 al disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014» (C. 3123 Governo, approvato dal Senato);

considerata l'esigenza di pervenire tempestivamente all'approvazione defini-

tiva del disegno di legge, già approvato in prima lettura dal Senato, in quanto esso dispone in ordine al recepimento di numerose direttive per le quali il termine è assai vicino o, in alcuni casi, è già scaduto,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative Kronbichler 1.13, 1.10, 1.11, 1.6, 4.01 e 6.01.

ALLEGATO 3

7-00707 Garofalo: Manutenzione e sicurezza della rete stradale italiana.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premessi che:

uno degli obiettivi prioritari dell'Unione europea è costituito dalla « sicurezza stradale »;

l'Unione europea da anni si impegna per la creazione di uno spazio comune della « sicurezza stradale » attraverso la partecipazione e la cooperazione attiva degli Stati membri;

a tal fine sono stati identificati come obiettivi primari da perseguire il miglioramento dell'educazione e della formazione, il rafforzamento del controllo, l'armonizzazione e l'applicazione delle tecnologie per la sicurezza stradale, l'elaborazione di una strategia organica in materia di incidenti stradali e servizi di emergenza, l'adeguamento delle nuove tecnologie dei veicoli ai fini della sicurezza stradale e maggiore sicurezza sul piano delle infrastrutture;

in particolare sull'ultimo punto il nostro Paese registra una carenza significativa. L'inadeguata od assente manutenzione della rete stradale, infatti, costituisce una delle principali cause che determinano i vari incidenti;

uno degli elementi più significativi per comprendere questo fenomeno è testimoniato dai dati forniti dall'Associazione dei costruttori e manutentori delle

strade che denunciano l'attuale dimezzamento dell'uso dell'asfalto rispetto ai primi anni del 2000;

tale situazione non consente certamente di ridurre il triste primato del nostro Paese rispetto agli incidenti stradali;

solo nel 2013 in Italia si sono verificati oltre 180.000 incidenti stradali con 3.385 morti e costi complessivi per il Paese che ammontano a circa ventisei milioni di euro;

nel panorama della rete stradale italiana, le strade comunali urbane ed extraurbane risultano particolarmente danneggiate ed in cattive condizioni;

tale situazione è stata determinata anche dalle minori risorse a disposizione degli enti locali conseguente alla crisi finanziaria che ha interessato il Paese;

una forte incidentalità si registra nelle strade di proprietà dei comuni, che soffrono della scarsità delle risorse a loro disposizione per la manutenzione stradale, e delle province, che hanno risentito delle incertezze a livello di competenza dovute dalla ristrutturazione amministrativa delle ex province ancora in atto;

intervenire con efficacia sul piano della sicurezza stradale, operando attraverso una manutenzione ordinaria e straordinaria, comporterebbe il perseguimento di più alti standard di sicurezza e

darebbe nuovo slancio ad un comparto essenziale della nostra economia favorendo anche il rilancio occupazionale,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per reperire e stanziare le risorse necessarie per la non più dilazionabile messa in sicurezza della rete stradale italiana attraverso l'individuazione degli interventi che saranno ritenuti necessari, rispettando, in tal modo,

le indicazioni dell'Unione europea, favorendo la sicurezza dei cittadini e fornendo sostegno e slancio ad un settore essenziale per l'economia italiana;

ad assumere iniziative per sostenere le province e i comuni nell'assolvimento dei compiti di gestione delle strade di loro proprietà.

(8-00124) Garofalo, Dorina Bianchi, Piso, Bosco, D'Alia, Minardo, Sammarco, Scopelliti, Tancredi, Vignali.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea: «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)14 final).

Comunicazione della Commissione europea: «Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali» (COM(2014)25 final) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale*) ... 166

ALLEGATO 1 (Documento finale approvato) 168

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 167

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 167

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 8.50.

Comunicazione della Commissione europea: «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)14 final).

Comunicazione della Commissione europea: «Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali» (COM(2014)25 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 aprile 2014.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra la proposta di documento finale che contiene una serie di condizioni volte a sostenere il settore industriale in Europa quale asse portante della sua economia. Espressa completa condivisione del contenuto delle Comunicazioni in esame, auspica che si possa giungere a una situazione di coordinamento delle politiche industriali dei diversi Stati membri, in particolare nei settori dell'acciaio, dell'agroalimentare e della meccanica. Ritiene importante delineare una tabella di marcia delle azioni da mettere in campo, in modo da individuare anche i fondi necessari a sostenere queste attività. Nel documento finale si sollecita una particolare attenzione allo sviluppo tecnologico e alla ricerca, anche rispetto a

nuovi modelli industriali, quali « industria 4.0 », e all'utilizzo di risorse ai fini di una sempre maggiore sostenibilità del sistema industriale. Auspica altresì la realizzazione di un vero mercato interno in cui siano rimossi gli ostacoli di natura normativa, tecnica e burocratica e le resistenze di alcuni Paesi membri all'apertura alla concorrenza. Nel documento si chiede altresì il completamento veloce dell'Unione dell'energia elemento essenziale per la riduzione dei costi e che può rappresentare un'opportunità sia per l'Italia sia per l'Europa, qualora attraverso le interconnessioni e l'abbattimento degli steccati regolatori dei 28 mercati nazionali si riuscisse a valorizzare importanti *asset* italiani. Ritiene altresì importante per il tessuto produttivo italiano continuare a « pensare piccolo » nell'ambito dell'industria europea e a legiferare in maniera semplice, sostenendo i processi di internazionalizzazione. È necessario inoltre giungere al riconoscimento del *made in* a tutela sia delle produzioni industriali originate in Europa sia dei diritti e della salute dei consumatori, e difendere costantemente il concetto di indicazione geografica. In conclusione, ritiene fondamentale che l'Europa si faccia promotrice della definizione di standard internazionali e che si adoperi nell'azione di contrasto a barriere improprie del commercio internazionale quali il *dumping* sociale o la concorrenza sleale che danneggiano in particolare il sistema economico-produttivo italiano, soprattutto nelle produzioni della metallurgia.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di documento finale del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 9.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2015 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2015.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione europea « Per una rinascita industriale » (COM(2014)14 final)**Comunicazione della Commissione europea « Una visione per il mercato interno dei prodotti industriali » (COM(2014)25 final)****DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La X Commissione attività produttive, esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, le comunicazioni della Commissione « Per una rinascita industriale » (COM (2014)14) e « Una visione per il mercato interno dei prodotti industriali » (COM(2014)25);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento insieme alla Commissione politiche dell'Unione europea;

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione;

considerato che:

il settore manifatturiero ha rivestito una funzione decisiva non soltanto ai fini della modernizzazione e della crescita economica del nostro Continente, ma anche come fattore di progresso sociale e culturale, per il ruolo fondamentale svolto dall'industria ai fini dell'acquisizione di competenze sempre più sofisticate e del progressivo affinamento delle conoscenze in relazione al continuo aggiornamento delle tecniche di produzione e dei prodotti;

questa decisiva funzione non può ritenersi esaurita, nonostante il peso preponderante che sta acquisendo il settore dei servizi e l'accelerazione della concor-

renza delle economie più dinamiche che stanno acquisendo un peso preponderante nelle attività industriali;

non appare quindi accettabile la prospettiva di un inevitabile marginalizzazione dell'industria in Europa, specie per i paesi, come l'Italia, che si caratterizzano per una consolidata vocazione manifatturiera che ha alimentato un diffuso spirito imprenditoriale, fattore essenziale di dinamismo per le economie mature;

merita, quindi, pieno apprezzamento l'obiettivo dell'UE di invertire il declino del settore industriale in Europa, passando dall'attuale 15 per cento del PIL al 20 per cento entro il 2020;

tale obiettivo risulta tanto più condivisibile in considerazione dei gravi effetti prodotti dalla lunga crisi economica che si trascina dal 2008 e che ha colpito con particolare durezza il nostro Continente, causando la perdita di circa 3,8 milioni di posti di lavoro nel settore industriale e un drastico ridimensionamento del fatturato e delle capacità produttive;

nonostante i dati citati, l'industria europea mantiene tuttora la leadership mondiale sul piano della sostenibilità e, in alcuni settori, della innovazione, oltre a produrre un *surplus* commerciale di 365 miliardi di euro; è inoltre all'origine di più dell'80 per cento delle esportazioni europee e dell'80 per cento delle attività di ricerca e innovazione condotte da privati;

il rilancio del settore industriale richiede l'adozione di una strategia organica dell'Unione europea, con il coinvolgimento attivo degli Stati membri, in modo da realizzare politiche coerenti ai diversi livelli, superando l'attuale situazione in cui si assiste ad interventi non coordinati dei singoli Stati membri che possono esasperare la concorrenza all'interno del perimetro dell'Unione europea;

una strategia organica richiede che si individuino preventivamente i diversi fattori di criticità che penalizzano i sistemi produttivi europei nel confronto internazionale e l'individuazione delle misure più idonee a valorizzare le peculiarità dell'industria europea in termini di specializzazioni produttive ad elevato contenuto tecnologico e di patrimonio di conoscenze e competenze;

a tal fine, il precedente della strategia cd *Small Business Act* può risultare particolarmente prezioso in quanto offre il vantaggio di prospettare un complesso di misure che, pur riguardando aspetti diversi e intervenendo in maniera trasversale su vari settori, rispondono ad una stessa finalità;

la competitività dell'industria europea, sulla quale gravano costi più elevati rispetto a quelli sostenuti dalla concorrenza più agguerrita, da quelli energetici a quelli del personale, per i diversi standard di protezione giustamente riconosciuti ai lavoratori europei, non può essere perseguita attraverso misure di svalutazione interna ma, invece, puntando sulle produzioni a più elevato valore aggiunto, sulla capacità di posizionarsi nei settori merceologici più redditizi e innovativi e sulla qualificazione del personale;

a tal fine, appare essenziale sostenere l'innovazione e la ricerca, in modo da favorire la costante modernizzazione della base industriale europea;

appare, inoltre, importante un deciso sostegno verso forme industriali di carattere sempre più sostenibile accompagnato da una spinta significativa verso la

digitalizzazione delle filiere e dei relativi servizi complementari nel senso del paradigma « industria 4.0 »,

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti condizioni:

1) si sostenga e si rafforzi l'approccio delineato dalla Commissione europea, provvedendo il Governo italiano a sostenere tale impegno in tutte le sedi negoziali, per il rilancio del settore industriale, che assume carattere prioritario per il superamento della crisi e il rilancio dell'economia europea, e per la valorizzazione delle vocazioni specifiche dei diversi sistemi produttivi nazionali. Una strategia coerente volta al rilancio della competitività industriale implica, infatti, l'integrazione di diverse politiche dell'Unione europea, attraverso interventi di carattere sia orizzontale sia settoriale, e il pieno coordinamento tra le iniziative assunte a livello europeo e quelle adottate a livello nazionale utilizzando a questo fine tutti gli strumenti disponibili a livello di Unione;

2) si agisca affinché la definizione di coerenti politiche industriali a livello nazionale si accompagni a quella di una compiuta strategia europea. A tal fine, occorre valorizzare la strumentazione comunitaria a disposizione a partire dal Piano nazionale delle riforme, che per l'Italia costituisce parte integrante del DEF, per delineare le linee di indirizzo della politica industriale del prossimo futuro, anche con riferimento al miglior utilizzo delle disponibilità finanziarie, a partire dai fondi strutturali per la politica di coesione, evitando la frammentazione degli interventi e la dispersione delle risorse;

3) si valorizzi il ruolo del Consiglio Competitività, rafforzandone le responsabilità e la capacità di garantire il coordinamento orizzontale delle diverse politiche che impattano sulla competitività e il rafforzamento dell'industria europea;

4) si operi affinché gli obiettivi indicati in termini ancora generali nelle co-

municazioni in esame si traducano al più presto in un complesso coerente e organico di misure che rimettano al centro delle politiche economiche europee la crescita e la modernizzazione dell'economia reale e dell'industria, con particolare riguardo alle nuove proposte di digitalizzazione e di industria sostenibile, trasformando le condivisibili affermazioni di principio in strumenti concreti e realizzabili;

5) sia portata a compimento nel più breve tempo possibile, con l'attivo concorso delle autorità nazionali (nel nostro caso sulle base delle caratteristiche del nostro sistema produttivo) e in maniera misurabile la preannunciata tabella di marcia con l'indicazione delle azioni specifiche volte alla realizzazione dei vari obiettivi indicati nella comunicazione sulla rinascita industriale (sostenere la competitività industriale; massimizzare il potenziale del mercato interno; assicurare accesso alle materie prime e all'energia a prezzi abbordabili; migliorare il sistema di istruzione e formazione; definire un quadro normativo e burocratico più favorevole alle imprese; assicurare l'accesso ai mercati finanziari);

6) si privilegi il sostegno all'innovazione tecnologica e alla ricerca, valorizzando in maniera decisa i profili « qualitativi » dell'industria europea e favorendo lo sua crescita innovativa anche secondo il modello di « industria 4.0 », attraverso una adeguata dotazione finanziaria e l'utilizzo sinergico delle risorse disponibili a valere sui diversi programmi di spesa;

7) si promuova la creazione di specifiche linee di credito presso la Banca europea per gli investimenti al fine di promuovere l'internazionalizzazione e la competitività delle imprese europee nonché di finanziare investimenti in settori industriali chiave;

8) si proceda rapidamente al completamento del mercato interno, rimuovendo gli ostacoli di natura normativa, tecnica e burocratica, e le resistenze di

alcuni Paesi membri alla apertura alla concorrenza, alla integrazione delle reti (materiali ed immateriali) e ad una più dinamica ed efficiente circolazione di beni e servizi all'interno del territorio europeo;

9) si assuma come prioritario, nell'ambito del progetto « Unione dell'energia », l'obiettivo del contenimento dei costi energetici sostenuti dall'industria nei processi produttivi anche mediante la rimozione di ogni ostacolo fisco e regolamentare alla circolazione dell'energia;

10) si prosegua il prezioso lavoro già svolto con lo *Small Business Act*, favorendo il rafforzamento, anche patrimoniale, e la crescita dimensionale delle PMI, asse portante del sistema industriale europeo;

11) sia dato seguito alle iniziative per il miglioramento della qualità della regolamentazione prospettate nelle comunicazioni in esame e nel pacchetto « Legiferare meglio » al fine particolare di ridurre gli oneri non necessari per il sistema produttivo;

12) si promuova l'internazionalizzazione delle industrie europee, con particolare riguardo alle PMI, in modo da sostenere la capacità di accesso ai mercati esteri a più rapida espansione;

13) si attui una seria e coerente politica di riconoscimento del « Made in » a tutela non solo delle produzioni industriali originate in Europa, ma anche dei diritti e della salute dei consumatori;

14) si difenda costantemente e nella maniera più ampia possibile il concetto di indicazione geografica, per quanto riguarda in special modo il comparto agroalimentare e la sua capacità esportatrice, nella sede di negoziazioni commerciali sia bilaterali sia multilaterali;

15) nella redazione di accordi con singoli Paesi al di fuori dell'Unione e nell'ambito degli organi dell'Organizzazione mondiale del commercio, ci si ado-

peri per prevenire ed evitare che paesi terzi creino barriere tecniche e di fatto agli scambi anche mediante forme di concorrenza sleale basata su standard diversi di rispetto dell'ambiente o dei diritti del lavoro;

16) si promuova, assicurando un ruolo guida dell'Unione, la definizione di standard internazionali e la convergenza internazionale delle norme tecniche sui prodotti industriali, rafforzando così la competitività dell'industria europea.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055
Governo, approvato dal Senato**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (C. 3055 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che l'Accordo in questione persegue l'obiettivo di fornire un coerente quadro di sostegno al consolidamento delle relazioni commerciali tra i Paesi dell'Unione europea e la Repubblica di Corea, attraverso la creazione di un'area

di libero scambio, prevedendo, a carico delle Parti, un rilevante impegno nelle materie di politica della concorrenza, di aiuti di Stato e di sviluppo sostenibile;

valutate positivamente, in particolare, le disposizioni del Capo 10 (articoli 10.1-10.69) che recano la disciplina della proprietà intellettuale accordando ampia tutela al diritto d'autore e ai diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche commercialmente rilevanti, a disegni e modelli e ai brevetti,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gneccchi, C. 728 Gneccchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gneccchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prativiera e petizione n. 578 (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3077, C. 3114 e C. 3144*) 173

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (*Esame e rinvio*) 175

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (*Esame e rinvio*) 182

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 187

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gneccchi, C. 728 Gneccchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gneccchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prativiera e petizione n. 578.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3077, C. 3114 e C. 3144).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che si sono svolte in data 3 giugno 2015 e 10 giugno 2015, le audizioni, rispettivamente, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, e del presidente dell'INPS, professor Tito Boeri. Comunica che, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 18 giugno 2015, sono state nel frattempo assegnate alla Commissione anche le seguenti proposte di legge: C. 3077 Airaudo, recante agevolazioni previdenziali e misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori ultracinquantenni rimasti privi di occupazione; C. 3114 Ciprini e altri, recante disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi e per l'anticipazione dell'accesso al trattamento di quiescenza, in favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335, per il riconoscimento dei lavori di cura familiare svolti dai genitori nonché per l'assistenza di familiari disabili gravi; C. 3144 Pizzolante e altri, recante delega al Governo per l'introduzione del pensionamento flessibile, la revisione dei trattamenti previdenziali, il sostegno della maternità e il prolungamento della vita attiva. Poiché tali proposte vertono su materie identiche a quelle recate dai progetti di legge in esame, ne propone l'abbinamento.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, con riferimento alle tre proposte di legge testé abbinate, osserva in primo luogo che la proposta di legge C. 3077, a prima firma del deputato Airaud, reca disposizioni volti a facilitare il ricollocamento dei lavoratori disoccupati con più di cinquanta anni. In particolare, valorizzando la collaborazione tra le parti sociali e datoriali a livello territoriale, l'articolo 1 prevede il ricorso a tavoli territoriali, a cui partecipano anche i centri per l'impiego e gli enti accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione del territorio, per l'individuazione di interventi di politica attiva che favoriscano la ricollocazione e l'attivazione dei percorsi di riqualificazione dei lavoratori. I successivi articoli da 2 a 5, in relazione ai disoccupati che, compiuti i cinquanta anni, non beneficino di indennità di sostegno del reddito né di prestazioni pensionistiche, prevedono l'introduzione di un'indennità pari alla quota necessaria per coprire il costo della contribuzione volontaria fino a un massimo di cinque anni, finanziata con un apposito Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 30 milioni di euro annui. Passando ad illustrare la proposta di legge C. 3114, a prima firma della deputata Ciprini, osserva che essa, inserendosi nel medesimo solco di alcune delle proposte di legge già in corso di esame, reca disposizioni volte a rafforzare il riconoscimento sul piano previdenziale della maternità e dei lavori di cura familiare. In particolare, segnala che l'articolo 2 della proposta prevede che alle madri lavoratrici o, in loro assenza, ai

padri, sia riconosciuto un sistema di crediti di cura ed educazione utili ai fini della determinazione sia dell'anzianità contributiva sia della misura della pensione. Tali benefici, estesi dall'articolo 3 anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, sono finanziati, sulla base dell'articolo 4, da un apposito Fondo alimentato dalle risorse recate dall'imposizione di un limite massimo alle pensioni eccedenti dieci volte il trattamento minimo INPS. Rileva che la proposta reca anche disposizioni in favore dei genitori o familiari conviventi con minori disabili gravi, prevedendo la possibilità di accedere al pensionamento anticipato e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di assistenza al figlio, per un massimo di cinque anni. Sottolinea che la proposta di legge reca, inoltre, la previsione della proroga fino al 31 dicembre 2018 del regime sperimentale « Opzione donna » nonché la delega al Governo per la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale, ponendo queste ultime a carico della fiscalità generale, distinguendole dalle erogazioni di natura previdenziale, finanziate dai contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori. Infine, con riferimento alla proposta di legge C. 3144, a prima firma del collega Pizzolante, rileva che essa, differenziandosi dalle altre proposte abbinate che prevedono misure direttamente applicabili, reca invece una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'introduzione del pensionamento flessibile, la revisione dei trattamenti previdenziali, il sostegno della maternità e il prolungamento della vita attiva. Tra i criteri direttivi della delega, segnala che si prevede l'accesso, per i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, al pensionamento flessibile dopo il compimento del requisito minimo di 62 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prevede, inoltre, l'esclusione di

nuovi oneri finanziari, imponendosi, rispetto all'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, penalizzazioni graduate in relazione all'età di pensionamento effettivo, non superiori all'8 per cento nel complesso e al 2 per cento per ciascun anno di anticipo. Sono altresì previsti incentivi per le lavoratrici madri, ai fini della maturazione del requisito di anzianità anagrafica, stabilendosi la valutazione doppia dei periodi di astensione dal lavoro per maternità e per puerperio, per un periodo massimo di due anni e, per ciascun periodo di sospensione lavorativa entro due anni dall'evento del parto, di una contribuzione figurativa di base per la durata massima di sei mesi per ciascun evento. Ricorda, inoltre, l'incentivazione dei contratti di lavoro a tempo parziale con i soggetti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento nonché con i lavoratori impegnati in attività di cura e di assistenza ai propri familiari. Da ultimo, si sofferma sulla predisposizione di un piano nazionale per il prolungamento della vita attiva orientato ad incentivare il rinnovamento dell'organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori in età più avanzata, anche nell'ambito di attività di tutoraggio e di affiancamento prestate dai medesimi lavoratori in favore dei lavoratori neo-assunti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Atto n. 176.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel dare la parola alla relatrice per lo svolgimento di un intervento introduttivo sul provvedimento in esame, avverte che dopo l'avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. Avverte, quindi, che l'esame del provvedimento riprenderà al termine del ciclo di audizioni informali che riguarderà tutti i quattro schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 183 del 2014, contestualmente presentati, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione. Segnala, inoltre, che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, segnalata anche dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, all'atto della trasmissione dello schema in esame. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione della richiamata intesa.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di tre Titoli, per un totale di 43 articoli, è volto all'attua-

zione della delega di cui all'articolo 1, commi da 3 a 7 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e detta norme volte a razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, nonché altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Rileva che il Titolo I, composto degli articoli da 1 a 22, reca disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure e degli adempimenti, nonché per la revisione del regime delle sanzioni e si compone di tre Capi, relativi, rispettivamente, all'inserimento mirato delle persone con disabilità (Capo I, composto degli articoli da 1 a 13), alla semplificazione e razionalizzazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro (Capo II, nel quale rientrano gli articoli da 14 a 19) e alla semplificazione e razionalizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Capo III, composto dagli articoli da 20 a 22). Il Titolo II si compone degli articoli da 23 a 42 e si suddivide in due Capi: gli articoli da 23 a 26, ricompresi nel Capo I, recano disposizioni in materia di rapporto di lavoro, mentre gli articoli da 27 a 42, rientranti nel Capo II, recano disposizioni in materia di pari opportunità. Il Titolo III, composto del solo articolo 43, reca le disposizioni finali del provvedimento e dispone in ordine alla sua entrata in vigore.

Passando rapidamente in rassegna le disposizioni dello schema in esame, segnala che il Capo I del Titolo I è volto in primo luogo a razionalizzare, agli articoli da 1 a 11, la disciplina del collocamento mirato delle persone con disabilità; inoltre, il provvedimento, agli articoli 12 e 13, modifica alcune disposizioni concernenti le persone prive della vista. Le disposizioni danno attuazione, in particolare, ai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettere *g*) e *aa*), della legge n. 183 del 2014. Rileva che l'articolo 1 demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, sulla base di una

serie di principi quali, in particolare: la promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL; la promozione di accordi territoriali con soggetti operanti nel sociale; l'analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare ai disabili, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare; l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; l'individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa dei disabili. L'articolo 2 prevede che la disciplina sul collocamento mirato si applichi anche alle persone con capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, in relazione a occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Osserva che l'articolo 3 interviene sulla disciplina sulle quote di riserva sopprimendo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le previsioni che attualmente subordinano all'effettuazione di nuove assunzioni l'obbligo di assunzione dei disabili posto a carico di taluni datori di lavoro, sulla base del cosiddetto regime di gradualità. L'articolo 4 introduce l'obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento. L'articolo 5 modifica la disciplina sulle sospensioni, esclusioni ed esoneri parziali dagli obblighi previsti dalla normativa vigente, mentre l'articolo 6 interviene sulle modalità delle assunzioni obbligatorie individuando come modalità di assunzione di carattere generale la richiesta nominativa o la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. Segnala che l'articolo 7 individua nei servizi per il collocamento mirato, nel cui ambito territoriale si trova la residenza del soggetto interessato, gli organismi preposti alla tenuta dell'elenco in cui sono iscritte le persone con disabilità che risultino disoccupate; allo stesso tempo si introduce la possibilità, per gli stessi soggetti, di iscriversi nell'elenco di altro servizio

nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui erano precedentemente iscritti. Passando all'articolo 8, rileva che esso interviene sulla disciplina relativa alla richiesta di avviamento al lavoro per l'assunzione di lavoratori disabili, prevedendo, in particolare, la costituzione, all'interno della Banca dati politiche attive e passive, di una apposita sezione denominata Banca dati del collocamento mirato. L'articolo 9 interviene sulla disciplina delle convenzioni di inserimento lavorativo che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di assunzione o di riserva di posti (cosiddetti soggetti conferenti) e con le cooperative sociali e loro consorzi, le imprese sociali, i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione (cosiddetti soggetti destinatari). Osserva che l'articolo 10 interviene sulle agevolazioni previste per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità, incrementandone la misura e limitandone la concessione ad un periodo di 36 mesi. L'articolo 11 modifica alcuni criteri di destinazione ed erogazione delle risorse afferenti al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Infine, illustra gli articoli 12 e 13, volti a semplificare il procedimento per il collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti. A tal fine si dispone la soppressione dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, prevedendo che i centralinisti abilitati si iscrivano nell'elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza e, a scelta, in un ulteriore ambito territoriale diverso da quello di residenza.

Passando ad illustrare il Capo II del Titolo I, costituito dagli articoli da 14 a 19, osserva che esso è diretto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 5 a 6, della legge n. 183 del 2014, che reca una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di

lavoro. In particolare, rileva che l'articolo 14 prevede il deposito con modalità telematiche dei contratti aziendali o territoriali, mentre l'articolo 15 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la tenuta e la conservazione in modalità telematica del Libro unico del lavoro. Il successivo articolo 16 reca disposizioni volte all'utilizzo esclusivo della modalità telematica per le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro. Segnala, inoltre, che l'articolo 17 prevede la costituzione del Fascicolo dell'azienda, contenente determinate informazioni sui datori di lavoro, all'interno della Banca dati politiche attive e passive, mentre l'articolo 18 dispone l'abrogazione dell'autorizzazione per l'impiego di lavoratori italiani all'estero e l'articolo 19 reca disposizioni di semplificazione in materia di collocamento della gente di mare.

Con riferimento al Capo III del Titolo I, costituito dagli articoli da 20 a 22, recante disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, osserva che l'articolo 20 interviene su molteplici aspetti del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, si prevede l'applicazione delle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 nei confronti dei lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro accessorio solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista; si demanda a uno specifico decreto ministeriale l'individuazione degli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi; si dispone l'aumento delle sanzioni in caso di violazione di specifici obblighi riferiti, rispettivamente, a più di cinque o dieci lavoratori; si modifica il campo di applicazione delle sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso in relazione a violazioni di obblighi ai fini della tutela per specifici rischi; si prevede la facoltà, per il datore di lavoro, di avvalersi gratuitamente, su richiesta da inoltrare all'INAIL, di un servizio di informazione preventiva e di

orientamento generale in materia; si modifica la disciplina inerente il potere di disposizione utilizzabile dagli organi di vigilanza al fine di impartire disposizioni esecutive; viene meno l'obbligo della visita medica pre-assuntiva; viene meno la facoltà riconosciuta al datore di lavoro, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione; diventa facoltà l'obbligo di effettuare la formazione dei lavoratori in collaborazione con gli organismi paritetici; si dispone che restino in vigore le sole disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, e non più anche quelle relative al registro infortuni; si fornisce una nuova definizione di operatore per quanto attiene l'uso delle attrezzature di lavoro; si prevede che possano produrre interpellanti anche le regioni e le province autonome; si modifica la composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro; si inserisce una apposita disciplina concernente l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore; rileva che, per quanto attiene ai cantieri temporanei o mobili, si prevede la non applicazione della normativa di settore ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento o che non comportino lavori edili o di ingegneria civile; inoltre si interviene sui requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei menzionati cantieri; si dispone l'obbligo di istituire uno o più ambienti da utilizzare per la consumazione dei pasti.

Passando a illustrare il successivo articolo 21, rileva che esso apporta alcune semplificazioni alla disciplina sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, osserva che si prevede che

l'Istituto assicuratore renda disponibili al datore di lavoro, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi che non siano a disposizione del medesimo datore di lavoro necessari per il calcolo del premio assicurativo, con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale. Si apportano, inoltre, alcune modifiche alla procedura di denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale, anche con riferimento alla specifica denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza per ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni. Sottolinea che si modifica, altresì la procedura inerente l'obbligo, per l'INAIL, di trasmettere telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, a determinati organismi e autorità, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni, in particolare disponendo l'utilizzo dello strumento della cooperazione applicativa. Si modificano gli adempimenti in relazione alla procedura di prima assistenza a seguito di infortunio o malattia professionale e al rilascio in via telematica del relativo certificato e si abroga l'obbligo di tenuta del registro infortuni. Con riferimento all'articolo 22, osserva che esso modifica la disciplina relativa all'apparato sanzionatorio di alcune disposizioni legislative concernenti il contrasto al lavoro sommerso e irregolare e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, si modifica l'importo delle sanzioni, diminuendolo e diversificandolo in relazione a diversi periodi temporali di lavoro, previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Osserva che si interviene sulla disciplina della revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa, da parte degli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle ASL, modificando gli importi di specifiche sanzioni pecuniarie. Si modificano gli importi delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi connessi alla te-

nuta del libro unico del lavoro, diversificando l'importo della sanzione in relazione al numero dei lavoratori interessati e al periodo temporale della violazione e si modificano le penalità per il datore di lavoro che non corrisponda gli assegni familiari. Sottolinea l'intervento, altresì, sugli obblighi connessi alla consegna, da parte del datore di lavoro, del prospetto paga al lavoratore nonché la soppressione dell'obbligo, per i datori di lavoro, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Passando al Titolo II del provvedimento, segnala che il Capo I, composto degli articoli 23-26, reca disposizioni in materia di rapporto di lavoro. In particolare, rileva che l'articolo 23 introduce una nuova disciplina in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, sostituendo l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che attualmente disciplina la materia. La disposizione è volta a dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), della legge n. 183 del 2014, ove si prevede la « revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore ». Illustra e principali modifiche rispetto alla normativa vigente, che riguardano in primo luogo l'estensione dei presupposti per l'utilizzo di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza, consentito non solo per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro, come previsto dalla normativa vigente, ma anche per la tutela del patrimonio aziendale. Si prevede, inoltre, che, in caso di imprese con unità produttive collocate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l'accordo per l'installazione degli impianti può essere stipulato non solo con le RSA e RSU, come attualmente previsto, ma an-

che con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Segnala che è altresì stabilito che, in caso di mancato accordo, l'installazione possa avvenire previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in caso di unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rileva, inoltre, la soppressione della norma che attualmente consente al datore di lavoro e alle rappresentanze sindacali l'impugnazione innanzi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle decisioni della Direzione territoriale del lavoro in ordine all'installazione e all'utilizzo degli strumenti. Si stabilisce, poi, che per l'utilizzo degli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e degli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze non è necessario il previo accordo sindacale. Rileva, infine, che tutte le informazioni raccolte dal datore di lavoro sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data adeguata informazione al lavoratore delle modalità d'uso degli strumenti, che sia data adeguata informazione al lavoratore delle modalità di effettuazione dei controlli e che venga rispettata la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Passando all'articolo 24, sottolinea che esso, dando attuazione a uno specifico criterio di delega, contenuto nell'articolo 1, comma 9, lettera e), della legge n. 183 del 2014, introduce la possibilità per i lavoratori, nei modi stabiliti dai contratti collettivi nazionali, di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro impiegati in mansioni di pari livello o categoria, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. L'articolo 25 rinvia a un decreto ministeriale l'individuazione delle ipotesi di esenzione dalle fasce orarie di reperibilità per le visite mediche domici-

liari di controllo in caso di malattia dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Con riferimento all'articolo 26, che modifica la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, rileva che la disposizione è volta a dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge n. 183 del 2014, ove si prevede l'adozione di «modalità semplificate per garantire la data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore». A tal fine si prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovranno essere stabiliti, tra l'altro, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione. La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione. La nuova normativa non trova applicazione per il lavoro domestico e qualora le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle cosiddette sedi protette.

Illustra quindi i contenuti del Capo II del Titolo II, costituito dagli articoli da 27 a 43, che modifica ed integra in più parti il Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, dando attuazione al criterio di delega di

cui all'articolo 1, comma 9, lettera l), della legge n. 183 del 2014, ove si dispone «la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel mondo del lavoro, nonché il riordino delle procedure relative alla promozione di azioni positive per cui è competente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali». In particolare, rileva che gli articoli da 28 a 30 intervengono sulla disciplina concernente la composizione, il funzionamento e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, prevedendo, in particolare l'ampliamento dei compiti ad esso assegnati, la possibilità di costituire specifici gruppi di lavoro al suo interno e la riduzione del numero dei soggetti che partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Si stabilisce, altresì, che il Comitato non possa più deliberare in ordine alle proprie spese e a quelle della Segreteria tecnica. Descrive gli articoli da 31 a 41, che modificano la disciplina normativa relativa alle consigliere e consiglieri di parità. In particolare, si prevede una procedura di valutazione comparativa per la nomina delle consigliere e consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, eliminando il concerto con il Ministro per le pari opportunità per la nomina, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli enti territoriali, delle consigliere e consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta. Si precisa la natura obbligatoria e non vincolante del parere delle commissioni regionali e locali tripartite ai fini della predetta nomina; sottolinea che la durata del mandato delle consigliere di parità viene ridotta da quattro a tre anni ed è prevista la rinnovabilità per una sola volta, anziché per un massimo di due volte. Sottolinea la rimodulazione delle funzioni e dei compiti delle consigliere e l'introduzione della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali per l'attività della consigliera nazionale di parità, alla quale viene affidato il compito di determinare le priorità d'intervento e i programmi di azione. Lo svolgimento di inchieste indipendenti e la pubblicazione di relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro diviene una facoltà, e non un obbligo, per la consigliera nazionale di parità, per la quale viene introdotto l'obbligo di avvalersi, a tali fini, delle strutture del Ministero del lavoro e dei relativi enti strumentali. Ricorda che alle consigliere di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta viene riconosciuto il ruolo di componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale o di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. Rileva che viene previsto che il rapporto annuale sull'attività svolta dalle consigliere di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sia redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Osserva la retribuzione dei permessi lavorativi cui le consigliere hanno diritto nel limite di 50 o 30 ore mensili medie, attualmente automatica, è rimessa alla disponibilità finanziaria dell'ente di pertinenza. Con riferimento all'indennità mensile delle consigliere degli enti territoriali, attualmente riconosciuta nei limiti delle disponibilità del relativo fondo, si prevede che essa venga posta a carico dell'ente territoriale di appartenenza, che la sua attribuzione sia eventuale e che la relativa misura sia determinata dalla Conferenza unificata e non, come ora, con decreto interministeriale; con riferimento al Fondo per le consigliere ed i consiglieri di parità, si conferma il finanziamento disposto dalla legislazione vigente, integrato per il 2015, nel limite complessivo di 140.000 euro a valere sulle risorse previste dal decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Sono, altresì, soppresse le disposizioni sul riparto e sulla

gestione del fondo. Rileva che la rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità assume la denominazione di « Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità », con contestuale rimodulazione dei compiti e delle modalità di funzionamento. Infine, sottolinea che le azioni positive possono essere promosse anche dai centri per l'impiego.

Ricorda, infine, che il titolo III, composto del solo articolo 43, prevede, in linea con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 183 del 2014, che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Giorgio PICCOLO (PD), rilevando l'opportunità di approfondire nel corso del dibattito alcuni punti problematici, quali ad esempio la disciplina sulla chiamata nominativa dei lavoratori disabili o l'eliminazione della fascia di reperibilità in caso di malattia, sottolinea la necessità di affrontare con particolare cautela la tematica della cessione delle ferie, prevista dall'articolo 24 dello schema di decreto legislativo, in quanto, pur essendo, in linea di principio, condivisibile la finalità solidaristica sottesa alla previsione, l'introduzione di tale istituto nell'ordinamento potrebbe aprire un varco alla limitazione del diritto per motivazioni meno degne di tutela. Analogamente, si dichiara contrario alla eliminazione del rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina relativa agli impianti audiovisivi e di controllo, proponendo la soppressione del secondo comma dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come sostituito dall'articolo 23 dello schema di decreto legislativo. Ricorda, infatti, come, in sede di approvazione della legge delega, fosse stato raggiunto un difficile compromesso sul punto dei controlli a distanza, che, a suo avviso, potrebbe non trovare rispondenza nello schema di decreto legislativo in discussione. Rileva, del resto, che anche sulla materia del contratto a tutele crescenti fosse stato raggiunto un compromesso che è stato, poi,

disatteso dal decreto legislativo n. 23 del 2015, che ha esteso la nuova disciplina in materia di tutele in caso di licenziamento anche ai licenziamenti collettivi. Invita, pertanto, ad una attenta valutazione delle disposizioni contenute nel decreto, alla luce degli equilibri raggiunti in sede di approvazione della legge n. 183 del 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Atto n. 179.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel dare la parola alla relatrice per lo svolgimento di un intervento introduttivo sul provvedimento in esame, avverte che dopo l'avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. Avverte, quindi, che anche l'esame del provvedimento in titolo riprenderà al termine del ciclo di audizioni informali che riguarderà tutti i quattro schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 183 del 2014, contestualmente presentati, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione.

Segnala, inoltre, che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, segnalata anche dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, all'atto della trasmissione

dello schema in esame. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione della richiamata intesa.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2014. Ricorda che tale delega è stata già in parte esercitata con il decreto legislativo n. 22 del 2015, relativo agli strumenti di tutela e sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria. Sottolinea che il provvedimento in esame reca la disciplina degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, ossia la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, i contratti di solidarietà e i fondi di solidarietà bilaterali. Al fine di razionalizzare la normativa in materia, attualmente recata da molteplici testi normativi, le disposizioni concernenti gli strumenti di tutela del reddito in costanza di lavoro sono state riunificate all'interno del provvedimento in esame, con contestuale abrogazione di tutte le norme che attualmente regolano la materia. Rileva preliminarmente che il provvedimento si compone di tre Titoli, per un totale di 44 articoli: il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 25, reca disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale, il Titolo II, nel quale rientrano gli articoli da 26 a 40, disciplina i fondi di solidarietà bilaterali, mentre il Titolo III, composto dagli articoli da 41 a 44, reca le disposizioni transitorie e finali.

Passando ad una sintetica descrizione del contenuto del provvedimento, osserva in primo luogo che il Titolo I, suddiviso in tre Capi, disciplina gli interventi di integrazione salariale. In particolare, il Capo I, composto degli articoli da 1 a 8, reca una serie di disposizioni comuni ad entrambi i trattamenti di integrazione salariale, ordinario (CIGO) e straordinario (CIGS), con l'obiettivo di definire un modello unitario di integrazione salariale, pur nella valorizzazione delle specifiche

esigenze dei diversi settori produttivi, attraverso una base di regole comuni ad entrambe le forme di integrazione. A tal fine il provvedimento, agli articoli 1 e 2, interviene sull'ambito soggettivo di applicazione della normativa, ricomprendendo nella platea dei destinatari della CIGO e della CIGS anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. L'articolo 4 interviene, inoltre, sulla durata massima complessiva dei trattamenti di CIGO e CIGS, uniformandone il periodo di godimento. L'articolo 5 modifica la disciplina del contributo addizionale a carico delle imprese nei casi di CIGO e CIGS, non più commisurato all'organico dell'impresa bensì rapportato, in misura crescente, all'effettivo utilizzo del trattamento. Osserva poi che l'articolo 7 interviene sulle modalità di erogazione dei trattamenti e sul termine per il rimborso delle prestazioni, in particolare prevedendo una disciplina transitoria per i trattamenti richiesti antecedentemente o a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e autorizzando (sia in caso di CIGO sia in caso di CIGS) il pagamento diretto dei trattamenti (con il connesso assegno per il nucleo familiare) in presenza di difficoltà finanziarie «serie e documentate» dell'impresa. Infine, il successivo articolo 8 prevede l'obbligo di convocazione, per i centri per l'impiego, dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, calcolata in un periodo di 12 mesi, sia superiore al 50 per cento, ai fini della stipula di un patto di servizio personalizzato e interviene sulle cause di decadenza dalla fruizione dei trattamenti.

Passando a illustrare il Capo II, nel quale rientrano gli articoli da 9 a 18, reca le disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), sottolinea che l'articolo 10 delinea, con alcune differenze rispetto ai soggetti interessati dalla normativa vigente, l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto e che l'articolo 11 individua nelle situazioni aziendali dovute ad eventi

transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali) e nelle situazioni temporanee di mercato i casi in cui è riconosciuta la CIGO ai dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, confermando le disposizioni vigenti. L'articolo 12 stabilisce la durata massima della CIGO, confermando in generale, quanto previsto dalla normativa vigente, mentre l'articolo 13 rimodula gli oneri contributivi per il finanziamento dell'istituto, differenziandoli in funzione del suo utilizzo effettivo. Osserva poi che l'articolo 15 modifica alcuni elementi inerenti al procedimento per l'ammissione alla CIGO, mentre il successivo articolo 16 interviene sulle modalità di concessione dei medesimi trattamenti, sopprimendo in particolare la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni e demandando ad uno specifico decreto ministeriale la definizione dei criteri per la sua concessione. Sottolinea infine che l'articolo 17 modifica l'organo competente sui ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di concessione della CIGO.

Con riferimento al Capo III, composto dagli articoli da 19 a 25, che contiene disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), rileva l'articolo 21, sopprime, in primo luogo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la cessazione di attività di impresa o di un ramo di essa tra le cause che consentono di accedere alla CIGS. In proposito, sottolinea la necessità di approfondire tale punto, posto che la norma di delega fa riferimento piuttosto alla cessazione definitiva dell'attività di impresa. Osserva poi che la medesima disposizione include, inoltre, i contratti di solidarietà difensivi nell'ambito di applicazione della CIGS, anche in relazione alla misura delle prestazioni e alla contribuzione a carico dell'impresa. Infine, il successivo articolo 22 introduce nuovi limiti di durata della CIGS, differenziandoli in base alle causali e alle dimensioni dell'impresa interessata.

Illustra quindi il Titolo II, composto degli articoli da 26 a 40, che interviene in

materia di fondi di solidarietà, con l'obiettivo di razionalizzarne la disciplina e fissare un termine certo per il loro avvio. Osserva, in particolare, che le disposizioni sono volte a dare attuazione all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 7), della legge n. 183 del 2014, ove si prevede la revisione dell'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, con previsione della possibilità di destinare eventuali risparmi di spesa al finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria e delle politiche attive. Rileva che il sistema dei fondi bilaterali delineato dal provvedimento ricalca, nei suoi elementi essenziali, quello previsto dalla normativa vigente, recata dall'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, con la previsione, nell'articolo 26, di una disciplina per i fondi di solidarietà bilaterali di nuova istituzione e, nell'ambito dell'articolo 27, per i fondi di solidarietà esistenti che adeguino i propri statuti alla nuova disciplina legislativa (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi). Gli articoli 28 e 29 intervengono, inoltre, sulla disciplina del Fondo di solidarietà residuale per i settori che non abbiano provveduto all'istituzione di un fondo di solidarietà. Tale fondo dal 2016 assumerà la denominazione di Fondo di integrazione salariale – FIS. Osserva, in particolare, che l'articolo 26 disciplina istituzione e funzionamento di nuovi fondi di solidarietà bilaterali, sottolineando che l'elemento di maggiore novità rispetto alla normativa vigente è costituito dall'estensione dell'obbligo di istituire un fondo di solidarietà alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, in luogo dei 15 dipendenti previsti dalla normativa vigente. I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo si adeguano alle nuove disposizioni in merito alla platea di riferimento entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo

settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale (di cui all'articolo 29) a decorrere dal 1° gennaio 2016. Rileva che l'articolo 27 modifica la disciplina dei fondi di solidarietà alternativi, ossia dei fondi operanti nell'ambito di consolidati sistemi di bilateralità che entro la data di entrata in vigore del decreto abbiano adeguato le proprie fonti istitutive e normative alle finalità di cui all'articolo 26. Osserva che gli elementi di maggiore novità rispetto alla normativa vigente sono l'innalzamento dell'aliquota di finanziamento a decorrere dal 2016, che passa dallo 0,20 per cento allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo entro il 31 dicembre 2015. Si prevede, inoltre, che i fondi debbano assicurare almeno un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30 o, in alternativa, all'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

Passando all'articolo 28, segnala che esso disciplina il fondo di solidarietà residuale, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente per quanto riguarda le finalità e l'ambito applicativo, la soglia dimensionale e la gestione del fondo. Sottolinea che l'unica novità di rilievo attiene all'ipotesi in cui si addivenga alla costituzione di un fondo relativamente a settori già coperti dal fondo residuale, nel qual caso si prevede che i nuovi fondi debbano fissare un'aliquota di finanziamento, pari allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale, e garantire un livello di prestazioni (assegno ordinario o, in alternativa, assegno di solidarietà) analoghi a quelli stabiliti per i fondi di solidarietà alternativi. Infine, si stabilisce che i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del

fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale medesimo. L'articolo 29 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale assuma la denominazione di fondo di integrazione salariale (F.I.S.), disciplinandone l'attività e il funzionamento. Rileva che sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale, ai sensi dell'articolo 26, o secondo il modello alternativo, ai sensi dell'articolo 27. Per quanto riguarda le prestazioni erogate dal fondo, osserva che è previsto unicamente l'assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti, mentre per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti sono previsti sia l'assegno di solidarietà, sia assegno ordinario (quest'ultimo garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile). Alla gestione del fondo di integrazione salariale provvede un comitato amministratore. Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza del comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo. Osserva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e allo 0,45 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti. È, inoltre, stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo degli

istituti previsti pari al 4 per cento della retribuzione persa. Specifiche misure, infine, sono volte ad assicurare l'equilibrio finanziario del fondo. Segnala che gli articoli da 30 a 32 disciplinano le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà, che consistono nell'assegno ordinario, nell'assegno di solidarietà e in prestazioni ulteriori. L'assegno ordinario, disciplinato dall'articolo 30, consiste in una prestazione di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalla normativa per la CIGO e la CIGS.

Passando all'articolo 31, rileva che esso disciplina l'assegno di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di integrazione salariale dovrà garantire in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento. Analogamente a quanto disposto dalla normativa vigente, l'articolo 32 prevede che i fondi di solidarietà possano erogare prestazioni ulteriori (prestazioni integrative; assegni straordinari; contributi al finanziamento di programmi formativi). Osserva che l'articolo 33, ribadendo quanto previsto dalla normativa vigente, stabilisce che la contribuzione ordinaria sia ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo e che l'articolo 34 stabilisce che nel caso di erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà, i fondi di solidarietà provvedono a versare alla gestione di iscrizione del la-

voratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. L'articolo 35 reca, infine, disposizioni volte a garantire l'equilibrio finanziario dei Fondi, sostanzialmente riproducendo quanto previsto dalla normativa vigente.

Illustra poi l'articolo 36, che disciplina i compiti e la composizione del Comitato amministratore dei fondi di solidarietà bilaterali, confermando sostanzialmente quanto già previsto al riguardo dalla legge n. 92 del 2012, nonché gli articoli 37 e 38, che stabiliscono i requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse, nonché i requisiti di onorabilità, che devono sussistere in capo agli esperti componenti del comitato. Con riferimento all'articolo 39, rileva che detta disposizioni generali per i Fondi, stabilendo che possono accedere alle prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali di settore anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante; in tal caso il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente alla durata della sospensione o riduzione di orario. Infine, per i Fondi di solidarietà bilaterali e il Fondo di integrazione salariale viene stabilito che la durata massima complessiva delle prestazioni non può eccedere i 24 mesi nel quinquennio mobile, fatto salvo l'utilizzo dei contratti di solidarietà, e che le modalità di erogazione delle prestazioni sono le medesime previste per le integrazioni salariali. L'articolo 40, infine, prevede l'adeguamento alle norme del provvedimento della disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

Passa poi all'esame del Titolo III, composto degli articoli da 41 a 44, che reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, segnala che l'articolo 41 dispone che i trattamenti di CIGS conseguenti ad accordi già stipulati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame mantengano la durata prevista, mentre i trattamenti riguardanti periodi successivi alla suddetta data si computano ai fini della durata massima complessiva. L'ar-

ticolo 42 reca disposizioni di carattere finanziario, prevedendo l'incremento, attraverso i risparmi di spesa derivanti dal Titolo I, del fondo istituito dall'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità 2015 per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 183 del 2014. Conseguentemente, si dispone che le maggiori risorse disponibili vengono utilizzate: per garantire l'operatività, anche per gli anni successivi al 2015, delle misure previste dal decreto legislativo volto alla conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri; per innalzare il limite massimo di durata della NASpI, portato, a regime, a 24 mesi, in luogo del limite massimo di 78 settimane attualmente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2017; per il sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del turismo per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, stabilendo che se la durata della NASpI è inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata vengono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione; per la prosecuzione della sperimentazione relativa all'ASDI, inizialmente prevista per il solo 2015, anche con riferimento ai lavoratori che abbiano fruito della prestazione NASpI per l'intera sua durata oltre il 31 dicembre 2015; per l'incremento della dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro.

Segnala, infine, che l'articolo 43 reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, osserva che per il calcolo della durata massima della CIGO e della CIGS, si prevede che i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del provvedimento si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data; viene differita di 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame l'applicazione della disposizione in merito alla durata della CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale; per la concessione di misure per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del set-

tore dei *call center*, viene incrementato, per gli anni 2015 e 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione. Infine, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2015, elabori un rapporto sulle proposte di valorizzazione della bilateralità nell'ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione. L'articolo 44, infine, reca l'elenco delle disposizioni abrogate.

Conclusivamente, si riserva di integrare le proprie considerazioni al termine del previsto ciclo di audizioni, al fine di meglio approfondire i temi che presentano maggiori aspetti problematici.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	188
ALLEGATO 1 (<i>Articolo aggiuntivo approvato</i>)	190

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. Emendamenti C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	189
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, segnala che, nella seduta odierna, la Commissione riprenderà l'esame dell'emendamento Silvia Giordano 3.69, di cui ieri la relatrice Binetti ha presentato una riformulazione.

Tale riformulazione è stata accettata dal deputato Silvia Giordano, mentre il Governo si è riservato di esprimere il proprio parere sulla riformulazione proposta per poter svolgere un'attenta valutazione in relazione alle competenze in materia di ricerca del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione previste dalla normativa vigente.

Da, quindi, la parola al sottosegretario De Filippo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Silvia Giordano 3.69, eliminando il riferimento alle attività di ricerca del Ministero dell'istruzione e degli enti di ricerca per evitare il rischio di introdurre procedure complesse di difficile gestione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Paola Binetti, condivide l'ulteriore proposta di riformulazione avanzata dal sottosegretario De Filippo ed avverte che, in caso di accettazione da parte della presentatrice, la proposta emendativa assumerà il numero 3.0100 in quanto si tratta di un articolo aggiuntivo.

Silvia GIORDANO (M5S) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento suggerita dal rappresentante del Governo e fatta propria dal presidente in sostituzione del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 3.0100 (*vedi allegato 1*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme al relatore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Nicchi 4.1 e Bechis 4.2, si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grillo 4.3 e Silvia Giordano 4.4.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

Emendamenti C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, 20 emendamenti di competenza della XII Commissione (*vedi allegato 2*).

Da quindi la parola alla relatrice Mariano, per il parere sugli emendamenti.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, esprime una proposta di parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, esprime parere contrario sugli emendamenti Massimiliano Bernini 1.20, Busin 6.16, Busin 6.13, Di Vita 6.6, Grillo 6.7, Lorefice 6.4, Baroni 6.5, Lorefice 6.9, Silvia Giordano 6.8, Busto 15.8, Baroni 15.2, Grillo 15.7, Mantero 15.1, Di Vita 15.3, Silvia Giordano 15.4, Lorefice 15.5, Busto 15.9, Mantero 15.6, Lorefice 16.1 e Busto 16.2.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che il parere espresso dalla Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO

ART. 3

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

(Attività di ricerca).

1. Il Ministero della salute promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.

3. 0100 (ex 3.69 nuova formulazione)
Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo,
Lorefice, Mantero.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione
europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 54) (UE) 2015/18 inserire la seguente:

54-bis) 2015/254/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2015, che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (termine di recepimento 29 febbraio 2016).

- 1. 20.** Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere, tramite comunicazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri della polizia e dell'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato, ai fornitori di connettività alla rete *internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, l'inibizione dell'accesso ai siti *web* offrenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ex articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-*quater*,

comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione delle norme di legge o di regolamento e in violazione dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

- 6. 16.** Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere, al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità anche per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, specifiche disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

- 6. 13.** Busin, Gianluca Pini.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: peculiarità con le seguenti: pericolosità per la salute umana.

- 6. 6.** Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: di ostacolare un eccesso di offerta con le seguenti: con l'obiettivo di ostacolare l'offerta.

- 6. 7.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: potenziali.

- 6. 4.** Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: un ampio livello aggiungere le seguenti: di prevenzione e.

- 6. 5.** Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

- 6. 9.** Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: fino al termine massimo aggiungere le seguenti: in alcun modo prorogabile.

- 6. 8.** Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Battelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: circolazione delle merci aggiungere le seguenti: ivi compresi gli obblighi di interruzione della fornitura, i termini per il ripristino della corretta fornitura di acque a norma di valori, le scadenze per l'adeguamento di impianti per la potabilizza-

zione, le sanzioni per il mancato rispetto e le pene relative agli evasori delle norme.

- 15. 8.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Battelli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

- 15. 2.** Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: previste dalla direttiva medesima aggiungere le seguenti: sulla base di evidenze scientifiche di effettiva efficacia delle citate misure.

- 15. 7.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

Al comma 1, lettera, a) dopo le parole: di misure aggiungere le seguenti: di prevenzione e.

- 15. 1.** Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Battelli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ove necessario.

- 15. 3.** Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di verifiche aggiungere le seguenti: i cui esiti sono pubblicati sui siti delle autorità competenti.

- 15. 4.** Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Battelli.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: di verifiche aggiungere la seguente: periodiche.

- 15. 5.** Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) adeguamento del decreto legislativo n. 31 del 2001, ai sensi della direttiva 2013/51/Euratom Allegati II e III, relativamente alla frequenza e alla tipologia dei parametri analitici ricercati, così come descritto nell'allegato III, per la ricerca di uno spettro di valori sui radionuclidi naturali e artificiali, tali da rispettare le prescrizioni sulla ricerca analitica più accurata possibile, sia per la tipologia di radionuclidi da analizzare per le dosi minime (DI), che per le frequenze di analisi, secondo l'articolo 3, commi 6 e 12.

15. 9. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Battelli.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) prevedere che gli enti deputati alla gestione degli impianti di scarico, delle acque reflue, degli impianti di depurazione e delle infrastrutture idriche siano obbligati ad adottare tutte le misure che salvaguardino la salute della popolazione dai rischi di inquinamento da sostanze radioattive delle acque destinate al consumo umano, prevedendo altresì le sanzioni in caso di inottemperanza.

15. 6. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Battelli.

Al comma 1 sopprimere le parole: ove necessario e.

16. 1. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima; introduzione, nei luoghi chiusi, del limite di 0.2 Volt/metro di campo elettrico.

16. 2. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Battelli.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final) », del « Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) (10948/1/14) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) »	195
--	-----

SEDE REFERENTE:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	195
ALLEGATO (<i>Relazione presentata dal Relatore</i>)	203

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	196

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE. COM(2015)215 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Proposta di accordo interistituzionale « Legiferare meglio ». COM(2015)216 final (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 giugno 2015.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final)», del «Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) (10948/1/14)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3)».

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.30.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

BERGONZI Marco (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione per l'Assemblea sugli atti in titolo, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato*).

Gea SCHIRÒ (PD) ringrazia il relatore per il documento presentato e invita i colleghi ad una riflessione sull'opportunità di affrontare il tema delle politiche migratorie – cui la relazione predisposta dal

relatore fa ampio riferimento – con un approccio anticiclico, così come si tenta di fare in ambito economico. Ritiene che si potrebbe in tal modo rendere un utile servizio all'Italia e all'Europa.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Atto n. 171.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda di aver formulato, nella seduta dello scorso 17 giugno, una proposta di parere favorevole, che conferma.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda di aver formulato, nella seduta dello scorso 17 giugno, una proposta di parere favorevole, che conferma.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE.

COM(2015)215 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Proposta di accordo interistituzionale «Legiferare meglio».

COM(2015)216 final.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, sottolinea come il pacchetto sulla migliore regolamentazione, presentato dalla Commissione europea il 19 maggio 2015, presenti una fortissima rilevanza politica, istituzionale ed economica per almeno quattro ragioni principali. La prima risiede nel fatto che esso costituisce diretta attuazione di uno dei dieci punti programmatici sulla base dei quali Jean-Claude Juncker è stato nominato Presidente della Commissione, «Rendere l'Europa più democratica». Non a caso la competenza in materia di miglioramento della regolamentazione è stata attribuita al primo vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans.

La seconda ragione risiede nelle innovazioni radicali dei metodi e dei presupposti stessi di elaborazione e di valutazione della normativa europea, con l'obiettivo primario di limitare gli oneri su imprese e cittadini. Il pacchetto non si limita infatti a prospettare misure per la semplificazione o la qualità dei testi normativi ma prospetta per molti versi un significativo mutamento dell'approccio della Commissione alla regolamentazione che potrebbe avere risultati benefici per il sistema produttivo europeo e più in generale per i cittadini. Questo nuovo approccio è stato del resto già seguito nel Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – che stiamo esaminando unitamente alla Relazione programmatica del Governo – il quale prevede la presentazione nel corso del 2015 di un numero molto contenuto di nuove proposte legislative, 23, a fronte del ritiro o della modifica di 80 proposte già pendenti.

La terza ragione attiene all'impatto positivo che i metodi e le procedure di cui il

pacchetto prospetta l'introduzione potrebbe produrre sugli ordinamenti nazionali, in particolare su quello italiano. Anche nel nostro Paese il Governo è tenuto ad operare una valutazione d'impatto *ex ante* sui progetti legislativi e gli schemi di atti normativi del Governo, in particolare attraverso l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170. Tuttavia, come evidenziato dal Comitato per la legislazione della Camera e come abbiamo spesso constatato anche nell'attività della XIV Commissione, l'AIR e l'ATN presentano non di rado lacune e criticità anche metodologiche; l'efficacia di tali strumenti è poi ridotta o resa nulla dalla presentazione di emendamenti governativi e parlamentari, sprovvisti di analisi di impatto, che stravolgono il testo originario del provvedimento. Sono invece del tutto assenti strumenti per operare una sistematica valutazione *ex post* della legislazione in vigore delle politiche pubbliche, soprattutto da parte del Parlamento. L'esame del pacchetto può dunque costituire un'utile occasione per aprire anche alla Camera un dibattito approfondito su questi aspetti che è stato invece già avviato al Senato, anche in relazione al testo del disegno di legge di riforma costituzionale.

Un quarto ed ultimo elemento di interesse attiene all'eventuale impatto che le modifiche proposte potranno produrre sul ruolo dei parlamenti nazionali, avendo già alcune assemblee, anche in occasione dell'ultima riunione della COSAC, lamentato una scarsa considerazione nell'ambito del pacchetto.

Il pacchetto è stato, proprio in considerazione di questi profili, segnalato dal Governo, all'atto della trasmissione alle Camere, tra le iniziative di significativa rilevanza.

Il pacchetto consta complessivamente di dieci documenti, di diversa natura e rilevanza ma inclusi in una cornice di intervento unitaria.

I due documenti principali, che costituiscono formalmente oggetto del nostro esame, sono la Comunicazione « Migliore regolamentazione per risultati migliori – Un'agenda dell'Unione europea », COM(2015)215), che delinea la cornice e le linee direttrici generali del pacchetto, nonché la proposta di un accordo interistituzionale sulla migliore regolamentazione (COM(2015)216), accompagnato da due Allegati sugli atti delegati.

Completano il pacchetto:

1) un documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente le linee guida per la migliore regolamentazione (SWD(2015)111), completato da un « *toolbox* » più immediatamente operativo;

2) una relazione della Commissione sul programma sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione – REFIT (SWD(2015)110), che offre una panoramica sull'azione del Programma medesimo;

3) una decisione della Commissione che istituisce la Piattaforma REFIT (C(2015)3261), accompagnata da una Comunicazione sulla struttura ed il funzionamento della stessa (C(2015)3260);

4) la decisione del Presidente della Commissione europea sull'istituzione di un organismo di controllo indipendente con il compito di monitorare la qualità delle valutazioni di impatto e delle valutazioni *ex post* delle politiche e della normativa vigenti (C(2015)3263), accompagnata da una Comunicazione sul ruolo e la struttura del medesimo organismo (C(2015)3262).

I contenuti dei documenti sopra richiamati possono essere illustrati secondo i principali assi di intervento in cui il pacchetto si articola.

Il primo mira a rendere l'iniziativa legislativa europea più condivisa e ad assicurare una valutazione costante della legislazione vigente. A questo scopo, la Comunicazione « Migliore regolamentazione per risultati migliori » prevede anzitutto una maggiore apertura e trasparenza verso i cittadini e portatori di interesse, mediante l'introduzione di regole e

termini più puntuali per la consultazione di tutti i soggetti interessati nelle tre fasi principali del processo legislativo:

la fase di preparazione della proposta, nel corso della quale la Commissione già svolge consultazioni pubbliche, secondo una prassi consolidata (la Comunicazione precisa che la durata della consultazione dovrebbe essere di 12 settimane). Anche i progetti di atti delegati saranno sottoposti all'attenzione delle parti interessate, parallelamente al processo di consultazione degli esperti nazionali;

la fase successiva alla pubblicazione della proposta, nella quale la consultazione si svolgerà – elemento di assoluta novità – per otto settimane, parallelamente al decorso del termine per il controllo da parte dei Parlamenti nazionali sul rispetto del principio di sussidiarietà. Una sintesi dei contributi della parti interessate eventualmente ricevuti dalla Commissione in questa fase sarà sottoposta ai co-legislatori;

la fase di applicazione della normativa dopo la sua entrata in vigore, nella quale, mediante una nuova piattaforma da istituire sul sito della Commissione europea (« *Lighten the road, have your say* »), tutti gli interessati potranno rendere note le proprie opinioni e fare commenti sulla legislazione esistente, assicurandone valutazione permanente.

Un secondo ambito di intervento consiste nel miglioramento, nella fase di preparazione delle proposte legislative, della valutazione di tutti gli elementi rilevanti, in particolare dei dati fattuali e scientifici disponibili, al fine di assicurare che le proposte della Commissione prospettino la scelta degli strumenti migliori e meno onerosi rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'obiettivo prioritario che la Commissione si pone è quello di elaborare una regolamentazione che consenta all'Unione di essere competitiva a livello globale, con una particolare attenzione alle PMI, per le quali si ipotizza un regime meno strin-

gente, che può includere una « esenzione totale » per le microimprese, quando ciò sia possibile e ragionevole.

Nella stessa logica, la Comunicazione in esame prospetta il miglioramento della relazione esplicativa delle proposte legislative, anche con riferimento all'illustrazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Va a questo riguardo sottolineato che la Commissione XIV Politiche dell'UE ha in più occasioni, in particolare in esito all'esame delle relazioni annuali sui rapporti tra la Commissione e i parlamenti nazionali, rilevato l'assenza di una motivazione articolata delle proposte legislative nelle relazioni illustrative, anche con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà.

Il terzo ambito attiene alla valutazione della legislazione vigente, per la quale la Commissione europea propone l'approfondimento del programma REFIT, operativo dal 2012, al fine di renderlo più focalizzato, affrontando le fonti più significative di inefficienza e gli oneri non necessari, più attento al profilo quantitativo (ogni proposta REFIT sarà accompagnata da stime sui potenziali benefici e risparmi), inclusivo, quale fonte di suggerimenti per migliorare le leggi dell'UE, e incorporato nel processo decisionale, in quanto parte integrante di ogni Programma annuale della Commissione e del dialogo politico con le altre istituzioni.

Un ruolo centrale a questo scopo svolgerà secondo la Commissione la richiamata « Piattaforma REFIT », presieduta dal primo Vice Presidente della Commissione e composta di 28 esperti degli Stati membri (« gruppo governativo ») assieme a un massimo di 20 portatori di interesse (« gruppo *stakeholder* », di cui faranno parte anche un membro del Comitato delle regioni e uno del Comitato europeo economico e sociale). La piattaforma è incaricata di condurre un dialogo continuo con gli Stati membri ed i portatori di interesse sul miglioramento della legislazione UE, sollecitando, raccogliendo, valutando ed eventualmente inoltrando ai servizi della Commissione o alle autorità nazionali o locali suggerimenti per la riduzione degli

oneri amministrativi derivanti dalla legislazione UE e dalla sua applicazione al livello nazionale.

Un quarto ambito di intervento è il rafforzamento del controllo sull'attività regolativa della Commissione mediante l'istituzione, con la richiamata decisione del Presidente della Commissione europea, di un nuovo organo (*Regulatory Scrutiny Board*), in sostituzione dell'Impact Assessment board, operativo dal 2006.

Tale ultimo organismo, composto da funzionari della Commissione, aveva il compito di vagliare preventivamente la qualità delle valutazioni d'impatto condotte dalla Commissione.

Il *Regulatory Scrutiny Board*, oltre a mantenere nella sostanza tale compito, vaglierà anche le verifiche di idoneità della legislazione in vigore e potrà fornire specifiche raccomandazioni sul miglioramento dei testi sottoposti alla sua attenzione.

I suoi sette componenti (tre funzionari della Commissione europea e tre esperti esterni oltre al Presidente) agiranno in maniera indipendente ed autonoma. Qualora la Commissione intenda presentare una proposta nonostante il parere negativo dell'organismo, dovrà illustrare pubblicamente i motivi alla base di tale scelta.

Un quinto importante ambito riguarda il rafforzamento della collaborazione ai fini di una migliore regolamentazione tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione, partendo dalla giusta e pragmatica premessa per cui solo un percorso condiviso tra le tre Istituzioni coinvolte nel procedimento legislativo europeo può avere successo.

A questo scopo la Commissione ha presentato la richiamata proposta di accordo interistituzionale sulla migliore regolamentazione (COM(2015)216), che farebbe seguito alle analoghe intese tra le tre Istituzioni concluse nel 2003 (« Legiferare meglio ») e nel 2005 (« Approccio interistituzionale comune alle valutazioni d'impatto »).

La proposta disciplina la programmazione concordata dell'attività legislativa (par. 2-6), le valutazioni di impatto (par.

7-13), la consultazione degli *stakeholders* (par. 14-15), la valutazione ex post della legislazione in vigore (par. 16-19), gli strumenti legislativi (par. 20), gli atti delegati e di esecuzione (par. 21-23), il coordinamento del processo legislativo (par. 24-29), l'attuazione ed applicazione della legislazione dell'Unione (par. 30-33), la semplificazione (par. 34) e l'attuazione e monitoraggio dell'accordo (par. 35-36).

Le innovazioni più significative, oltre alle nuove modalità di consultazione delle parti interessate già richiamate, sono in estrema sintesi:

1. la priorità data alle iniziative di semplificazione della legislazione vigenti o di riduzione degli oneri legislativi, soprattutto per le PMI;

2. la possibilità che il Parlamento europeo e il Consiglio pongano in essere – autonomamente, con l'aiuto della Commissione europea o attraverso un panel indipendente – una valutazione d'impatto su ogni emendamento sostanziale proposto durante l'iter legislativo. Norme analoghe erano già stabilite nell'Approccio interistituzionale comune alle valutazioni d'impatto del 2005 (par. 3 e sgg). Il Parlamento europeo si è già dotato di strutture e procedure per operare tale valutazione mentre il Consiglio mantiene una certa riluttanza al riguardo;

3. la sistematica inclusione, in ogni nuovo atto, di disposizioni che ne permettano il monitoraggio e la futura valutazione;

4. l'impegno ad adoperare un linguaggio giuridico più chiaro;

5. la promozione della « rifusione » della legislazione esistente in caso di modifiche successive, in modo da assicurare che essa rimanga chiara e ben strutturata.

All'accordo interistituzionale sono allegati un'intesa comune sugli atti delegati ed alcune clausole standard, relative sempre alle deleghe. L'intesa comune fissa innanzitutto criteri – non esaustivi – di applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE,

ponendo quindi le basi per una più netta distinzione tra atti delegati e di esecuzione (par. 4-14). Di particolare rilevanza è la disposizione di cui al par. 26, che conferma la possibilità di conferire alla Commissione europea deleghe a tempo indeterminato, già esperita nella prassi e prevista nella Comunicazione «Attuazione dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» del dicembre 2009 (COM(2009) 673).

Alcuni parlamenti nazionali, tra cui il Senato italiano, hanno eccepito che la mancanza di un limite temporale comporterebbe la violazione del TFUE e un vulnus alle prerogative dei Parlamenti nazionali, che non hanno sugli atti delegati i poteri di intervento ad essi riconosciuti sui progetti legislativi.

Il sesto ambito in cui interviene il pacchetto attiene al ruolo che gli Stati membri possono svolgere per migliorare la regolamentazione.

La Commissione rileva che non tutti gli Stati membri dell'Unione europea condividono la cultura di «valutazione» cui si ispira il pacchetto, riconoscendo che il successo della strategia da essa proposta postulerebbe invece avere luogo solo attraverso un impegno condiviso da ogni singolo Stato membro. Per questo motivo la richiamata proposta di accordo interistituzionale sulla migliore regolamentazione (COM(2015)216, capitolo VII) contiene una serie di inviti agli Stati membri, relativi tra l'altro a:

1) l'applicazione rapida e corretta della legislazione dell'Unione (par. 30). Si ipotizza che il termine per il recepimento delle direttive sia, generalmente, non superiore a due anni, senza escludere la possibilità di raccomandare la fissazione di date comuni per l'inizio di applicazione della legislazione in tutti gli Stati;

2) la distinzione chiara e visibile, in sede di trasposizione della legislazione o di attuazione del bilancio europeo, tra le norme derivanti direttamente dalla legislazione UE e quelle aggiunte per volontà del singolo Stato membro. In sostanza, si vuole far emergere e rendere facilmente

individuabile il c.d. *goldplating*, che peraltro nel nostro ordinamento è in linea di principio vietato, in relazione al recepimento delle direttive, dalla legge n. 234 del 2012;

3) la richiesta di motivare, e valutare l'impatto con specifico riferimento agli oneri amministrativi, eventuali norme procedurali o sostanziali ulteriori rispetto a quelle richieste dalla normativa UE. Solo tramite una valutazione specifica sarà infatti possibile stabilire se l'introduzione di norme ulteriori sia giustificata dalla specifica situazione nazionale, regionale e locale, o se invece costituisca un onere eccessivo ed ingiustificato.

L'adozione del pacchetto al nostro esame ha suscitato notevole interesse nel dibattito istituzionale, nell'opinione pubblica e nei media, con reazioni discordanti.

Si è già accennato alle critiche di alcuni parlamenti nazionali, secondo i quali il pacchetto rafforzerebbe la consultazione delle parti interessate mentre ignorerebbe le assemblee parlamentari. In particolare, viene contestato l'impegno della Commissione a sottoporre a Parlamento europeo e Consiglio una sintesi dei contributi forniti dalle parti interessate (e non anche dei parlamenti nazionali) nelle 8 settimane di consultazione successive alla proposta.

A questo riguardo, va sin d'ora rilevato che questa critica appare singolare e in buona misura persino controproducente: essa sembra ignorare che i parlamenti nazionali non sono assimilabili agli *stakeholders*, portatori di interessi o cittadini cui il pacchetto si rivolge, ma hanno strumenti specifici e, potenzialmente, ben più efficaci di interazione con la Commissione e altre istituzioni in tutte le fasi del processo legislativo. I parlamenti nazionali possono infatti incidere sulla formazione della normativa europea, sin dalla elaborazione delle proposte legislative, oltre che attraverso i propri Governi, anche mediante il dialogo politico diretto con la Commissione e il controllo di sussidiarietà. Per quanto poi riguarda l'attuazione della

normativa negli ordinamenti nazionali, le nostre assemblee hanno addirittura una posizione privilegiata, essendo direttamente coinvolte nella formulazione delle norme di recepimento ed attuazione: il caso del Parlamento italiano è sicuramente uno dei più avanzati, intervenendo esso sia trasposizione delle direttive e di altri atti non autoapplicativi sia attraverso l'adozione della legge di delegazione europea e della legge europea sia mediante i pareri su schemi di atti normativi del Governo recanti attuazione dei medesimi atti. Va certamente sviluppata, come detto in premessa, la valutazione ex post delle politiche pubbliche che sono in buona misura politiche «euronazionali», in quanto fondate sulla combinazione di obiettivi e norme di principio europee e disposizioni nazionali.

In sostanza, i parlamenti nazionali possono e devono giocare un ruolo decisivo nel miglioramento della regolamentazione ma esercitando effettivamente i poteri di cui già dispongono o dovrebbero disporre nei rispettivi ordinamenti e nei rapporti con la Commissione; invocare anche in questo ambito nuove prerogative di intervento diretto a livello europeo sarebbe un modo per aggirare il problema di fondo, costituito dal rapporto tra ciascuna assemblea e il rispettivo esecutivo, e potrebbero comportare ulteriori complicazioni e appesantimenti del processo decisionale europeo.

Per quanto attiene alle reazioni delle parti interessate, merita anzitutto segnalare le perplessità avanzate nelle prime analisi di autorevoli istituti di ricerca europei. In particolare, il *Centre for European policy research* (CEPS) ha pubblicato uno studio che, pur esprimendo apprezzamento per le iniziative al nostro esame, alcuni aspetti problematici, tra cui:

1) dubbi sulla effettiva capacità della Commissione di far fronte ai nuovi impegni che scaturiranno dall'applicazione delle norme per la migliore regolamentazione;

2) il timore che l'azione delle istituzioni UE si focalizzi sull'eliminazione di

oneri amministrativi e costi della regolamentazione a scapito dell'analisi di impatto al livello sociale ed ambientale;

3) l'incertezza sull'effettiva applicazione delle norme sulla responsabilità congiunta delle tre istituzioni dell'UE, posto che già l'accordo interistituzionale del 2003 conteneva norme applicate solo parzialmente;

4) l'incertezza sulla metodologia che sarà usata nelle valutazioni d'impatto, posto che queste ultime saranno applicate a documenti eterogenei (proposte legislative, documenti non legislativi, atti delegati).

Critiche più radicali sono state formulate da un collettivo di organizzazioni non governative, specializzate nel campo della tutela dei consumatori e dell'ambiente e della finanza, che ha costituito, lo scorso 20 maggio, un osservatorio apposito (*Better Regulation Watchdog*).

Il collettivo, esprimendo in via generale il timore che l'obiettivo di migliorare la qualità della regolamentazione possa costituire una minaccia per la protezione dell'ambiente, della salute e la sicurezza dei cittadini europei, ha formulato i seguenti rilievi:

1) il rafforzamento del ruolo del programma REFIT, che in passato sarebbe stato, a suo avviso, strumentale nel ritardo e nell'indebolimento della legislazione sulla qualità dell'aria e dell'uso delle risorse;

2) la creazione del *Regulatory scrutiny board*, organo non democratico ed in parte esterno alla Commissione al quale, di fatto, sarebbe stato attribuito un potere di veto sulla presentazione di proposte legislative anche prima che il Parlamento o il Consiglio possano pronunciarsi;

3) l'ipotesi di un regime meno stringente per le piccole e medie imprese, ed esenzione totale per le microimprese, che potrebbe tradursi in una minore protezione per i cittadini e per l'ambiente;

4) la diminuzione del potere del Parlamento europeo derivante dall'obbligo-

ria sottoposizione a valutazione d'impatto dei compromessi politici raggiunti dal Consiglio e dal Parlamento stesso.

L'esame delle due Comunicazioni, alla luce della pluralità di implicazioni sulla produzione normativa e sulla valutazione delle politiche pubbliche a livello nazionale ed europeo, richiede un adeguato approfondimento attraverso attività conoscitive. A questo scopo, si potrebbero svolgere audizioni dei seguenti soggetti: Sottosegretario agli affari europei; Vicepresidente della Commissione europea responsabile per la migliore regolamentazione; europarlamentari; esperti in materia di qualità della legislazione e valutazione

delle politiche pubbliche; organizzazioni non governative.

Paolo TANCREDI, *presidente*, condivide il programma di audizioni prospettato dalla relatrice. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).**

RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

Le Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relative al 2013 e al 2014 sono state presentate dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

In base a tale disposizione, la Relazione consuntiva deve essere trasmessa alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana;

c) dati consuntivi e una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia

dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché delle regioni, a livello di giunte e di assemblee.

A differenza della Relazione programmatica – che il Governo deve presentare, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 13, ogni anno entro il 31 dicembre al fine di indicare le grandi priorità e linee di azione che intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva deve dunque contenere un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Si tratta dunque, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, del principale strumento per l'esercizio della funzione di

controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

La Relazione consuntiva per il 2013 era stata trasmessa alle Camere il 27 marzo scorso, ad oltre un anno dalla scadenza del termine per la sua presentazione, il 28 febbraio 2014. Sul documento era stato avviato l'esame congiuntamente al disegno di legge europea 2014 sia presso la XIV Commissione, lo scorso 15 aprile, sia presso tutte le Commissioni competenti in sede consultiva che avevano espresso il relativo parere.

Il 30 aprile scorso il Governo ha tuttavia trasmesso alle Camere la Relazione consuntiva relativa al 2014; pertanto il 14 maggio l'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione ha convenuto sull'opportunità di sospendere l'esame della Relazione 2013 per riprenderlo congiuntamente con quello della Relazione 2014 e del disegno di legge di delegazione europea 2014, nel frattempo trasmesso dal Senato.

L'esame presso la XIV Commissione si è concentrato sulla Relazione consuntiva per il 2014, tenuto conto della scarsa utilità di un esame approfondito della Relazione per il 2013, essendo essa giunta all'attenzione delle Camere ad oltre un anno dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Ciò ha reso priva di utilità una verifica puntuale dei contenuti del documento perché divenuti obsoleti alla luce dei nume-

rosi ed importanti sviluppi del quadro istituzionale e normativo europeo e nazionale: gran parte dei dossier negoziali richiamati nella Relazione si sono nel frattempo conclusi e si riferiscono ad una legislatura europea che si è chiusa nell'aprile 2014; nello scorso novembre è entrata in carica la nuova Commissione europea ed è cambiato il Presidente del Consiglio europeo; si sono succeduti tre turni semestrali di Presidenza del Consiglio, tra cui, da ultimo, quello italiano. E, soprattutto, è cambiato il Governo italiano in carica, per cui l'esame della relazione 2013 non consentirebbe neppure di far valere propriamente alcun meccanismo di responsabilità politica: nei primi quattro mesi dell'anno oggetto della relazione, il 2013, è stato in carica il Governo Monti, nei successivi otto mesi (e fino al 22 febbraio 2014) il Governo Letta.

L'obiettivo residuo dell'esame della Relazione consuntiva 2013 non è stato dunque quello di formulare un giudizio « storico » sulla politica europea dei due precedenti Governi ma piuttosto quello di identificare i fattori strutturali di forza e di debolezza della partecipazione italiana alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

L'articolazione delle Relazioni consuntive 2013 e 2014.

La Relazione consuntiva per il 2014 è articolata in quattro grandi capitoli: i primi due e il quarto coincidono nella sostanza con i tre capitoli di cui constava la Relazione per il 2013; il terzo capitolo costituisce invece una novità.

Il primo è dedicato agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di tre parti aventi contenuto eterogeneo. Nella prima, concernente le questioni istituzionali, si illustrano brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2014, rispettivamente della Grecia e dell'Italia; nella seconda si descrive il nuovo

ciclo istituzionale 2014-2019, avviato con il rinnovo dei vertici istituzionali europei: Parlamento europeo (elezioni europee del 22-25 maggio 2014), Commissione europea (insediata il 1° novembre 2014) e Presidente del Consiglio europeo (insediato il 1° dicembre 2014); nella terza parte, intitolata « il coordinamento delle politiche macroeconomiche », si tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio ed alla revisione della Strategia Europa 2020.

Il secondo capitolo illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle politiche settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

Nel terzo capitolo si pone attenzione all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riferimento ai fondi strutturali per il ciclo 2007-2013 e all'attuazione della politica di coesione nel 2014.

Il quarto ed ultimo capitolo concerne il funzionamento degli strumenti per la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e si articola in tre sezioni principali:

a) sono anzitutto illustrate le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE, con particolare riguardo al ruolo del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e dei nuclei di valutazione degli atti europei, istituiti dalla legge 234 del 2012.

Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012: su oltre 8.500 progetti di atti dell'UE presi in esame dal CIAE, circa 71 progetti di atti legislativi e più di 130 documenti prelegislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza; inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate 34 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti.

Si ricorda che la Relazione relativa all'anno 2013 riportava, per l'anno la trasmissione di oltre 6.700 progetti di atti dell'UE, di cui poco più di 150 progetti legislativi e 160 documenti prelegislativi segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza; 73 relazioni tecniche su progetti legislativi UE predisposte dalle amministrazioni competenti;

b) le misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano nonché per la soluzione delle procedure di infrazione. Si indicano, in particolare, dati relativi alle infrazioni pendenti nei confronti del nostro Paese nell'anno di riferimento, naturalmente obsoleti, ma utili al fine di fornire il parametro di riferimento per verificare l'andamento successivo del numero delle infrazioni nel corso del 2014 e nel 2015;

c) le iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e delle modalità di partecipazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alle attività dell'Unione nelle fasi di formazione e attuazione della normativa europea.

La Relazione per il 2014 è accompagnata da quattro allegati, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso dell'anno di riferimento, con l'indicazione delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte, e le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno.

Rispondenza delle Relazioni al paradigma legislativo.

Le Relazioni per il 2013 e il 2014 – in netta discontinuità con le relazioni precedenti – corrispondono in buona misura alle indicazioni e agli obiettivi che a tale strumento assegna l'articolo 13 della legge n. 234. Entrambi i documenti, infatti, non si limitano ad una cronaca delle iniziative delle Istituzioni europee ma, in linea ge-

nerale, riportano la posizione rappresentata dal Governo nei negoziati sui singoli atti e progetti di atti e richiamano, sebbene con le lacune che saranno di seguito evidenziate, gli indirizzi parlamentari.

Per quanto attiene alla Relazione 2014, sono di particolare utilità soprattutto i primi due capitoli che illustrano in modo molto accurato la linea negoziale seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee nel medesimo anno, evidenziandone in diversi casi anche l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato. Ciò consente di verificare la coerenza e l'efficacia dell'azione europea del nostro Paese, oltre che la sua rispondenza agli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni.

Nei medesimi capitoli sono inoltre richiamati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene solo in pochissimi casi precisato se e in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana. Nella documentazione predisposta dagli Uffici è contenuta una tavola sinottica che indica, per ciascun atto di indirizzo approvato dalla Camera nell'anno di riferimento su progetti di atti dell'UE, quali siano le indicazioni contenute nella relazione per il 2014.

Sia nella Relazione per il 2013 che in quella per il 2014 non sono invece richiamate, singolarmente, le risoluzioni approvate, da Senato e Camera prima dei Consigli europei. Si tratta di una lacuna significativa che andrà colmata nelle prossime relazioni: tali atti di indirizzo contengono numerose indicazioni in merito a questioni e temi di carattere generale, tra cui, ad esempio, gli sviluppi della *governance* economica e le iniziative per la crescita. La funzione di questi atti di indirizzo trascende dunque, almeno in parte, le specifiche riunioni del Consiglio europeo cui si riferiscono, in quanto essi contribuiscono a definire le linee generali della politica europea dell'Italia. Sarebbe stato pertanto importante darne conto,

soprattutto nella prima parte del documento, dedicata alle questioni istituzionali e ai grandi temi del processo di integrazione europea, per verificare la coerenza complessiva dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento.

Per quanto riguarda il terzo e il quarto capitolo, relativi all'attuazione della politica di coesione in Italia e agli strumenti di partecipazione dell'Italia all'UE, la struttura della Relazione per il 2014 risulta complessivamente coerente con le previsioni dell'articolo 13 della legge 234 del 2012.

In particolare, è soddisfacente sul piano espositivo la illustrazione dei metodi e degli ambiti di intervento del Comitato interministeriale per gli affari europei che – ne va dato atto al Governo e in particolare al sottosegretario Gozi – è stato rilanciato nell'ultimo anno quale sede di coordinamento della posizione nazionale sui principali dossier di portata trasversale.

In tal modo è stata finalmente data attuazione ad uno dei pilastri della legge n. 234 che mirava a rafforzare la coerenza e l'efficacia della posizione negoziale del nostro Paese.

Prime valutazioni sulla politica europea dell'Italia nel 2014.

Le Relazioni per il 2013 e per il 2014, come sottolineato in premessa, consentono di operare una valutazione accurata dell'azione condotta dal nostro Paese a livello europeo negli anni di riferimento.

Nel caso della Relazione 2014, tale valutazione si risolve in una verifica dei risultati conseguiti nel corso del semestre di Presidenza dell'Unione, la cui preparazione, sul piano politico oltre che organizzativo, si è svolta anche nella prima parte dello scorso anno. A questa verifica, che concerne tutte le politiche dell'Unione, offrono un contributo anche i pareri delle Commissioni di settore per gli ambiti di rispettiva competenza.

In via preliminare, occorre ricordare il particolare contesto in cui si è svolto il

nostro semestre, apertosi subito dopo le elezioni del Parlamento europeo ed in pendenza del rinnovo della Commissione e delle altre massime cariche istituzionali dell'Unione. Ciò ha fatto sì che la Presidenza italiana gestisse un numero limitato di dossier legislativi, essendo stata riavviata lentamente e solo ad autunno inoltrato l'attività legislativa di Parlamento e Consiglio.

Tuttavia, il Governo, come giustamente evidenziato nella premessa alla Relazione consuntiva 2014, ha evitato il rischio che, in conseguenza di queste scadenze istituzionali, il semestre di risolvesse in una sorta di adempimento più o meno burocratico e, al contrario, si è concentrato su alcune questioni politiche di fondo ottenendo, lo anticipo sin d'ora risultati nel complesso importanti.

In coerenza con il titolo del Programma della nostra Presidenza «Europa. Un nuovo inizio», il Governo si è infatti adoperato per imporre un «cambio di marcia» da parte dell'Unione, avviando un nuovo ciclo politico oltre che istituzionale dell'Unione orientato su alcune grandi priorità politiche in precedenza trascurate.

Il primo grande risultato della Presidenza attiene al metodo: aver fatto in modo che il rinnovo delle Istituzioni dell'Unione, lungi dal risolversi in un mero equilibrismo tra le posizioni dei vari Stati membri, si accompagnasse ad una effettiva ridefinizione del programma per i prossimi anni.

Questo è il significato della «Agenda Strategica in una fase di cambiamento» adottata dal Consiglio europeo e, soprattutto, dei dieci punti programmatici sulla base dei quali Jean-Claude Juncker è stato nominato Presidente della Commissione e che costituiscono la cornice dell'azione del nuovo collegio dei commissari.

Venendo invece alle scelte di merito, il risultato più significativo colto dal nostro Paese consiste nella affermazione del rilancio della crescita e dell'occupazione quale reale priorità dell'agenda politica europea.

Dalla lettura dei primi due capitoli della Relazione 2014 risaltano i risultati

ottenuti in questa direzione: dopo anni di misure volte essenzialmente al consolidamento fiscale e alle riforme strutturali, nel semestre di Presidenza è stato riconosciuto che senza politiche anticicliche e, segnatamente il rilancio degli investimenti a sostegno della domanda aggregata, non è possibile assicurare il rilancio dell'economia europea.

Di questo nuovo approccio stati traduzione concreta la presentazione del Piano Juncker con la connessa proposta di regolamento istitutivo del Fondo europeo per gli Investimenti strategici, ora in fase di definitiva adozione, e la Comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita. Si tratta di misure che, pur presentando alcuni profili di criticità, hanno segnato un profondo mutamento dell'agenda politica e persino della terminologia utilizzata nei vertici e nelle Istituzioni europee.

Se questi sono stati i risultati più evidenti dell'azione della Presidenza per la crescita, meritano di essere richiamati alcuni interventi, meno celebrati, ma di rilevanza non trascurabile.

La Presidenza italiana ha portato avanti l'impegno sistematico in tutte le formazioni del Consiglio per reindirizzare l'azione europea verso la crescita dell'economia reale, al fine non soltanto di aumentare la competitività e l'occupazione ma anche per combattere l'esclusione sociale.

Risultato di questa azione sono alcuni interventi apparentemente settoriali, tra i quali occorre richiamare, senza pretesa di esaustività:

il contributo predisposto dalla Presidenza italiana alla revisione della Strategia Europa 2020, che ne prevede un più forte coordinamento con la procedura del Semestre europeo e un maggior bilanciamento fra economia reale e finanziaria;

la costituzione di un Gruppo di alto livello Competitività e Crescita (HLG), con il compito di sostenere il COREPER nel coordinamento delle politiche per la competitività e la crescita, garantendo conti-

nuità e coerenza delle politiche UE relative all'economia reale;

l'avvio di una riflessione sulla realizzazione di un'Unione dei mercati dei capitali, al fine di assicurare l'erogazione di finanziamenti all'economia reale e di attenuare la dipendenza delle PMI dal canale di finanziamento bancario;

il rilancio della riflessione sulla elaborazione di un approccio integrato di politica industriale che privilegi la piccola e media industria e assicuri la valorizzazione della qualità dei prodotti;

l'adozione della nuova direttiva in materia di organismi geneticamente modificati (OGM), in base alla quale gli Stati membri saranno liberi di decidere se coltivare o meno organismi geneticamente modificati sul proprio territorio, tutelando così chi sceglie di dare la priorità ai modi di produzione tradizionali;

la riforma del sistema di registrazione dei marchi, al fine di rafforzare la lotta alla contraffazione;

i progressi, sebbene limitati, ottenuti con riferimento all'annosa e controversa questione della introduzione di una certificazione dell'origine dei prodotti (il cosiddetto *Made In*), che consentirebbe di tutelare le produzioni di qualità con forti ricadute positive sull'industria europea, e in particolare italiana. Il primo risultato consiste nell'impegno della Commissione europea a svolgere uno studio *ad hoc* sulla questione al fine di riaprire in modo costruttivo la discussione in seno al Consiglio. Il secondo risiede nell'inserimento nella proposta di regolamento sull'indicazione obbligatoria sull'origine dei prodotti non alimentari di una disposizione che prevede di riportare per tutti i prodotti venduti nell'UE l'etichetta «*Made in Europe*» oppure il nome del loro paese;

l'attenzione rivolta alle politiche per il turismo: si è tenuta a Napoli ad ottobre 2014 la prima riunione dei Ministri della Cultura e del Turismo dei Paesi dell'UE per affermare l'interdipendenza tra turi-

simo e cultura e la necessità di attuare politiche e strategie coerenti per stimolare la crescita economica, la creazione di occupazione e la coesione sociale;

l'accento posto sulla ricerca, con particolare riguardo a due priorità: un mercato unico e aperto per i ricercatori ispirato al merito e alla trasparenza e un allineamento delle strategie e dei programmi di ricerca nazionali sulle grandi sfide globali. Come primo risultato di questo lavoro, il Consiglio ha impegnato tutti gli Stati membri ad approvare una tabella di marcia per lo Spazio Europeo della Ricerca entro il primo semestre del 2015;

l'impegno con cui l'Italia ha inteso porre l'istruzione e la formazione al centro delle politiche per la crescita e la creazione di posti di lavoro, raggiungendo tre importanti risultati: la riaffermazione dell'istruzione quale priorità per rendere più efficace la Strategia Europa 2020; le conclusioni del Consiglio sull'imprenditorialità nell'istruzione; la riflessione su come rendere la mobilità parte integrante dell'istruzione e formazione di tutti i giovani europei.

In sostanza, il rilancio di crescita e occupazione ha costituito la vera cornice per gran parte delle politiche settoriali, garantendo organicità e coerenza oltre che effettività all'azione del nostro Paese.

Un secondo significativo risultato della nostra Presidenza è stato costituito dal rafforzamento degli strumenti per il rispetto e la protezione dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto all'interno dell'UE. Nello scorso dicembre, il Consiglio ha concordato, nonostante l'iniziale opposizione di diversi Paesi, l'avvio di un dialogo annuale tra gli Stati membri in seno al Consiglio per promuovere e salvaguardare il rispetto di tali principi e valori dell'UE.

Si tratta di passo importante verso l'affermazione della dimensione non meramente economica del processo di integrazione europea, al quale hanno concorso ulteriori progressi conseguiti nel corso della nostra Presidenza nello spazio di

libertà, sicurezza e giustizia. Tra questi l'accordo in seno al Consiglio sul regolamento in materia di procedure d'insolvenza su base transfrontaliera, sulla riforma di Eurojust e l'avanzamento delle discussioni sull'istituzione della Procura europea (EPPO), sulla questione dei *foreign fighters*, sui controlli alle frontiere esterne, attraverso una piena utilizzazione del Sistema SIS II (*Schengen Information System*) anche nei confronti dei titolari del diritto alla libera circolazione all'interno della UE, sul contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, attraverso la tracciabilità e il monitoraggio dei flussi finanziari, con particolare riferimento agli appalti pubblici, sulla messa a punto della «*Cyber Security Strategy*» per la definizione di azioni di contrasto alle frodi bancarie.

Un terzo ambito in cui la nostra Presidenza ha ottenuto progressi significativi — sebbene non decisivi — attiene alla gestione dei flussi migratori; non si può certo nascondere che soltanto negli ultimi tre mesi, a seguito dei tragici eventi a tutti noti, l'Unione ha assunto o quanto meno discusso interventi volti a creare le basi di una reale politica comune dell'immigrazione. Al tempo stesso, va dato atto al Governo di aver ottenuto nel semestre di Presidenza, pur in un quadro politico difficile per l'opposizione di alcuni Stati membri, alcune misure che hanno preparato il campo alle più recenti ed incisive decisioni: il lancio dell'operazione Triton; le due importanti Conferenze con i partner del Processo di Rabat e di Khartoum, volte a coinvolgere responsabilmente sui temi migratori gli Stati dell'Africa occidentale, centrale, mediterranea e del Corno d'Africa; il rilancio dello strumento dei Partenariati di Mobilità, soprattutto nel Mediterraneo, con la firma del Partenariato UE-Giordania e il lancio del nuovo dialogo UE-Libano; l'avvio del negoziato sul Regolamento sull'individuazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato i cui familiari non sono presenti

legalmente in uno Stato membro; l'avanzamento, sotto della revisione del Codice dei visti UE.

Un quarto successo, spesso trascurato, consiste nel rafforzamento del quadro giuridico dell'Unione in materia di trasparenza e lotta contro la frode e l'evasione fiscale. Grazie alla nostra Presidenza, è stato definito un accordo in seno al Consiglio per impedire la doppia non imposizione dei dividendi distribuiti tra gruppi societari derivante da costruzioni finanziarie ibride, colmando una lacuna che fino ad ora aveva consentito a gruppi societari di sfruttare le incongruenze esistenti tra norme fiscali nazionali per evitare di pagare tasse su alcuni tipi di utili distribuiti all'interno del gruppo.

Inoltre è stata approvata una direttiva che amplia lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra amministrazioni fiscali, includendovi anche quelle relative alle vendite di attività finanziarie e dividendi, situazioni in cui è elevato il rischio di occultamento di capitale o attività imponibili.

Nella stessa logica, è stato definito un accordo in seno al Consiglio per l'istituzione della Piattaforma dell'UE contro il lavoro sommerso che il Consiglio ha convenuto di istituire in modo da migliorare la cooperazione a livello dell'UE al fine di prevenire e scoraggiare più efficacemente il lavoro sommerso.

Molto positivo è il giudizio sull'azione condotta dalla nostra Presidenza in un quinto e vasto ambito di intervento, la dimensione esterna dell'Unione, cui la Relazione per il 2014 riserva ampia attenzione.

L'Italia ha inteso anzitutto migliorare la capacità di risposta e intervento dell'Unione su tutti i principali teatri di crisi del Vicinato europeo, che costituisce sicuramente l'indice più evidente e clamoroso della assenza di una reale politica estera e di sicurezza comune. Nell'agosto 2014 è stato convocato il Consiglio Affari Esteri (CAE) straordinario, dedicato alla crisi in Iraq, al termine del quale si è dato l'avallo politico al sostegno militare fornito da

alcuni Stati membri UE alla lotta contro l'ISIS. Tale Consiglio ha costituito anche un esempio innovativo di CAE dedicato a uno specifico tema, precludendo così alle innovazioni che il nuovo Alto rappresentante Mogherini sta introducendo per migliorare i metodi di lavoro del CAE.

Secondo la stessa logica, la Presidenza italiana è riuscita a portare all'attenzione dei Ministri degli affari esteri UE i fenomeni migratori, incoraggiando un approccio integrato che ne affronti le cause nei Paesi di origine e transito e le loro implicazioni in termini di politica estera e di sicurezza, nonché le questioni connesse alla lotta al terrorismo internazionale.

Degna di nota a quest'ultimo riguardo è una ulteriore innovazione di metodo della Presidenza, il rafforzamento della sinergia tra i diversi gruppi di lavoro del Consiglio che si occupano di dimensione « esterna » ed « interna » delle politiche UE per il contrasto al terrorismo.

Nell'ambito della Politica europea di vicinato (PEV) un importante successo del semestre italiano è stato l'avvio dell'iniziativa AMICI (*A Mediterranean Investment Coordination Initiative*), finalizzata a fornire un quadro di riferimento per gli investimenti e a razionalizzare gli strumenti che già operano nel Mediterraneo.

Nel contesto della Politica commerciale comune, la Presidenza italiana ha sostenuto l'avanzamento del negoziato per il TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*) tra UE ed USA, promuovendo al tempo stesso un'iniziativa per incrementare la trasparenza. Si sono altresì conclusi i negoziati commerciali con il Canada e assicurati l'avanzamento di quelli con il Giappone.

Nel settore della politica di sicurezza e difesa comune, infine, l'Italia ha, tra le altre cose, incoraggiato l'adozione di un documento finalizzato a un più efficace coordinamento europeo delle programazioni strategiche e degli incentivi per la cooperazione industriale nel settore difesa.

Senza pretesa alcuna di esaustività, si possono segnalare, sulla scorta della Re-

lazione consuntiva 2014, anche i risultati conseguiti in alcuni altri settori strategici per gli interessi dell'Unione e del nostro Paese, a partire dall'agricoltura. Su iniziativa della Presidenza italiana, il Consiglio ha innanzitutto risposto alle « contro-sanzioni » russe in campo agricolo individuando alcune misure volte ad arginare il loro impatto sulle produzioni europee, con particolare riguardo ai settori dell'ortofrutta e lattiero-caseario. Sono stati inoltre portati avanti i lavori sul regolamento per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici nonché sull'accesso alla terra e al credito dei giovani.

Analoghe considerazioni valgono per l'ambiente. In particolare, la Presidenza italiana ha lavorato per un rafforzamento del ruolo e degli obiettivi delle politiche ambientali nel Semestre europeo e nella Strategia Europa 2020. In tale quadro, nel luglio 2014 per la prima volta i Ministri europei dell'Ambiente e del Lavoro si sono riuniti insieme per affermare il legame tra crescita e occupazione verde. In vista della Conferenza di Parigi del 2015, si è inoltre chiuso l'accordo sul pacchetto Clima – Energia al 2030, adottato dal Consiglio europeo di ottobre con l'intesa sugli obiettivi europei in termini di riduzione delle emissioni (40 per cento), energie rinnovabili (27 per cento) e aumento dell'efficienza energetica (27 per cento).

Considerazioni conclusive.

L'esame delle Relazioni consuntive per il 2013 e il 2014 consente di addivenire a tre conclusioni.

La prima consiste nell'adeguatezza dello strumento della Relazione consuntiva ai fini del controllo sull'azione svolta dal Governo a livello europeo, sia con riguardo all'impostazione generale della politica europea dell'Italia sia con riferimento alla linea negoziale seguita nelle singole politiche e provvedimenti.

La seconda risiede nel giudizio politico positivo sui risultati conseguiti dal Governo

nel 2014, in particolare nel semestre di Presidenza italiana del Consiglio, per le ragioni sopra riportate in dettaglio.

La terza attiene invece alla ancora carente indicazione del seguito dato agli indirizzi parlamentari e alla mancata menzione delle risoluzioni approvate prima del Consiglio europeo, che potreb-

bero essere considerati quali indici di una preoccupante disattenzione da parte di alcune amministrazioni alle posizioni espresse dalle Camere.

Queste tre considerazioni conclusive saranno alla base della risoluzione che sarà presentata in Assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015 Rilancio settore agricolo. S. 1971, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	216

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, e di Ilenia Ruggiu, componente della Commissione paritetica della Regione Autonoma della Sardegna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

La seduta comincia alle 8.20.

DL 51/2015 Rilancio settore agricolo.

S. 1971, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza alla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato sul disegno di legge S. 1971, recante conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge n. 51 del 2015, « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali ».

Esso si compone di 8 articoli e, approvato dalla Camera con una serie di modifiche rispetto al testo originale, contiene disposizioni aventi ad oggetto il rilancio di alcuni settori agricoli strategici in crisi, con particolare riferimento al comparto lattiero-caseario e olivicolo, al sostegno delle aziende colpite da situazioni emergenziali di carattere eccezionale, e a interventi urgenti di razionalizzazione di strutture ministeriali.

Il primo dei settori strategici su cui interviene il decreto è il lattiero-caseario.

A tale proposito, l'articolo 1 prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lat-

tiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte (1 aprile 2014-31 marzo 2015). L'articolo 2 contiene norme per il superamento del regime delle quote latte e per le corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

L'articolo 3 reca le disposizioni di maggiore interesse per la Commissione per le questioni regionali. Esso è stato modificato in più punti durante l'esame parlamentare anche al fine di recepire la condizione formulata dalla Commissione durante l'esame in prima lettura, ed introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI).

In particolare, il comma 1 prevede che possa essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero caseario qualora rappresenti una quota dell'attività economica pari ad almeno il 25 per cento (il testo originale del decreto-legge prevedeva il 20 per cento). Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa europea, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 2 detta norme sul riconoscimento, mentre il comma 2-bis, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera, prevede che le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti tipo relativi alla vendita dei prodotti agricoli e per la fornitura dei prodotti trasformati, sono chiamate a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Il comma 3 autorizza le organizzazioni in parola a richiedere contributi obbligatori per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, mentre il comma 4 prevede la possibilità di richiedere, per un periodo limitato, che le regole adottate dalle organizzazioni siano estese anche ai non iscritti. Riguardo all'applicabilità *erga omnes* delle regole adottate dalle organizzazioni, il comma 5 dispone sui requisiti di rappresentatività che devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente,

mentre il comma 6 stabilisce le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni valide *erga omnes*.

Il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni costituite negli altri settori, con le relative prescrizioni in tema di rappresentatività, in conformità con quanto previsto nel settore del latte. Il comma 8, infine, dispone che, nel caso in cui successivamente al riconoscimento, un'altra organizzazione dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto a quella precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella più rappresentativa.

L'articolo 4, finalizzato al recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario, istituisce il Fondo per la realizzazione del piano di interventi nel settore in oggetto, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 e di 14 milioni per il 2016 e 2017, quest'ultima incrementata nell'esame alla Camera rispetto alla previsione iniziale di 8 milioni.

Durante l'esame presso la Camera sono state inoltre specificate le finalità del Piano di interventi consistenti: nell'incremento della produzione attraverso il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali; nel sostegno all'attività di ricerca; nella valorizzazione del *made in Italy*; nel recupero varietale delle coltivazioni nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili; nell'incentivo all'aggregazione degli operatori della filiera.

L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere contributi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in relazione a due distinte fattispecie.

La prima ha ad oggetto le aziende colpite da eventi alluvionali e – a certe condizioni – da avversità atmosferiche, mentre la seconda fattispecie riguarda le aziende colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, con priorità, secondo quanto spe-

cificato dalla Camera, per quelli legati alla diffusione della « Xylella fastidiosa », del Cinipide del castagno (per i quali è previsto un criterio di priorità alle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della « flavescenza dorata ». In particolare, per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione della « Xylella fastidiosa », la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016, mentre, in base a una modifica della Camera, per gli altri interventi è prevista un'integrazione del medesimo Fondo per un importo di 10 milioni per il 2016.

La Camera ha infine introdotto un comma 3-*bis* con il quale è stato disposto l'aumento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

In tema di strutture ministeriali prevede poi l'articolo 6, il quale sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato poi introdotto un nuovo articolo 6-*bis*, recante norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, il quale prevede l'istituzione, con successivo decreto ministeriale, delle Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative, chiamate a determinare le quotazioni di prezzo alle quali far riferimento nei contratti di compravendita e cessione dei prodotti agroalimentari.

La norma dispone anche in merito alla partecipazione di organizzazioni e associazioni professionali, secondo criteri oggettivi di rappresentatività, e alla sospensione dell'autonoma rilevazione delle borse merci istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avente ad oggetto le categorie merceologiche per cui le Commissioni uniche nazionali sono state istituite.

Infine, l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore.

Con riferimento al rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente definite, segnala che, ancorché la materia dell'« agricoltura » – sulla quale incidono la gran parte delle disposizioni contenute nel decreto-legge – rientri nell'ambito della competenza residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, gli interventi contenuti nel testo sembrano tuttavia prevalentemente riconducibili a materie e a interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *e)*, *g)*, *l)* e *s)*, della Costituzione.

In relazione alle disposizioni contenute all'articolo 3, che intervengono sulla disciplina delle organizzazioni interprofessionali allo scopo di dare attuazione al regolamento UE n. 1308 del 2013, segnala inoltre che in materia è intervenuto anche il legislatore regionale. In particolare, la regione Emilia Romagna ha definito i criteri per riconoscere le Organizzazioni interprofessionali a carattere regionale o di circoscrizione economica per tutti i settori produttivi, con la delibera di Giunta n. 339 del 14 marzo 2011, applicativa della Legge regionale n. 24 del 2000. La materia è inoltre disciplinata a livello statale dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, del quale l'articolo 3, comma 10 del decreto legge all'esame dispone l'abrogazione. In ogni caso, si ricorda che l'articolo 158 del regolamento UE n. 1308 del 2013 al quale l'articolo 3 dà attuazione prevede che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali avvenga ad opera delle autorità nazionali.

A tale proposito, segnala che, recependo la condizione espressa dalla Commissione per le questioni regionali in prima lettura, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge all'esame, prevede che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali sia disposto a livello nazionale con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, e di Ilenia Ruggiu, componente della Commissione paritetica della Regione Autonoma della Sardegna.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco PIGLIARU, *presidente della Regione Autonoma della Sardegna*, e Ilenia RUGGIU, *componente della Commissione paritetica della Regione Autonoma della Sardegna*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la loro relazione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ALLEGATO

**DL 51/2015 Rilancio settore agricolo
(S. 1971, approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1971 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 51 del 2015, recante: « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali », approvato dalla Camera dei deputati;

osservato che le disposizioni da esso recate ancorché incidenti sulla materia dell'« agricoltura », la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appaiono tuttavia incidere prevalentemente su materie e interessi di carattere unitario e come tali ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere

a), e), g) l), e s), della Costituzione, in materia di « rapporti dello Stato con l'Unione europea », « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ambiente »;

ritenuto che, in relazione a taluni specifici profili, le disposizioni contenute nel disegno di legge appaiono altresì incidere su ambiti materiali affidati alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali quelli delle « professioni », dalla « tutela della salute » e dell'« alimentazione » e tenuto conto che, in relazione a tali aspetti il decreto-legge individua meccanismi idonei ad assicurare il pieno coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della disciplina di cui all'oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.10 alle 14.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	218
--	-----

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.35.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (*Area Popolare* NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 18.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione di rappresentanti dell'Ania (*Svolgimento e conclusione*) 219

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 219

*Mercoledì 24 giugno 2015. – Presidenza
del presidente Lello DI GIOIA.*

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione di rappresentanti dell'Ania.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti in rappresentanza dell'Ania il dottor Luigi Di Falco, responsabile Servizio Vita e Welfare, accompagnato dal dottor Carlo Conforti, responsabile Ufficio vita, salute e studi demografici, e dalla dottoressa Augusta Ippoliti, dell'Ufficio relazioni con il Parlamento.

Svolge una relazione Luigi DI FALCO, *responsabile Servizio Vita e Welfare di Ania*, che consegna documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il responsabile Servizio Vita e Welfare di Ania per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 24 giugno 2015. – Presidenza
del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	220
Audizione dell'Amministratore delegato e Direttore Generale della Conad, Francesco Pugliese (Svolgimento e conclusione)	220
Audizione del Presidente di Federolio, Giuseppe Masturzo (Svolgimento e conclusione)	220
Audizione di un funzionario dell'Ufficio Intelligence della direzione Centrale antifrode dell'Agenzia delle dogane e monopoli, Rocco Antonio Burdo (Svolgimento e conclusione)	221
AVVERTENZA	221

Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza
del vicepresidente Colomba MONGIELLO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Colomba MONGIELLO, *vicepresidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'Amministratore delegato e Direttore Generale della Conad, Francesco Pugliese.

(Svolgimento e conclusione).

Colomba MONGIELLO, *vicepresidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Francesco PUGLIESE, *Amministratore delegato e Direttore Generale della Conad*,

accompagnato da Andrea ARTONI, *Responsabile Settore Qualità Conad*, svolge una relazione sui temi oggetto.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Colomba MONGIELLO, *vicepresidente*, il deputato Filippo GALLINELLA (M5S) e il vicepresidente Francesco CARRIERO (M5S).

Francesco PUGLIESE, *Amministratore delegato e Direttore Generale della Conad*, e Andrea ARTONI, *Responsabile Settore Qualità Conad*, rispondono ai quesiti posti.

Colomba MONGIELLO, *vicepresidente*, nel ringraziare il dottor Pugliese e il dottor Artoni, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente di Federolio, Giuseppe Masturzo.

(Svolgimento e conclusione).

Colomba MONGIELLO, *vicepresidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giuseppe MASTURZO, *Presidente di Federolio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando documentazione alla Commissione.

Colomba MONGIELLO, *vicepresidente*, nel ringraziare il dottor Masturzo, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione di un funzionario dell'Ufficio Intelligence della direzione Centrale antifrode dell'Agenzia delle dogane e monopoli, Rocco Antonio Burdo.

(Svolgimento e conclusione).

Colomba MONGIELLO, *vicepresidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno

avvertendo che su richiesta dell'auditò i lavori si svolgeranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono e si concludono in seduta segreta).

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione,
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri
di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e
nei centri di identificazione ed espulsione**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione del Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, onorevole Giuseppe Castiglione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222
Comunicazioni del Presidente	223
AVVERTENZA	223

AUDIZIONI

*Mercoledì 24 giugno 2015. – Presidenza
del presidente Gennaro MIGLIORE.*

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, onorevole Giuseppe Castiglione.

(Svolgimento e conclusione).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introducendo i temi dell'audizione, formula preliminarmente quesiti e richieste di delucidazione sulle vicende che costituiscono l'oggetto della odierna audizione.

Giuseppe CASTIGLIONE, *Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, depositando documentazione al riguardo.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Elena CARNEVALI (PD), il deputato Erasmo PALAZZOTTO (SEL), le deputate Marialucia LOREFICE (M5S), Paola BINETTI (AP), Pia Elda LOCATELLI (MISTO-PSI), il deputato Mario MARAZZITI (PI), la deputata Vega COLONNESE (M5S), il deputato Paolo BENI (PD) e, infine Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ai quali risponde Giuseppe CASTIGLIONE, *Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali*.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia Giuseppe CASTIGLIONE, *Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali*, e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 18 giugno ha deliberato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva e dell'articolo 23 del regolamento interno, il conferimento dell'incarico di collaborazione a tempo pieno per la dottoressa Francesca Grassi, Presidente della Corte d'Assise presso il Tribunale di Ancona ed il conferimento degli incarichi di collaborazione a tempo parziale per l'avvocato prof. Fulvio Vassallo Paleologo, la dott.ssa Erminia Rizzi e l'avvocata Carmen Cordaro.

La Presidenza attiverà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopra indicate, previo distacco o autorizzazione dell'ente di appartenenza, ove necessario.

Comunica, inoltre, che il presidente Zaia ed il prefetto Gabrielli hanno trasmesso documentazione concernente i temi delle audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione la scorsa settimana e che anche il comune di Roma ha trasmesso documenti riferiti alla gestione capitolina del sistema di accoglienza, in risposta ad

una richiesta di quest'organo. Tali atti sono interamente riversati presso l'Archivio della Commissione.

Infine, informa che nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 18 giugno 2015 si è convenuto di procedere – ad integrazione del programma di audizioni già deliberato dei presidenti di regione, dei sindaci Marino e Fassino, del Prefetto Morcone e dei rappresentanti dell'UNHCR – all'audizione del Ministro Alfano entro il mese di luglio, nonché all'audizione del Presidente del Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali, Silvana Mordegli, del Prefetto di Venezia, dott. Domenico Cuttaia e del dottor Giuseppe Caruso, nella sua qualità di Commissario *pro tempore* per l'emergenza Nord Africa, sul tema della gestione del citato periodo di emergenza e delle conseguenti determinazioni concernenti il CARA di Mineo.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10)	3
Sui lavori della Giunta	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), Peter Maurer, sulle attività di carattere umanitario nelle situazioni di conflitto e nelle altre sfide di tipo globale	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.	
Rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)	11
Rappresentanti di Assotelecomunicazioni-Assstel	11

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00665 Culotta e Borghi: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia (<i>Discussione e rinvio</i>)	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Atto n. 169) di rappresentanti di UNMIG	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO (<i>Emendamenti dei relatori</i>)	14

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**ATTI DEL GOVERNO:**

Sull'ordine dei lavori	19
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	29
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle)</i>	35
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti del relatore 6.71 (Nuova formulazione), 15.500, 9.1000, 9.1001, 9.1002, 9.1003, 9.1004 e 9.1005 e relativi subemendamenti)</i>	46
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati)</i>	51
<i>ERRATA CORRIGE</i>	28
<i>AVVERTENZA</i>	28

II Giustizia**COMITATO DEI NOVE:**

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato (<i>Esame emendamenti C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato</i>)	53
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	57
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	105

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. Esame emendamenti C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

III Affari esteri e comunitari**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di Mustafa Abduldzhemil Dzhemilev, deputato ucraino appartenente alla minoranza tatarica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di esponenti istituzionali e politici del Kurdistan siriano (Rojava) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
---	-----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014. Atto n. 167 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	108
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1917 Bolognesi, recante « Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale » (<i>Deliberazione</i>)	111
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri nonché sulle pratiche di nonnismo e sulle condotte ad esso correlate in epoca antecedente e successiva alla sospensione del servizio di leva obbligatorio. Doc. XXII, n. 46 Amodio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
---	-----

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	112
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Parigi dal 15 al 17 giugno per visitare il 51° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio (Le Bourget) e per incontrare la Commissione Difesa dell'Assemblea nazionale francese	112
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Relazione delle deputate Villecco Calipari e Corda</i>)	116
--	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	124
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>) .	124
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	125
---	-----

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. Nuovo testo C. 1899 (<i>Parere alla VI Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
---	-----

ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	130
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	128
--	-----

AVVERTENZA	129
------------------	-----

VI Finanze**ATTI DEL GOVERNO:**

Sull'ordine dei lavori	140
------------------------------	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	141
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05864 Busin: Sospensione del pagamento di premi a dirigenti delle Agenzie fiscali la cui nomina è stata dichiarata illegittima	141
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	144
--	-----

5-05865 Marco Di Maio: Onere finanziario derivante dall'eventuale elevazione a 5.000 euro del limite di reddito per i familiari a carico	142
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	146
--	-----

5-05866 Alberti: Ammontare del gettito IVA suddiviso per aliquota e per tipologia di bene o servizio e valutazione dell'impatto economico delle aliquote IVA ridotte applicate ai servizi prestati localmente	142
---	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148
--	-----

5-05867 Paglia: Effetti dell'aumento del prelievo fiscale sui prodotti da inalazione senza combustione	142
--	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-05778 Pesco: Presupposti in base ai quali il dottor Girolamo Pastorello riveste la carica di direttore centrale del personale dell'Agenzia delle entrate	143
--	-----

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	152
--	-----

5-05854 Sottanelli: Revisione del sistema di tassazione sui liquidi da inalazione senza combustione	143
---	-----

<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	153
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello	155
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	157
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	161
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato sulle proposte emendative trasmesse</i>)	163

RISOLUZIONI:

7-00707 Garofalo: Manutenzione e sicurezza della rete stradale italiana (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00124</i>)	159
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	164

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. Atto n. 173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	160
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ENAC, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (atto n. 173)	160
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Comunicazione della Commissione europea: «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)14 final).	
Comunicazione della Commissione europea: «Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali» (COM(2014)25 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale</i>) ...	166
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato</i>)	168

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	167
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gneccchi, C. 728 Gneccchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gneccchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera e petizione n. 578 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3077, C. 3114 e C. 3144</i>)	173
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Esame e rinvio</i>)	175
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Esame e rinvio</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187

XII Affari sociali**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	188
ALLEGATO 1 (Articolo aggiuntivo approvato)	190

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. Emendamenti C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	189
ALLEGATO 2 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

XIV Politiche dell'Unione europea**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final) », del « Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) (10948/1/14) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) »	195
--	-----

SEDE REFERENTE:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	195
ALLEGATO (Relazione presentata dal Relatore)	203

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	196

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE. COM(2015)215 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Proposta di accordo interistituzionale « Legiferare meglio ». COM(2015)216 final (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015 Rilancio settore agricolo. S. 1971, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	216

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, e di Ilenia Ruggiu, componente della Commissione paritetica della Regione Autonoma della Sardegna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	215
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	218
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione di rappresentanti dell'Ania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	219
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	219

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	220
Audizione dell'Amministratore delegato e Direttore Generale della Conad, Francesco Pugliese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	220
Audizione del Presidente di Federolio, Giuseppe Masturzo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	220
Audizione di un funzionario dell'Ufficio Intelligence della direzione Centrale antifrode dell'Agenzia delle dogane e monopoli, Rocco Antonio Burdo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	221
AVVERTENZA	221

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	222
-----------------------------------	-----

Audizione del Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, onorevole Giuseppe Castiglione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222
Comunicazioni del Presidente	223
AVVERTENZA	223

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 12,40



17SMC0004790